



Costo corrente con la posta

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

(pubblicazione mensile)

Anno XII.

Luglio 1913.

N. 9.

SOMMARIO.

- I. — **Legge n. 735** che approva gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1913-1914 e **Atti parlamentari** ad essa relativi, pag. 3.
- II. — **Legge n. 741** che approva le variazioni per l'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1912-1913 e **Atti parlamentari** ad essa relativi, pag. 111.

ROMA

STAB. TIP. SOCIETÀ CARTIERE CENTRALI
Via Appia Nuova, 384-A

1913



1805

COLLEZIONE
PAOLO CRESCI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

(pubblicazione mensile)

Anno XII.

Luglio 1913.

N. 9.

SOMMARIO.

- I. — **Legge n. 735** che approva gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1913-914 e **Atti parlamentari** ad essa relativi, pag. 3.
- II. — **Legge n. 741** che approva le variazioni per l'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1912-913 e **Atti parlamentari** ad essa relativi, pag. 111.

ROMA

STAB. TIP. SOCIETÀ CARTIERE CENTRALI
Via Appia Nuova, 234-A

1913

I.

Legge n. 735 che approva gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1913-1914 e Atti parlamentari ad essa relativi.

La *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* del 4 luglio 1913, ha pubblicato la seguente legge:

Il numero 735 della *raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno* contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far riscuotere le entrate ed a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge.

Art. 2.

È approvata l'annessa tabella A, contenente l'elenco dei capitoli di spese obbligatorie e d'ordine in aumento dei quali possono farsi prelevamenti dal fondo di riserva appositamente istituito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella *raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 29 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

DI SAN GIULIANO.

Visto, Il *guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

**Stato di previsione dell'entrata del fondo per l'emigrazione
per l'esercizio finanziario 1913-14.**

N. dei capitoli	DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio 1913-14
-----------------	---------------	------------------------------------

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

TITOLO I.

ENTRATE ORDINARIE

Rendite patrimoniate.

	Lire
1. Interessi sul conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti	10,000.00
2. Rendita dei titoli di proprietà del fondo per l'emigrazione	474,000.00
Totale	<u>484,000.00</u>

Contributi a carico dei vettori.

3. Tassa per la concessione di patenti ai vettori di emigranti	16,000.00
4. Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti	2,600,000.00
5. Tassa di assenso alle nomine dei rappresentanti dei vettori	80,000.00
6. Tassa di licenza consolare per i viaggi di ritorno dei piroscafi non iscritti in patente	50,000.00
Totale	<u>2,746,000.00</u>

Contributi diversi.

7. Proventi delle tessere sui biglietti ferroviari degli emigranti che si recano, per ferrovia, all'estero, in cerca di lavoro	80,000.00
--	-----------

Rimborsi e concorsi nelle spese.

8. Rimborsi degli stipendi e delle indennità d'arma ai medici militari per il servizio sanitario da essi effettivamente prestato sulle navi che trasportano emi-	
--	--

	Lire
granti e indennità dovute ai medesimi o ai commissari viaggianti per il detto servizio	440,000.00
9. Concorso nelle spese di vitto e alloggio fornito agli emigranti negli asili o nelle stazioni sanitarie sia a terra che a mare (da reintegrare al capitolo relativo della spesa)	300,000.00
Totale	<u>740,000.00</u>

Entrate diverse.

10. Pene pecuniarie per contravvenzioni alla legge e al regolamento sull'emigrazione	5,000.00
11. Pene pecuniarie speciali per le contravvenzioni nei viaggi di ritorno compiuti senza licenza consolare (art. 13-ter legge 17 luglio 1910, n. 538)	100,000.00
12. Quota spettante al fondo per l'emigrazione sugli utili netti del servizio per le rimesse degli emigranti	1,000.00
13. Entrate diverse e impreviste	2,000.00
14. Entrate eventuali per reintegrazione e ricupero di fondi nel bilancio passivo	p. memoria
15. Somme dovute in esecuzione di sentenze delle Commissioni arbitrali per l'emigrazione da corrispondersi agli emigranti, e interessi sulle dette somme	153,300.00
Totale	<u>261,300.00</u>
Totale delle entrate effettive ordinarie	<u>4,311,300.00</u>

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

16. Alienazione o rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato di proprietà del fondo per l'emigrazione	13,000.00
Totale del movimento di capitali	<u>13,000.00</u>

RIASSUNTO

Categoria I. — Entrate effettive	4,311,300.00
Categoria II. — Movimento di capitali	13,000.00
Totale generale dell'entrata	<u>4,324,300.00</u>

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro degli affari esteri

DI SAN GIULIANO.

**Stato di previsione della spesa del fondo per l'emigrazione
per l'esercizio finanziario 1913-14.**

N. del capitolo	DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio 1913-14
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>		
TITOLO I.		
SPESE ORDINARIE		
—		
Spese generali.		
		Lire
1.	Personale di ruolo del Commissariato dell'emigrazione	168,200.00
2.	Indennità di residenza in Roma al personale di ruolo del Commissariato dell'emigrazione	10,400.00
3.	Contributo al fondo pensioni per gli impiegati di ruolo del Commissariato dell'emigrazione	19,370.00
4.	Rimunerazioni al personale avventizio presso la sede centrale del Commissariato dell'emigrazione - Compensi per lavori straordinari	30,000.00
5.	Indennità al personale degli Ispettorati nei porti d'imbarco compreso il personale del Commissariato destinato a prestare servizio negli uffici provinciali a norma della tabella annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 538	15,000.00
6.	Rimunerazioni al personale di servizio presso il Commissariato dell'emigrazione e presso gli Ispettorati nei porti d'imbarco	5,000.00
8.	Consiglio dell'emigrazione, Comitato permanente e Commissioni varie (medaglie di presenza, rimborso eventuale di spese di viaggio, compensi per la redazione stenografica dei verbali)	6,000.00
9.	Fitto di locali ad uso ufficio per il Commissariato e per gli Ispettorati	29,000.00
10.	Spese d'ufficio per il Commissariato e per gli Ispettorati	20,000.00
11.	Moduli e registri per uso d'ufficio (Spese di stampa e di acquisto)	10,000.00
12.	Biblioteca e abbonamento a riviste e giornali per il Commissariato e per gli Ispettorati	2,500.00
13.	Spese di posta, telegrafo e telefono	22,000.00

	Lire
14. Manutenzione di edifici e locali adibiti ai servizi dell'emigrazione, macchinari, attrezzi, ecc.	6,000.00
15. Spese casuali ed eventuali	5,000.00
16. Acquisto di mobili, attrezzi ed oggetti vari pel Commissariato e degli uffici dipendenti nel Regno e all'estero	7,000.00
Totale . . .	<u>378,470.00</u>

Diffusione di notizie utili per gli emigranti.

17. Manifesti, circolari, guide ed altre pubblicazioni da distribuire gratuitamente agli emigranti, ai Comitati mandamentali e comunali, ad uffici ed istituti vari (spese di collaborazione, stampa, acquisto, imballaggio e spedizione)	15,000.00
18. Bollettino dell'emigrazione ed altre pubblicazioni affini (spese di collaborazione, stampa, imballaggio e spedizione)	29,000.00
Totale . . .	<u>44,000.00</u>

Tutela degli emigranti in patria e durante il viaggio marittimo.

19. Visite preliminari e definitive alle navi in partenza con emigranti. Indennità alle Commissioni di visita, ai periti tecnici, agenti della pubblica forza e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse (illuminazione, manutenzione, locali, ecc.)	40,000.00
20. Sorveglianza sulle locande nei porti d'imbarco - Indennità ai medici igienisti - Assistenza degli emigranti nei porti del Regno	30,000.00
21. Disinfezione del bagaglio degli emigranti nei porti d'imbarco - Funzionamento della stazione di disinfezione nel porto di Napoli	20,000.00
22. Funzionamento delle stazioni sanitarie speciali permanenti per gli emigranti nei porti d'imbarco	20,000.00
23. Servizio di informazioni e di assistenza alla frontiera - Vigilanza e repressione dell'emigrazione clandestina - Spese per il funzionamento del Regio ufficio dell'emigrazione nei confini di terra e dei servizi distaccati (Spese d'ufficio, di affitto locali, assegni e indennità al personale di ruolo e avventizio)	120,000.00
24. Spese di viaggio, indennità di trasferta, di missione e di comando ai funzionari del Commissariato, degli	

	Lire
Ispettorati e ad altri funzionari pubblici e delegati speciali per missioni compiute nell'interno del Regno e presso il Commissariato nell'interesse dell'emigrazione	16,000.00
25. Commissioni arbitrali per gli emigranti	6,000.00
26. Sussidi ad istituzioni di patronato per gli emigranti nel Regno	180,000.00
27. Rimborso al Ministero della marina degli stipendi ed indennità ai medici militari adibiti ai servizi dell'emigrazione e contributo per il miglioramento del ruolo del corpo sanitario militare marittimo	326,100.00
28. Stipendi e indennità dovute agli ufficiali medici del Regio esercito imbarcati in servizio di emigrazione per l'effettivo servizio da essi prestato - Competenze ai medici militari o ai Commissari viaggianti per il servizio da essi effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti	270,000.00
29. Restituzione ai vettori delle eccedenze sui depositi eseguiti per il pagamento degli stipendi e delle competenze dovute ai medici militari e Commissari viaggianti per il servizio da essi effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti	7,900.00
30. Quota a carico del fondo per l'emigrazione per le pensioni agli ufficiali medici della Regia marina per il servizio da essi effettivamente prestato all'emigrazione	<i>p. memoria</i>
31. Spese di liti	1,000.00
Totale	<u>1,037,000.00</u>

Assistenza e protezione degli emigranti all'estero.

32. Stipendi degli ispettori viaggianti e indennità di residenza in Roma quando vi abbiano diritto - Assegni degli addetti consolari per l'emigrazione	67,100.00
33. Contributo al fondo pensioni per gli ispettori viaggianti	3,071.00
34. Spese di viaggio e indennità di residenza e di missione agli ispettori viaggianti ed agli addetti consolari per l'emigrazione e spese pel funzionamento dei loro uffici (affitto di locali, remunerazione al personale, posta, telegrafo e spese varie d'ufficio)	204,000.00
35. Spese di viaggio e indennità di trasferta e di missione ai regi consoli, funzionari del Commissariato (esclusi gli ispettori viaggianti e gli addetti per l'emigrazione)	

	Lire
per missioni compiute all'estero nell'interesse dell'emigrazione - Missioni eventuali all'estero di altri funzionari dello Stato od incaricati speciali	55,000.00
36. Rimborso alla Direzione generale delle scuole all'estero delle spese disposte, d'accordo con il Commissariato dell'emigrazione, per l'incremento delle scuole italiane in America	400,000.00
37. Rimborso alla Direzione generale delle scuole all'estero delle spese disposte, d'accordo con il Commissariato dell'emigrazione, per i maestri e medici agenti nell'America meridionale	50,000.00
38. Sussidi ad uffici ed istituti di patronato e di beneficenza all'estero	574,000.00
39. Assistenza legale degli emigranti, specialmente nei casi d'infortunio sul lavoro - Uffici legali e di investigazione nei maggiori centri di emigrazione all'estero	300,000.00
40. Casi eccezionali di rimpatrio e di assistenza degli emigranti - Ricerche di emigranti nell'interesse delle loro famiglie	90,000.00
Totale	<u>1,743,171.00</u>
Fondi di riserva.	
41. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	100,000.00
42. Fondo di riserva per le spese impreviste	200,000.00
Totale	<u>300,000.00</u>
Totale delle spese ordinarie effettive	<u>3,497,641.00</u>

TITOLO II.

SPESE STRAORDINARIE

43. Ricoveri, asili provvisori per gli emigranti, stazioni di isolamento (Spese di progetti, acquisto di terreni, di costruzione, di affitto di stabili e piroscafi, di adattamento, di arredamento e di funzionamento) - Indennità e compensi al personale sanitario, amministrativo e di servizio - Compensi speciali in caso di epidemie	450,000.00
44. Restituzione di somme indebitamente attribuite al fondo per l'emigrazione	106,000.00
45. Statistica dei rimpatri - Compensi per lavori a cottimo	8,000.00

	Lire
46. Sussidi ad imprese private promotrici di colonie di agricoltori italiani	p. <i>memoria</i>
47. Indennità ai RR. uffici diplomatici e consolari per le maggiori spese sostenute per il servizio della leva militare all'estero	80,000.00
48. Indennità ai medici militari per servizi speciali all'estero (studi speciali, visite agli iscritti di leva, ecc.)	20,000.00
49. Somme dovute agli emigranti in forza di sentenze delle Commissioni arbitrali per l'emigrazione	153,300.00
Totale delle spese straordinarie effettive	<u>817,300.00</u>
Spese effettive ordinarie e straordinarie insieme	<u>4,314,941.00</u>

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

50. Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato	9,359.00
Totale del movimento di capitali	<u>9,359.00</u>

RIASSUNTO

Categoria I. — Spese effettive	4,314,941.00
Categoria II. — Movimento di capitali	9,359.00
Totale generale della spesa	<u>4,324,300.00</u>

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro degli affari esteri

DI SAN GIULIANO.

Capitoli di spese obbligatorie e d'ordine in aumento dei quali possono farsi prelevamenti dal fondo di riserva appositamente istituito.

N. del capitolo

DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI

1. Personale di ruolo presso il Commissariato dell'emigrazione, per la parte che si riferisce alla indennità di congedamento, prevista dagli articoli 13, 15 e 34 del regolamento sull'emigrazione.
2. Indennità di residenza in Roma al personale di ruolo del Commissariato dell'emigrazione.
4. Rimunerazione al personale avventizio presso la sede centrale del Commissariato dell'emigrazione - Compensi per lavori straordinari (per la parte che si riferisce ai lavori straordinari).
9. Fitto di locali ad uso ufficio per il Commissariato o per gli ispettori.
13. Spese di posta, telegrafo e telefono.
19. Visite preliminari e definitive delle navi in partenza con emigranti - Indennità alle Commissioni di visita, a periti tecnici, agenti della pubblica forza e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse (illuminaz., manutenzione locali, ecc.).
21. Disinfezione del bagaglio degli emigranti nei porti d'imbarco - Funzionamento della stazione di disinfezione nel porto di Napoli.
25. Commissioni arbitrali per gli emigranti.
28. Stipendi ed indennità dovute agli ufficiali medici del R. esercito imbarcati in servizio di emigrazione - Competenze ai medici militari o ai commissari viaggianti per il servizio da essi effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti.
29. Restituzione ai vettori delle eccedenze sui depositi eseguiti per il pagamento degli stipendi e delle competenze dovute ai medici militari e commissari viaggianti per il servizio da essi effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti.
31. Spese di liti.
32. Stipendi agli ispettori viaggianti ed indennità di residenza in Roma quando vi abbiano diritto - Assegni degli addetti consolari per l'emigrazione (per la parte che riguarda l'indennità di residenza in Roma e quella di congedamento).
44. Restituzione di somme indebitamente attribuite al fondo per l'emigrazione.
49. Somme dovute agli emigranti in forza di sentenze delle Commissioni arbitrali per l'emigrazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro degli affari esteri
DI SAN GIULIANO.

ATTI PARLAMENTARI

a) CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DI SAN GIULIANO)

Stati di previsione dell'Entrata e della Spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1913-14.

Seduta dell'8 marzo 1913

Onorevoli Signori!

Mi onoro di presentare al vostro esame il disegno di legge relativo agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1913-14.

Gli stanziamenti dei vari capitoli dell'entrata e della spesa e le modificazioni proposte quali risultano dalle tabelle annesse furono esaminate ed approvate dalla Commissione parlamentare di vigilanza, secondo le disposizioni in vigore nella seduta del 4 marzo 1913.

Gli stati di previsione per l'esercizio 1912-1913 approvati colla legge 30 giugno 1912, n. 688, presentavano i seguenti risultati:

Entrata effettiva prevista	L.	3,877,300
Spesa effettiva prevista	»	4,403,677
con una eccedenza di spesa di	L.	<u>526,377</u>

la quale rappresentava il disavanzo previsto da colmarsi con alienazione di titoli fruttiferi e cioè con consumo di patrimonio.

Secondo le tabelle annesse al presente disegno di legge le previsioni sono le seguenti:

Entrata effettiva	L.	4,311,300
Spesa effettiva	»	4,314,941
con l'eccedenza di spesa di	L.	<u>3,641</u>

Considerato però che nella categoria del movimento di capitali è prevista l'entrata di lire 13,000 per ammortizzo certificati ferroviari 3.65 per cento e per rimborsi di obbligazioni ferroviarie 3 per cento, la sopra indicata eccedenza di spesa viene compensata, con un margine-

di lire 9,350 da reinvestire in titoli fruttiferi secondo le disposizioni dell'articolo 28 della legge 17 luglio 1910, n. 538.

Le variazioni dipendono da maggiori entrate previste in	L.	434,000
da minori spese previste	"	88,736
in complesso	L.	<u>522,736</u>

Per le entrate si prevedono maggiori introiti:

a) di lire 34,000, nelle rendite patrimoniali per interessi di titoli acquistati nel corso dell'esercizio 1912-13 e per il fatto che nell'esercizio stesso non si rese necessaria la vendita dei titoli, per provvedere all'eccedenza di spese, in base alla quale venne ridotto lo stanziamento del capitolo per l'esercizio 1912-13;

b) lire 400,000 nella previsione della tassa d'imbarco per gli emigranti in base al risultato medio ottenuto nei vari esercizi.

Come è noto lo stanziamento di tale capitolo venne ridotto, nelle previsioni dell'esercizio 1912-13, in seguito alla sospensione dell'emigrazione per l'Argentina. Essendo ora cessata tale causa si propone riportare la previsione al limite degli anni precedenti.

Inoltre è da tener conto del fatto che in seguito all'attuazione delle norme stabilite dal nuovo regolamento per la gestione amministrativa e contabile del Fondo per l'emigrazione (articolo 76 del regolamento 16 maggio 1912, n. 556) verranno assoggettati alla prescritta tassa di imbarco gli emigranti imbarcati nei porti esteri anche se non arruolati nel Regno.

Si ritiene pertanto che, per questo titolo, sarà raggiunta la cifra proposta in lire 2,600,000:

c) lire 13,000 per l'entrata della categoria movimento di capitali. Non essendo necessario ricorrere per l'esercizio 1913-14 alla vendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione, si propone l'iscrizione nel capitolo relativo della somma che sarà accertata per quota di rimborso dei certificati ferroviari 3.65 per cento e della somma a calcolo, che sarà eventualmente riscossa per rimborso delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento.

Per quanto concerne la spesa, le variazioni proposte sono le seguenti:

a) lire 4,264 in più ai capitoli 1 e 3 per sessenni che si matureranno nel 1913-14 e relativo aumento di contributo pel fondo pensioni, nonché per il pagamento delle indennità *ad personam*, ammesse dalle norme approvate con regio decreto 4 dicembre 1910, n. 576, per gli impiegati avventizi che fossero nominati a posto stabile collo stipendio inferiore all'assegno da essi precedentemente goduto;

b) lire 15,000 in più per remunerazione al personale avventizio stante l'assoluta necessità di provvedere con nuovo personale agli imprescindibili bisogni del servizio. L'assunzione di questi nuovi impie-

gati avventizi è stata fatta col parere favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza. A tale proposito è necessario notare come l'organico stabilito dalla legge 17 luglio 1910, n. 538, non è più sufficiente per l'espansione dei servizi affidati al Commissariato dell'emigrazione e che, si renderebbe necessaria quanto prima una riforma dell'organico stesso;

c) così pure è necessario l'aumento di lire 4,000 proposto per remunerazioni al personale avventizio presso gli Ispettorati nei porti di imbarco, perchè quegli uffici possano adempiere ai maggiori lavori che col nuovo regolamento di contabilità sono ad essi domandati;

d) gli aumenti di lire 6,000 e di lire 2,000 ai capitoli 9 e 16 si rendono necessari per provvedere alle spese di affitto e di arredamento del nuovo locale per l'Ispettorato dell'emigrazione in Genova meglio adatto per quell'ufficio e di un magazzino per deposito di stampati del Commissariato in Roma, data la deficienza dei locali attualmente disponibili;

e) si ritiene anche necessario l'aumento di lire 30,000 per provvedere alla sorveglianza e repressione dell'emigrazione clandestina. Come è noto l'emigrazione clandestina costituisce uno dei più gravi inconvenienti che danneggiano la nostra emigrazione e spesse volte si è fatta raccomandazione perchè si provveda con energia alla sua repressione. Ciò si propone di fare l'amministrazione con esercitare vigilanza continua ed efficace nei vari paesi del Regno mediante l'azione di servizi distaccati provvisoriamente là dove maggiormente se ne senta il bisogno oltretutto nell'alta Italia, ove già esistono, anche nelle altre regioni della media e bassa Italia.

Alle maggiori spese sopra indicate e che ammontano nel loro complesso a lire 61,264, corrisponde la minore spesa di lire 150,000, per ricoveri, asili provvisori, ecc. Attualmente funziona la sola Casa degli emigranti nel porto di Napoli in concorrenza colle locande private. Si ha motivo a ritenere che la somma di lire 450,000 sia sufficiente pel suo funzionamento. Occorrendo maggiori spese, specialmente in caso di epidemia, non prevedibili ora date le buone condizioni della salute pubblica, potrà essere provveduto con prelevamento dal fondo di riserva.

Le entrate, come si è sopra accennato secondo le previsioni risultanti dalle tabelle annesse presentano una eccedenza sulle spese di lire 9,359. Tale eccedenza è prevista nella spesa della categoria movimento di capitali poichè essa deve essere reinvestita in titoli fruttiferi secondo le disposizioni in vigore. A tale capitolo saranno anche imputate tutte le somme, che a giudizio dell'amministrazione e in considerazione dei fondi disponibili potranno essere reinvestite in titoli procurando così al fondo un maggiore utile per interessi.

Nutro fiducia che dopo questi sommari chiarimenti il progetto di legge avrà la vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far riscuotere le entrate ed a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge.

ART. 2.

È approvata l'annessa tabella A, contenente l'elenco dei capitoli di spese obbligatorie e d'ordine, in aumento dei quali possono farsi prelevamenti dal fondo di riserva appositamente istituito.

RELAZIONE DELLA GIUNTA GENERALE DEL BILANCIO

sul disegno di legge presentato dal Ministro degli Affari Esteri (Di San Giuliano)
nella seduta dell'8 marzo 1913

Stati di previsione dell'Entrata e della Spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1913-14.

Seduta del 30 maggio 1913

Onorevoli Colleghi!

Col presente disegno di legge, il Governo, a norma dell'articolo 28 della legge sull'emigrazione del 17 luglio 1910, n. 538, ci sottopone gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione, per l'esercizio 1913-1914, i quali sono già stati approvati, come è prescritto dalla citata disposizione di legge, nella seduta del 4 marzo 1913, dalla Commissione parlamentare di vigilanza sul detto fondo.

Istituito il confronto fra i suaccennati stati di previsione, come risultano dalla tabella annessa, al presente disegno di legge, e quelli approvati con la legge del 30 giugno 1912, n. 688, per l'esercizio 1912-13, si hanno i seguenti risultati:

Esercizio 1912-13.

Entrata effettiva prevista	L.	3,877,300
Spesa	"	4,403,677
con una eccedenza di spesa di	L.	<u>526,377</u>

Esercizio 1913-14.

Entrate effettive	L.	4,311,300
Spesa	»	4,314,941
con una eccedenza di spesa di	L.	<u>3,641</u>

Potendosi, però, durante l'esercizio 1913-1914, verificare una entrata nella categoria II « Movimento di capitali » per ammortizzazione di certificati ferroviari 3.65 per cento e per rimborsi di obbligazioni ferroviarie 3 per cento, nella somma complessiva di lire 13,000, il disavanzo effettivo previsto per lo stesso esercizio potrà convertirsi in un avanzo per lire 9,359, da reinvestirsi in titoli fruttiferi a norma dell'articolo 28 della citata legge del 1910.

Secondo queste cifre, pertanto, un ragguardevole miglioramento del bilancio sussisterebbe per l'esercizio 1913-14, in confronto delle risultanze dell'esercizio precedente.

A questo punto, è d'uopo tener presente che, mentre, per l'esercizio 1912-13, si prevedeva il disavanzo citato di lire 526,377, da colmarsi con alienazione di capitale per egual somma, già, in sede di assestamento, tali previsioni venivano rettificate, presentando un avanzo di lire 59,623, costituito dalla differenza fra l'entrata effettiva prevista in L. 4,221,300 e la spesa prevista » 4,161,677

con una maggiore entrata di L. 59,623 dovuta alle cause spiegate nella nostra relazione sull'assestamento 1912-13, e specialmente alla ripresa dell'emigrazione verso l'Argentina.

Laonde, stando alle risultanze delle previsioni assestate per l'esercizio 1912-13, in confronto delle medesime quelle ora proposte per l'esercizio 1913-14 con un avanzo di » 9,359

presenterebbe una minore eccedenza di entrate sulle spese in L. 50,264

Per quanto ha tratto alla previsione per l'esercizio 1913-14, tenuto conto della maggior somma di lire 13,000 che, come abbiamo detto, si prevede di poter realizzare per ammortizzazione e rimborso di certificati ed obbligazioni ferroviarie, l'avanzo di bilancio che ne deriva in lire 9,359 dovrà essere reinvestito in titoli dello Stato a norma di legge, e quindi, il bilancio del fondo della emigrazione, per detto esercizio, si pareggerà in lire 4,324,300, per l'entrata e per la spesa, come appresso:

Entrate.

Entrate effettive	L.	4,311,300
Movimento di capitali	»	18,000
Totale	L.	<u>4,324,300</u>

Spese.

Spese effettive	L.	4,314,941
Movimento di capitali	»	9,359
Totale	L.	<u>4,324,300</u>

Confrontando, poi, i due' esercizi 1913-14 e 1912-13 nei riguardi delle prime previsioni per le entrate e per le spese e del movimento di capitali, si hanno:

	ESERCIZI		DIFFERENZE
	1912-13	1913-14	
<i>Entrata.</i>			
Categoria I. Entrate effettive . . .	3,877,300	4,311,300	+ 434,000
Categoria II. Movimento di capitali	526,877	18,000	- 518,877
Totale generale dell'entrata	4,403,877	4,324,300	- 79,377
<i>Spesa.</i>			
Categoria I. Spese effettive . . .	4,403,877	4,314,941	- 88,736
Categoria II. Movimento di capitali	—	9,359	+ 9,359
Totale generale della spesa	4,403,877	4,324,300	- 79,377

Esaminiamo ora i singoli capitoli dell'entrata e della spesa che subiscono variazioni.

Entrata.

Cap. n. 2 « *Rendita di titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione* », + lire 34,000 (da lire 440,000 a lire 474,000).

Il lievissimo avanzo previsto nelle risultanze complessive per l'esercizio 1913-14, in lire 9,359, ha consigliato l'Amministrazione a mantenere la previsione per questo capitolo nella cifra già indicata nella tabella annessa al disegno di legge di assestamento dell'esercizio precedente, e però, per giustificare la previsione di 474,000 lire, ripetiamo qui le causali già indicate nella nostra relazione al suddetto disegno di legge.

Rendita esistente prima dell'assestamento del bilancio 1912-13:

Consolidato 3.50 per cento	L.	393,918.00
Obbligazioni ferroviarie 3 per cento	»	47,511.60
Certificati ferroviari 3.65 per cento	»	25,363.91
Totale	L.	466,793.51

Alle quali somme occorre aggiungere:

Per impiego dell'avanzo precedente in detto assestamento	»	2,527.81
Per impiego di parte dei fondi di riserva (circa lire 160 mila) che si presume rimangano disponibili al 30 giugno 1913	»	5,200.00
Totale	L.	474,521.32

Onde la previsione di lire 474,000 in cifra fonda, la quale cifra potrà anche subire aumento, per effetto delle risultanze definitive dell'esercizio, ma non diminuzioni, potendosi escludere che, durante lo esercizio stesso, si debba procedere ad alienazioni di titoli.

La maggior somma di lire 34,000 deriva dall'impiego di capitali a cui si dovette procedere durante l'esercizio 1912-13, e ciò facilmente si spiega, ove si tenga conto del normale svolgimento della entrata e del fatto che i titoli preesistenti non ebbero a diminuire, per essersi potuto provvedere ai vari servizi senza ricorrere ad alienazioni di capitali.

Cap. n. 4 « *Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti* ».

L'aumento nella somma di lire 400,000 appare giustificato.

Varie cause, di carattere transitorio, come vedremo appresso, contribuirono a diminuire l'emigrazione transoceanica nell'esercizio 1911-1912. E poichè il fenomeno emigratorio, cessate le dette contingenze, continua a presentarsi nella sua imponenza, tendendo anzi ad intensificarsi, non è esagerata la previsione in aumento, di lire 300,000, per la tassa d'imbarco, tanto più ove si tenga presente il gettito della

medesima per l'esercizio in corso, che raggiungerà certamente e forse supererà quello accertato, per l'esercizio 1910-1911, sul quale non influirono le dette causali di diminuzione.

Cap. n. 16 « *Alienazione o rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato di proprietà del Fondo della emigrazione* », — lire 513,377 (da lire 526,377 a lire 13,000).

Come già venne precedentemente esposto, non fu necessario, per provvedere ai servizi dell'emigrazione, nell'esercizio 1912-13, di ricorrere alla prevista alienazione dei capitali.

Nel suddetto capitolo figurano, quindi, solo le somme già indicate in lire 13,000, che si prevede di poter realizzare nell'esercizio per ammortamento di obbligazioni ferroviarie 3 per cento e rimborsi di certificati ferroviari 3.65 per cento.

Spesa.

Capitoli nn. 1 e 2 « *Personale di ruolo presso il Commissariato dell'emigrazione* » e « *Indennità di residenza in Roma al personale di ruolo* », + lire 4,200 (da lire 174,400 a lire 178,600).

Il lieve aumento dipende dalla necessità di provvedere al pagamento di sessenni, che maturano nell'esercizio 1913-14, ed alle indennità *ad personam* concesse ai funzionari nominati in pianta stabile a norma della legge 17 luglio 1910, con stipendio inferiore a quello da essi goduto precedentemente alla legge stessa.

Cap. n. 4 « *Rimunerazioni al personale ausiliario presso la sede del Commissariato dell'Emigrazione - Compensi per lavori straordinari* ».

Con la legge citata del 17 luglio 1910, n. 538, si volle dare assetto stabile al personale del Commissariato, stato assunto a norma della legge del 31 gennaio 1901, n. 23, senza che, per esso, fosse disposto apposito organico. Ed invero, ciò rappresentava una lacuna della nostra legge organica sull'emigrazione, in quanto che, mentre da questa venivano create funzioni di carattere permanente, quali sono quelle inerenti alla tutela della emigrazione, che è fenomeno sociale altrettanto imponente, quanto *costante*, si prescindeva poi dalla ineluttabile necessità, che, a tali funzioni, si provvedesse mediante apposito personale destinato a specializzarsi nei vari servizi, al quale non poteva negarsi il beneficio della stabilità di carriera e dei diritti che ne emanano.

Il rimediare a questo stato di cose era compito doveroso verso il personale del Commissariato dell'emigrazione e, nello stesso tempo, richiesto dall'interesse dell'Amministrazione, a cui doveva premere, per il buon andamento dei servizi, che fossero questi affidati a funzionari non preoccupati da un avvenire incerto, tale da indurre i migliori

ad allontanarsi dal Commissariato non appena ad essi venisse offerta occasione favorevole.

È questa la genesi dell'articolo 7 della legge citata del 17 luglio 1910, n. 538, che sanzionò il ruolo organico del Commissariato dell'emigrazione attualmente in vigore.

Provvidamente, però, volle il legislatore che, applicandosi il detto ruolo organico, cessasse, salvo che per lavori straordinari e con le norme contenute nell'articolo 9 della legge 11 luglio 1897 l'assunzione di personale avventizio.

Inoltre, per meglio disciplinare i servizi della emigrazione nel Regno e particolarmente nei porti d'imbarco, si istituirono cinque ispettori per l'interno, in più del personale già dipendente dal Commissariato, che, tenuto conto degli avventizi sistemati in ruolo, si accrebbe da 18 a 48 impiegati.

Effettivamente però, a quanto l'Amministrazione asserisce, il numero degli impiegati autorizzato dall'organico del 17 luglio 1910, che, effettivamente, cooperano ai servizi del Commissariato, sarebbe ridotto da 48 a 39.

Al momento presente, infatti, dei cinque *ispettori per l'interno* appositamente creati per *speciali* servizi dell'emigrazione, non ne sarebbero utilizzati che tre, adibiti rispettivamente alla Direzione dell'Ispettorato di emigrazione, dell'asilo degli emigranti in Napoli e dell'ufficio di Milano, mentre due presterebbero servizio, l'uno presso il Ministero delle Colonie, l'altro presso il Ministero dell'agricoltura. Di più altri sette impiegati del Commissariato si troverebbero comandati presso vari Ministeri.

Per un certo tempo il Commissariato ha cercato di far fronte ai bisogni con personale di altre amministrazioni ed ha utilizzati i servizi di qualche funzionario del Ministero degli affari esteri (2 consoli, e, limitatamente ad alcuni mesi, 2 addetti consolari) e del Ministero delle finanze (un segretario), ma, considerando le esigenze progressivamente urgenti, l'ufficio ha dovuto richiamare, sulla suaccennata condizione di cose, l'attenzione della Commissione parlamentare di vigilanza, che consentì una nuova assunzione di personale avventizio, pel quale gravano, appunto, su questo bilancio, lire 15,000 in più della somma stanziata per l'esercizio precedente.

Cap. n. 6 « *Rimunerazioni al personale avventizio presso gli ispettorati nei porti di imbarco, compensi per lavori straordinari* » più lire 4,000 (da lire 14,000 a lire 18,000).

L'aumento è dovuto alla assunzione di personale avventizio presso gli ispettorati nei porti d'imbarco, in dipendenza, specialmente, del maggiore lavoro di contabilità da eseguirsi in seguito all'applicazione del nuovo regolamento per la gestione amministrativa e contabile del fondo per la emigrazione approvato con Regio decreto 16 maggio 1912, numero 556.

Cap. n. 9 « *Fitto di locali ad uso ufficio per il Commissariato e per gli ispettorati* », + lire 6,000 (da lire 23,000 a lire 29,000).

La maggior somma stanziata in questo capitolo è dipendente dall'affitto del locale in cui, dal novembre scorso, si è dovuto, per insufficienza di spazio nell'antica sede, trasferire l'ufficio dell'ispettorato dell'emigrazione nel porto di Genova, non che dell'affitto di altro locale in Roma, per magazzino ad uso del Commissariato.

Cap. n. 16 « *Acquisto di mobili, attrezzi ed oggetti vari pel Commissariato e per gli uffici dipendenti nel Regno od all'estero* », + lire 2,000 (da lire 5,000 a lire 7,000).

L'aumento si propone per acquisto di mobili ad uso dell'ispettorato di Genova, in seguito al trasferimento del medesimo in locali più ampi, nella nuova sede in via Fontana.

Cap. n. 43 « *Ricoveri, asili provvisori per gli emigranti, stazioni di isolamento. (Spesa di progetti, acquisto di terreni, di costruzione, di affitto di stabili e piroscafi, di adattamento e di funzionamento). Indennità e compensi al personale sanitario amministrativo e di servizio. — Compensi speciali in caso di epidemie* », — lire 150,000 (da lire 600,000 a lire 450,000).

La diminuzione che si propone su questo capitolo è dovuta alla mancata risoluzione della vessata questione, se convenga o meno costruire i ricoveri di Stato per gli emigranti nei porti d'imbarco.

È noto a quanti inconvenienti desse luogo, un tempo, lo abbandono, per parte dello Stato, durante la loro sosta nei porti del Regno prima della partenza per oltre oceano, di emigranti, i quali rimanevano, talvolta, per molti giorni, in attesa del viaggio, erranti per le vie od ammassati in luridi locali.

E, d'altra parte, è noto pure come, anche dopo che la legge del 1901 rimediò a così deplorabile stato di cose con le locande autorizzate, impellente si affacciasse la necessità di proteggere gli emigranti transoceanici contro quelle multiformi speculazioni che si esercitano, a loro danno, nei porti d'imbarco, da chi, sorprendendone la buona fede, sotto pretesto di assisterli nelle numerose operazioni a cui debbono sottostare prima della partenza, o di consigliarli in vista delle alee del loro incerto destino, li rende oggetto di indegni sfruttamenti, che, talvolta, come fu da autorevoli testimonianze attestato, trovano il loro germe nei paesi di provenienza, e continuano fino a quelli di destinazione ove l'opera del banchista fa seguito a quella degli accaparratori di emigranti nelle provincie di origine degli emigranti stessi, o dei vari patroni più o meno interessati nei porti d'imbarco.

Il problema della tutela degli emigranti nei porti d'imbarco si affacciò al legislatore del 1901, che escogitò il sistema delle locande autorizzate, in attesa che, alla costruzione di appositi ricoveri di Stato si fosse provveduto nei tre porti d'imbarco di Napoli, Genova e Palermo.

Se non che, tale costruzione implicava così ingente spesa, che avrebbe potuto assorbire, in breve tempo, buona parte del fondo della emigrazione, frustrando, in tal modo, anche gli stessi lodevoli scopi di tutela dell'emigrante a cui s'ispirava la legge del 1901, ove si consideri che, per quanto opportuna, anzi necessaria, debba ammettersi la tutela stessa, nelle 24 ore, durante le quali normalmente sosta l'emigrante nei porti d'imbarco, non sarebbe poi giusto che la costruzione dei ricoveri venisse a notevolmente diminuire i mezzi già scarsi per provvedere, e specialmente all'estero, alla protezione dei nostri emigranti.

Una soluzione più pratica e meno dispendiosa del problema dei ricoveri avrebbe potuto consistere nel dare in concessione a privati, anche riuniti in Consorzio, la costruzione e l'esercizio dei ricoveri stessi, ma era dubbio se ciò fosse consentito dalla legge che contempla l'istituzione dei ricoveri direttamente a carico del Commissariato. Ed, infatti, interpellato al riguardo il Consiglio di Stato, in seguito ad una proposta fatta dai vettori nazionali nel senso accennato, si ebbe risposta negativa.

Investito della grave questione dei ricoveri, il Consiglio dell'emigrazione si pronunciava negativamente nel 1903 circa un progetto di ricovero da costruirsi in Napoli direttamente dal Commissariato, su terreno demaniale gratuitamente concesso. Scartava poi nel 1905 un altro progetto per costruzione ed esercizio di ricovero in Napoli, del marchese Campolattaro e, nello stesso anno, esaminava anche varie proposte, che poi non furono attuate, per acquisto di locali adatti a ricovero a Genova, Napoli, Palermo, sia per costruzione ed esercizio di ricoveri da affidarsi ad un Consorzio nazionale.

Nel 1907 ritornò il detto consesso sull'argomento, ma senza emettere pareri concreti, pur incoraggiando il Commissariato negli studi per avviare il problema dei ricoveri ad una soluzione concreta.

Infine, con l'ordine del giorno votato nel 1908 e del quale già ebbe ad intrattenersi, altra volta, la vostra Giunta, il Consiglio dell'emigrazione, emetteva il parere che altri più gravi problemi si imponessero alla considerazione del Commissariato e che fosse opportuno, allo stato delle cose, sospendere ogni decisione, anche perchè, con una attiva e continua vigilanza sulle locande private, si riteneva potersi raggiungere gli stessi scopi che il legislatore si proponeva con la istituzione dei ricoveri.

Ed effettivamente non sembrava potersi allora giungere a conclusioni diverse, dato uno stato di fatto che le precedenti discussioni sull'argomento, in seno a quel Consesso, avevano lumeggiato, dipendente dalla difficoltà finanziaria che si opponeva alla costruzione diretta dei ricoveri per parte del Commissariato.

D'altra parte, la questione di principio, sollevata nel senso che

non consentisse la legge del 1901, come risultava da analogo parere del Consiglio di Stato, di affidare la costruzione e l'esercizio dei ricoveri, con concessione di Stato, ai vettori di emigranti, rendeva anche più difficile la risoluzione di quell'importante problema.

Se non che, nel 1910, in seguito allo sviluppo della epidemia colerica in alcune parti delle provincie meridionali, che si temeva potesse provocare, per parte degli Stati esteri, la interruzione delle nostre correnti migratorie, si dovette provvedere al rapido allestimento di locali per l'isolamento degli emigranti nei porti d'imbarco. E, per le stesse cause, si ripeterono quei provvedimenti al riapparire dell'epidemia nel 1911.

All'alloggio per gli emigranti che dovevano prendere imbarco a Genova, ed a parte di quelli partenti da Napoli, si provvide con noleggio di piroscafi stazionari. A Napoli poi ed a Palermo, si affittarono, per gli emigranti, appositi locali, creandosi così, nelle due città, un vero e proprio asilo esercitato dallo Stato.

A Palermo l'asilo venne chiuso col cessare dell'epidemia colerica; quello di Napoli, invece, si mantenne quale ricovero per gli emigranti anche in tempo normale.

Poichè, nei periodi culminanti dell'epidemia, vennero chiuse nei porti d'imbarco le locande, l'asilo di Napoli, dal settembre 1910 al febbraio 1911 e dal marzo 1911 al 20 giugno 1911, fu esercitato in regime di monopolio, mentre negli altri periodi di quei due anni e fino ad oggi, funzionò in concorrenza con le locande private.

Nella nostra relazione sul bilancio della emigrazione per l'esercizio 1912-1913 (vedi *Atti parlamentari*, n. 892-A, pag. 4 e 5) già accennammo alla transazione conclusa dal Commissariato, in virtù della quale i vettori assunsero a loro carico il mantenimento degli emigranti nell'asilo, in ragione di lire 3,75, per un giorno nel 1910, e di lire 2,50 per cinque giorni, nel 1911, prima dell'imbarco, per i periodi quarantari nei due anni.

Per effetto di tale transazione, buona parte della spesa sostenuta per l'isolamento degli emigranti durante la epidemia colerica, fu rimborsata da vettori. Oggi poi, il mantenimento degli emigranti nell'asilo, nelle 24 ore che precedono la partenza (salvo ritardi di partenze dipendenti dai vettori e però a loro carico per la maggior spesa derivante dalla protratta permanenza degli emigranti nell'asilo stesso) è a carico dei vettori, cosicchè il mantenimento dell'asilo, se non è, completamente compensato dal rimborso per parte dei vettori stessi, non presenta onere molto sensibile pel bilancio. E ciò si rileva dai seguenti dati, che ci siamo procurati, circa il funzionamento dell'asilo dal 1° luglio 1912 al 31 marzo 1913, durante il quale periodo le relative spese vanno così ripartite:

Spese di funzionamento	L.	158,476.21
Fitto di locali	»	78,000.10
Viveri forniti dalla Regia marina	»	22,141.94
<hr/>		
ossia in totale	L.	158,618.25
di cui furono, per lo stesso periodo di tempo, rimborsate dai vettori	»	127,509.87
<hr/>		
con una differenza passiva di	L.	31,108.38
<hr/>		

dalla quale si può, a un dipresso, calcolare quella che risulterà alla fine dell'esercizio e che, secondo i dati suindicati, potrebbe aggirarsi (tenendo conto di un trimestre in più) sulle 40,000 lire circa.

Intanto si sono selezionate le locande private, eliminandosi quelle che non offrivano sicure garanzie, sia per le loro condizioni igieniche, sia per le persone che le esercitavano. Oggi tali locande sono in numero di 14, capaci di 1278 letti, certamente insufficienti ad alloggiare tutti gli emigranti, anche in periodi di scarsa emigrazione.

Questa circostanza pertanto, e il riuscito esperimento dell'asilo di Stato, nei riguardi, sia del conseguimento degli scopi a cui tende la tutela degli emigranti nei porti d'imbarco, sia dei risultati finanziari della gestione dell'asilo di Stato, indussero il Commissariato a prendere in esame vari progetti di costruzione e di esercizio di ricoveri presentati per il porto di Napoli.

Il Consiglio dell'emigrazione, chiamato a pronunciarsi sopra uno di tali progetti nella sua seduta del 22 giugno scorso, non credette di potervi dare parere favorevole, specialmente per la non riconosciuta convenienza della proposta sotto l'aspetto finanziario. In seno al Consiglio stesso, però, la questione dei ricoveri venne di nuovo risolta e ampiamente trattata come suscettibile di tre soluzioni diverse:

1. La costruzione e l'esercizio diretto degli asili, per parte del Commissariato;
2. La costruzione e l'esercizio di asili propri, per parte di vettori, separatamente od in Consorzio;
3. La costruzione e l'esercizio degli asili affidata ad un concessionario.

Per quanto propugnata da vari consiglieri, non incontrò molto favore la costruzione dei ricoveri da affidarsi all'industria privata.

In scarsa considerazione venne il sistema della concessione, opponendosi, come è giusto, ostacoli di legge.

La tendenza, invece, si affermò, in considerazione del lodevole esperimento fattone a seguito del fatto eccezionale dell'epidemia colerica che lo determinò, sull'esercizio di Stato dei ricoveri in regime di monopolio, pur escludendosi la costruzione diretta di questi per parte

dello Stato, a cui avrebbero potuto provvedere privati imprenditori o i vettori stessi riuniti in Consorzio.

E venne votato, con voti nove contro sette, apposito ordine del giorno del seguente tenore:

« Il Consiglio ritenendo che la costruzione dei ricoveri a spese « esclusive del Commissariato non sia opportuna, invita il Commissariato stesso a presentare proposte che altrimenti assicurino l'esercizio » col seguente emendamento:

« Il Consiglio ritiene che l'esercizio di Stato degli asili degli emigrati debba essere fatto in regime di monopolio ».

Mentre però scriviamo, nuove correnti di opinioni si sarebbero determinate in seno al detto consesso. Infatti ci consta come, in seduta del 20 corrente, il Consiglio della emigrazione abbia alquanto attenuata la pregiudiziale, in detto ordine del giorno affermata contro la costruzione dei ricoveri a carico del fondo per l'emigrazione, invitando il Commissariato a nuovi studi, per risolvere la questione dei ricoveri nel modo che sembrerà più conveniente.

Da quanto abbiamo premesso, non appare ancora delinearsi una concreta risoluzione del grave problema dei ricoveri di emigranti nei porti d'imbarco.

Allo stato delle cose, quindi, la vostra Giunta non può che limitarsi a far voti nel senso che questa grave questione, che è fra le più vessate di quelle attinenti al problema dell'emigrazione, vada risolta tanto più dopo che, come fu dimostrato, le sole locande autorizzate, quando sieno sottoposte, come ora, a rigorosa selezione, sembrano insufficienti ad albergare gli emigranti nei momenti di più intensa emigrazione.

Cap. n. 23. « *Spese di informazioni e di assistenza alla frontiera — Vigilanza e repressione dell'emigrazione clandestina — Spese per il funzionamento del Regio ufficio dell'emigrazione nei confini di terra e dei servizi distaccati — Spese d'ufficio, di affitto locali, assegni e indennità al personale di ruolo avventizio* » + lire 30,000 (da lire 90,000 a lire 120,000).

Emigrazione clandestina e sua repressione.

Una numerosa schiera di persone poco scrupolose, al soldo delle Agenzie straniere non autorizzate, inducono i nostri emigranti a prendere imbarco in porti esteri.

Si calcola che il numero degli emigranti inviati clandestinamente all'estero ammonti a più di 50,000 all'anno.

Ogni giorno alle nostre frontiere di terra passano frotte di emigranti clandestinamente arruolati, i quali, in parte, sono avviati a Marsiglia e di là ai porti del Nord d'Europa, e, in parte, a Trieste,

dove una nota compagnia di navigazione eccita, di continuo, i connazionali nostri all'espatrio illegale, aiutata nel Regno, in questa sua nefasta propaganda, da ogni categoria di persone.

Il Commissariato ha dovuto istituire organi di difesa per sorvegliare questo espatrio. La creazione degli ispettori all'interno non ha servito a questo scopo perchè dei 5 soli ispettori nominati, due furono distaccati presso altri uffici, due furono destinati al porto di Napoli con importanti funzioni ed uno rimase a Roma all'Ufficio centrale.

Si è dovuto perciò provvedere, dapprima, colla istituzione dell'Ufficio per i confini di terra in Milano, e poi, con la creazione di servizi distaccati alla frontiera con competenza regionale.

Furono istituiti, finora, 5 di questi servizi di zona, e danno ottimi risultati.

A capo di questi servizi furono posti, per deficienza di personale del Commissariato, funzionari della pubblica sicurezza, i quali disimpegnano oltre che il servizio di vigilanza sulla emigrazione clandestina, le mansioni attribuite per legge agli ispettori per l'interno.

Quei funzionari, l'azione dei quali dovrebbe essere sussidiata e completata dai Comitati, dai segretariati e da ogni altro istituto dovuto a privata iniziativa, sorvegliano i servizi relativi al rilascio dei passaporti, consigliano le autorità comunali chiamate tante volte a coordinare le disposizioni delle leggi nostre con quelle delle leggi straniere sull'emigrazione, e, soprattutto, mirano a paralizzare l'azione degli agenti clandestini, sia che questi procedano ad arruolamenti clandestini, sia che accaparrino donne e fanciulli da mandare all'estero per impiegarli spesso in mestieri duri, degradanti e pericolosi e non di rado a scopi immorali.

Essi integrano perciò l'opera svolta dall'Ufficio centrale di Milano, il quale, colle altre attribuzioni di informazione ed investigazione, ha quella della repressione dell'emigrazione clandestina.

Tale Ufficio, mentre disimpegna i servizi di zona, vigila anche sugli arruolamenti delle donne e dei fanciulli e tenta, in ogni modo, di paralizzare l'azione degli incettatori della nostra mano d'opera.

Tutti questi Uffici, vigilanti all'ossequio delle vigenti disposizioni, danno luogo a numerosissime denunce per reati da essi accertati.

L'aumento di questo importante servizio ha reso necessario un maggiore stanziamento in bilancio.

Emigrazione transoceanica e suoi effetti sulla tassa d'imbarco.

Il movimento di passeggeri italiani viaggianti in terza classe (emigranti italiani), avutosi nei porti italiani ed in quelli dell'Avre (su piroscafi della Compagnia Generale Transatlantica), durante gli

ultimi tre anni, per paesi transoceanici, risulta dai seguenti dati che ci siamo procurati dal Commissariato dell'emigrazione:

	Emi- granti	Rim- patrianti	Differenza fra		
			respinti	indigenti	rim- patrianti
1910.					
Canada	627	1	—	—	626
Stati Uniti	222,235	222,047	3,438	4,054	129,288
Plata	95,249	42,888	—	1,990	52,361
Brasile	8,434	10,808	—	2,377	2,374
Altri Paesi	702	746	—	130	44
Totale	327,247	147,390	3,438	8,551	183,857
1911.					
Canada	13	—	—	—	13
Stati Uniti	155,895	139,696	2,778	4,353	16,139
Plata	37,666	51,483	—	3,507	13,817
Brasile	18,011	10,568	—	1,790	7,443
Altri Paesi	975	742	—	108	233
Totale	212,500	202,489	2,778	9,758	10,011
1912.					
Canada	291	—	—	—	291
Stati Uniti	208,447	117,565	2,150	4,421	90,882
Plata	59,308	43,593	—	3,050	15,715
Brasile	23,488	9,031	—	1,505	14,457
Altri Paesi	1,277	717	—	110	560
Totale	292,811	170,906	2,150	9,086	121,905

Come si vede dalle cifre riportate in questi tre anni, la corrente di emigrazione più ampia si è avuta nel 1910 con 327,247 individui, la più ristretta nel 1911 con 212,500 individui. Nell'ultimo anno (1912) l'emigrazione transoceanica, rispetto al 1911, è aumentata, ma non ha raggiunta la cifra del primo dei tre anni considerati. Queste oscillazioni si spiegano tenendo presente che fu appunto nel 1911 che il Governo decretò, con atto del 30 luglio, la sospensione dell'emigrazione dai porti italiani verso l'Argentina e soltanto il 24 agosto del 1912 fu tolta la proibizione di emigrare verso quella Repubblica. Il decreto di sospensione del luglio 1911 colpì in pieno la corrente emigratoria verso l'Argentina perchè essa suole aumentare appunto nell'autunno e nell'inverno — da settembre a febbraio — e provocò, rispetto al 1910, una diminuzione di circa 60,000 emigranti verso quella Repubblica (57,583).

La guerra fra l'Italia e la Turchia contribuì anche a diminuire l'emigrazione, nel 1911, rispetto all'anno precedente. Questo storico evento ebbe una grande influenza sul mercato del lavoro italiano, sia direttamente con il diminuire il numero degli operai disponibili per il quantitativo loro che venne richiamato sotto le armi, sia, indirettamente, stimolando, per alcuni rami della produzione, la richiesta di braccia nell'interno del paese.

La instabilità del mercato del lavoro Nord-Americano ancora tormentato dalle conseguenze della violenta crisi del 1907 è la terza ragione che giustifica la diminuzione di 114,747 emigranti nella corrente emigratoria del 1911, confrontata con quella del 1910. Gli Stati Uniti, infatti, soltanto nell'ultimo semestre del 1912, hanno ripreso l'attività economica nella misura che questa aveva raggiunta prima dell'ottobre del 1907 e lo sviluppo delle industrie, specie di quella mineraria, avutosi in quel paese, nello scorcio dell'ultimo anno, è stato tale da compensare gli effetti del perturbamento che, come è noto, si verifica sempre nella vita economica degli Stati Uniti all'approssimarsi della campagna elettorale per la nomina del presidente della Repubblica.

Le stesse ragioni che giustificano la diminuzione dell'emigrazione nel 1911, rispetto a quella verificatasi nel 1910, spiegano perchè la corrente emigratoria del 1912, pur essendo superiore a quella dell'11, non ha raggiunto le proporzioni del 1910.

La proibizione dell'emigrazione verso l'Argentina non fu tolta che nell'agosto del 1912, la guerra colla Turchia fece sentire i suoi effetti quasi fino al termine di quell'anno e la richiesta di mano d'opera negli Stati Uniti non incominciò ad intensificarsi che appunto nell'ultimo semestre del 1912.

Invece, sull'introito di lire 1,358,000, per la tassa dipendente dalla emigrazione negli Stati Uniti nell'esercizio 1910, si ebbe in quello successivo la sola diminuzione di lire 106,000 non dovuta però, come abbiamo accennato, alla elezione presidenziale in quella Repubblica.

Nei riguardi della tassa è notevole la diminuzione di lire 700,000 nell'esercizio 1911-12 sull'introito dell'esercizio precedente in lire 816,000 per la riscossione delle tasse sui biglietti d'imbarco degli emigranti diretti al Plata.

Nell'esercizio 1912-13, secondo i dati a tutto il 31 marzo scorso, le tasse per la linea del Plata hanno prodotto lire 650,000 in cifra tonda e si prevede che raggiungeranno alla fine dell'esercizio stesso, la cifra realizzata nel 1910-11. Ciò si verificherà anche per gli Stati Uniti, e, forse, con non lieve aumento, poichè, a tutto il 31 marzo scorso, e, compresi pertanto, i mesi in cui si verifica il maggiore afflusso di emigrazione verso quel paese, si è accertata la somma di lire 1,322,000 in cifra tonda, in confronto di quella accertata nella somma di lire 1,259,000 circa per il periodo corrispondente nell'esercizio 1911-12.

Stazioni sanitarie.

Nell'esercizio 1910-11 figurava per la prima volta, in questo bilancio apposito capitolo con stanziamento relativo al funzionamento di stazioni sanitarie speciali per gli emigranti nei porti d'imbarco.

La somma stanziata (lire 30,000) doveva servire per un primo esperimento di dette stazioni, che erano destinate a ricoverare emigranti ammalati, sia prima della partenza, sia al ritorno da oltre oceano.

Tale provvedimento rispondeva a due esigenze. Di queste, l'una era attinente alla questione ospitaliera nei porti d'imbarco, sollevata già dalle amministrazioni degli ospedali di Genova e di Napoli, i quali avevano dichiarato di non potere più oltre sostenere il grave onere, derivante ai loro bilanci dal sempre crescente numero di emigranti di ritorno sbarcati in gravi condizioni di salute, il cui ricovero veniva a limitare l'accogliimento negli ospedali stessi di coloro che vi avevano diritto per la tavola di fondazione.

L'altra ragione poi delle stazioni sanitarie era d'ordine più generale, in quanto emanava dalla necessità di trattenere nei porti d'imbarco, al ritorno dall'estero, fino a che non fossero guariti, individui affetti da malattie contratte all'estero, come la bronchite polmonare, il tracoma, l'anchilostomiasi ed altre, la cui tendenza a propagarsi nel Regno, appariva più sensibile in località dove si trovavano emigranti di ritorno dall'estero. E, sotto questo aspetto, miravasi a prevenire che la intensità delle nostre correnti emigratrici e, particolarmente di quelle dirette in paesi transoceanici, potessero influire a danno delle condizioni sanitarie del Regno.

Il grave problema era stato profondamente discusso in seno al Consiglio della emigrazione e lo illustrava la vostra Giunta nella sua relazione sull'esercizio 1911-12 (Vedi *Atti parlamentari* 395-A pagina 7).

Se non che, in appresso i proposti provvedimenti non ebbero seguito. E, poichè, sopra argomento di così grave importanza abbiamo

credute di continuare a fermare la nostra attenzione, vi è sembrato opportuno di chiedere notizie all'amministrazione sulle sue intenzioni al riguardo, tanto più in considerazione della tenue entità dello stanziamento di questo capitolo.

In seguito alla risposta data dal presidente del Consiglio ad una interrogazione rivolta alla Camera dei deputati con la quale si proponeva che, sul fondo della emigrazione, venisse disposta l'assistenza dei malati che ritornano dalle Americhe, si sollecitò il Commissariato dell'emigrazione perchè provvedesse in proposito.

Il Commissariato, non ritenendo possibile che, a bordo dei piroscafi, si potessero accertare le malattie e fare le necessarie operazioni di controllo, credette che fosse più agevole a ciò provvedere nei porti di arrivo.

In tal modo si sarebbe anche dovuto provvedere all'assistenza degli emigranti respinti all'imbarco perchè ammalati o sospetti, i quali vengono a trovarsi, in condizioni difficili e cadono in balia di sfruttatori, non esclusi anche medici e farmacisti, mentre, se curati convenientemente, dopo pochi giorni, possono guarire e prendere imbarco.

Si proponeva, pertanto, l'istituzione di speciali *stazioni sanitarie*, nelle quali fossero esaminati e curati ambulatoriamente gli ammalati, specie quelli che avrebbero potuto in poco tempo rimettersi ed essere in grado di partire.

La proposta venne portata all'esame del Consiglio dell'emigrazione nelle sedute dell'8 e 10 dicembre 1909.

Il Consiglio, dopo aver preso conoscenza della relazione compilata dal colonnello medico dottor Rosati e dopo averla discussa, ebbe ad approvarla, con raccomandazione al Commissariato di tenere presente la possibilità di usufruire degli ospedali, di ricorrere a medici, senza però pagarli con stipendio fisso, e di cominciare con l'inizio di una stazione nel solo porto di Napoli.

In seguito a tale voto fu impostato il necessario stanziamento nel bilancio della spesa del fondo per l'emigrazione, nella cifra di lire 20,000, ritenendosi che essa fosse sufficiente per il funzionamento della stazione nel porto di Napoli.

Tale stazione però non è stata peranco istituita, e, per parecchi motivi, fra cui primeggia la circostanza che il Commissariato ha dovuto attendere a cure più urgenti (colera ed espulsi dalla Turchia), ed anche perchè si ritenne giustamente, che la questione sanitaria avrebbe dovuto essere risolta insieme a quella dell'asilo per gli emigranti tanto più che, nell'asilo stesso si dovrà provvedere ad un locale di osservazione e sarà dato profittare di tutto l'impianto, per le ricerche, le analisi, non che usufruire del personale e delle spese generali da incontrarsi per l'alloggio e il mantenimento dei ricoverati nell'asilo stesso.

Fino dal bilancio del 1910-11 fu stanziata nell'esercizio di ogni anno la somma necessaria per la istituzione della stazione sanitaria nel porto di Napoli, e poi, con opportune variazioni di bilancio, tale somma venne erogata per altre spese o tolta dal bilancio con l'assestamento. Nell'esercizio 1910-11 servi per l'assistenza sanitaria in dipendenza dell'epidemia colerica; per l'esercizio 1911-12 lo stanziamento venne tolto colla legge di assestamento del bilancio di detto esercizio approvato colla legge 30 giugno 1912, n. 679.

Analogo provvedimento si propone col progetto di assestamento del bilancio 1912-13.

Rimane lo stanziamento proposto per l'esercizio 1913-14, per dare facoltà al Commissariato di provvedere alle spese di funzionamento della stazione sanitaria di Napoli, qualora ne venga definitivamente stabilita la creazione.

Emigrazione continentale.

Dall'annuario statistico italiano, recentemente pubblicato, si desume che gli emigranti partiti per paesi dell'Europa e del bacino del Mediterraneo nel quinquennio 1907-11 sarebbero stati in numero di:

288,774 nel 1907
248,101 nel 1908
226,355 nel 1909
248,696 nel 1910
271,065 nel 1911

Stando poi ai dati assunti presso la direzione generale di statistica, il numero dei passaporti rilasciati nel 1912 sarebbe stato di 308,073, cifra non mai raggiunta.

Secondo le regioni, dalle quali trae il suo contingente, la detta emigrazione, nell'ultimo anno del quinquennio a cui ci riferiamo, andrebbe così suddivisa:

	Emigranti partiti
Venete	85,990
Lombardia	52,672
Piemonte	35,777
Toscana	26,188
Emilia	25,705
Marche	9,269
Umbria	9,123
Abruzzi e Molise	4,374
Campania	4,155
Sicilia	4,204
Sardegna	4,040

Spezia	3,381
Liguria	2,326
Roma	1,651
Calabria	919
Basilicata	351

In quanto all'emigrazione in rapporto con i paesi verso i quali essa si dirige, riproduciamo i seguenti dati:

Emigranti diretti a paesi di Europa e del bacino del Mediterraneo nel 1911 divisi secondo i singoli paesi di destinazione.

EUROPA.

Settentrionale e orientale:

Russia europea	1,283
Svezia, Norvegia, Danimarca	117

Occidentale:

Gran Bretagna e Irlanda	3,510
Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo	2,472
Francia (compreso il Principato di Monaco)	63,370

Centrale:

Svizzera	88,777
Germania	64,950

Austria-Ungheria:

Austria (compresa la Bosnia-Erzegovina)	30,151
Ungheria	4,948

Meridionale:

Portogallo, Spagna	625
Gibilterra, Malta	528
Grecia, Turchia eur., Montenegro, Serbia, Bulgaria, Rumenia	3,235

AFRICA.

Algeria	1,295
Tunisia	2,525
Tripolitania	1,032
Egitto	1,910
Altri paesi	571

ASIA.

Turchia asiatica	277
----------------------------	-----

Come si desume dal relativo prospetto, le regioni che danno maggior contingente all'emigrazione continentale sono: il Veneto, la Lombardia, il Piemonte, la Toscana e l'Emilia, mentre, con grande prevalenza, tale emigrazione fa capo alla Svizzera, alla Germania, alla Francia (compreso il Principato di Monaco) ed all'Impero Austro-Ungarico (compresa la Bosnia-Erzegovina ed esclusa l'Ungheria).

Per ordine storico l'emigrazione nostra continentale precedette quella transoceanica. Essa però progredì gradatamente con questa, raggiungendo intensità altrettanto ragguardevole, il che si spiega con la causa comune, dovuta, sia all'accesso al mercato mondiale del lavoro, reso più facile per il perfezionamento dei mezzi di comunicazione e di trasporto, sia alla tendenza dei popoli ad estendere, sempre maggiormente, per ragioni economiche, la loro attività fuori dei confini della patria, in cerca di migliore fortuna, caratteristica questa delle progredite condizioni sociali dei tempi moderni.

E la intensità del fenomeno emigratorio, come si verifica per il nostro paese nelle due sue correnti naturali, transoceanica e continentale (verso l'Europa e i paesi del Levante) troviamo giustificata anche da condizioni speciali, determinate dalla scarsità, cui sono venuti a riparare i recenti gloriosi avvenimenti storici dell'Italia nostra, di colonie di proprio dominio verso le quali le correnti emigratrici possano dirigersi evitando il disseminarsi dei loro elementi nel mondo intero, fra le nazioni più aperte alla civiltà.

Se la tutela della emigrazione continentale può presentarsi più agevole in confronto di quella per l'emigrazione transoceanica, presentando meno svariate esigenze, determinate da minori distanze, non che la possibilità d'un più frequente flusso e riflusso da e verso la madre patria, essa però richiede provvedimenti, non meno indispensabili, specialmente in vista di dirigere le masse emigratrici verso quei centri nei quali maggiore sia la richiesta di lavoro, e meglio garantite appaiano le condizioni dell'operaio in rapporto sia della legge della domanda ed offerta di mano d'opera, sia delle condizioni create all'emigrante in confronto di quelle garantite dalle leggi ai cittadini del luogo.

Sostanziale è la differenza tra i provvedimenti che s'impongono per la tutela della emigrazione transoceanica, e per l'emigrazione continentale, quelli dipendendo specialmente dai contratti di trasporto e questi dal contratto di lavoro, mentre diversamente va regolata la giurisdizione a cui debbono essere sottoposte le vertenze eventuali, che da tale duplice forma di contratto abbiano a derivare.

Per quanto ha tratto all'emigrazione continentale, l'articolo 29 della legge sulla emigrazione del 31 gennaio 1901 dava facoltà al Governo di imporre condizioni per l'arruolamento degli emigranti, ed estendeva la competenza delle Commissioni arbitrali istituite per

decidere delle vertenze tra emigranti e vettori, pel fatto di contratti sorgenti dal trasporto di emigranti oltre oceano, alle controversie per risarcimento di danni dipendenti dal contratto di arruolamento. Tali disposizioni erano però soverchiamente generiche, onde l'esperienza le dimostrò come poco efficaci nella pratica. D'altra parte, speciali disposizioni mancavano in detta legge per la tutela dell'emigrazione continentale, a svolgere la quale si sentiva la necessità di adeguati provvedimenti legislativi.

A questo stato di cose, in parte, rimediava la legge del 17 luglio 1910, n. 538, la quale all'articolo 32-bis, stabilisce che opportune norme regolamentali debbano essere dettate: a) per l'applicazione dell'articolo 29 della legge del 1901 nei riguardi dei contratti di arruolamento di emigranti non compresi nel capo III della legge stessa, concernente la emigrazione transoceanica; b) le norme per disciplinare l'espatrio delle donne e dei minorenni a scopo di lavoro; c) le norme per il coordinamento delle istituzioni d'assistenza a favore dell'emigrazione continentale.

E, più efficacemente, allo stesso scopo provvede il disegno di legge testè approvato alla Camera, riguardante la tutela giuridica degli emigranti che, nel capo II, disciplina l'arruolamento di emigranti non transoceanici e le giurisdizioni probovirali per gli emigranti stessi, dettando norme speciali, di cui le più importanti riguardano la forma del contratto di lavoro per atto scritto, la licenza necessaria per l'assunzione di donne e di minorenni nei lavori all'estero, l'assicurazione dell'emigrante contro gli infortuni secondo le leggi italiane, quando si rechi in paesi nei quali l'assicurazione stessa non sia obbligatoria, il preavviso degli arruolamenti, la istituzione di apposita giurisdizione probovirale per decidere sulle divergenze sorgenti da detto contratto di lavoro, infine sanzioni penali atte a garantire l'esecuzione delle norme imposte agli assuntori di operai per l'esecuzione di lavoro all'estero.

Alla tutela della emigrazione continentale si provvede oggi a carico del fondo dell'emigrazione:

- a) Con sussidi a patronati istituiti nel regno per la protezione degli emigranti;
- b) Con l'assistenza legale in Europa, esercitata: da addetti dell'emigrazione istituiti, a Lucerna (Svizzera) — per la direzione dell'ufficio di protezione degli emigranti in Svizzera trasferiti da Ginevra; ed a Briey (Francia) — per la direzione di quella Regia Agenzia consolare dipendente dal consolato generale di Nancy; dai regi ispettori viaggianti della emigrazione presso la Regia Ambasciata a Parigi ed a Colonia, per la circoscrizione di tale consolato e di quelli di Düsseldorf — Saarbrücken di Dortmund e del Lussemburgo; e, infine, da un corrispondente del Commissariato investito delle funzioni di addetto

all'Ambasciata di Berlino, da un consolato di carriera a Berlino, e da un addetto al consolato di Monaco.

Le spese derivanti da questi servizi sarebbero le seguenti:

	Lire
Patronati in Europa	36,800
Id. nel Regno	161,000
Assistenza legale in Europa	5,000 (1)
Rimpatri e assistenza in Europa	2,800 (2)
Spese dell'Ispettore a Parigi	11,400 (3)
Id. in Colonia	23,500
Spese dell'addetto in Briey	20,000
Id. in Lucerna	26,000
Spese del corrispondente a Berlino	8,000
Spese dell'ufficio di Milano	50,000
Totale	344,600

Ad ovviare a che la tutela dell'emigrazione continentale gravasse quasi esclusivamente sul provento della tassa d'imbarco, che è a carico degli emigranti transoceanici, dispose la legge del 1910 che gli emigranti non compresi nell'articolo 6 della legge del 1901, ossia i continentali, i quali a scopo di lavoro si recassero per ferrovia all'estero, dovessero essere provveduti di una tessera del prezzo di una lira, in corrispettivo di facilitazioni di viaggio sulle ferrovie italiane e su quelle estere, il cui provento si devolvesse a beneficio del fondo della emigrazione. Se non che, detto provento si realizza oggigiorno in assai scarsa misura, e rimane quindi aperta la questione, se possano le spese per la tutela degli emigranti continentali gravare a carico dei transoceanici.

Tutela legale.

Questa consiste nell'assistenza degli emigranti all'estero, di fronte alle autorità ed ai privati: nella esecuzione delle garanzie ad essi estese dalle leggi locali; nei recuperi di somme ai medesimi dovute per infortuni sul lavoro o per assicurazioni riflettenti gli infortuni stessi,

(1) A calcolo.

(2) Id.

(3) Compresi gli stipendi, l'indennità di residenza, le spese di missione e quelle d'ufficio a calcolo.

NE. È necessario però osservare:

1° che i patronati dell'interno del Regno, ad eccezione dell'opera Bonomelli e dell'Umahitaria, si occupano anche dell'emigrazione transoceanica;

2° che l'Ufficio di Milano si occupa principalmente della repressione della emigrazione clandestina quasi tutta diretta in paesi transoceanici.

la invalidità e la vecchiaia; nella liquidazione di successioni e ricupero di somme da queste provenienti, ecc.

La tutela legale è affidata in Europa, come già abbiamo indicato, a vari addetti dell'emigrazione, mentre, con personale speciale si è recentemente provveduto alla esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Germania circa le assicurazioni operale.

In America la tutela legale, che è specialmente organizzata agli Stati Uniti, si esercita mediante uffici costituiti da avvocati, ai quali ricorrono i consoli, in tutti i casi nei quali occorre patrocinare le ragioni dell'emigrante in dipendenza delle cause più sopra accennate. E l'opera professionale degli avvocati è specialmente richiesta, per tale patrocinio, sia a senso delle norme procedurali del luogo, sia anche perchè, per trattare le dette questioni occorre particolare conoscenza delle leggi locali, che differiscono sensibilmente, data la specialità della materia, da Stato a Stato, con maggiore o minore tendenza a garantire ai sudditi esteri i rispettivi diritti nella misura in cui lo sono dalle leggi del paese di origine.

È allo studio un'organizzazione degli uffici legali degli Stati Uniti, a cui sovrintenderebbe quello di New York. Specialmente poi si interessa il Commissariato al modo di remunerazione di detti avvocati per risolvere la questione già da parecchio tempo sorta, se debbano i medesimi essere compensati con un onorario fisso, o con percentuali sull'ammontare delle somme recuperate a favore degli emigranti.

Le spese per la tutela legale gravano, in modo ragguardevole, sul bilancio della emigrazione, nel quale figurano, a quello scopo, 900.000 lire concernenti gli uffici legali, oltre alle somme stanziare per gli addetti dell'emigrazione.

Tenuto conto che la funzione degli uffici legali può distinguersi in *assistenza legale vera e propria* dell'emigrante e in *tutela amministrativa*, come specialmente accade nei casi di liquidazione di successione, e che, in genere, questa seconda forma di tutela non potrebbe esorbitare dalle mansioni consolari, è stato vivamente discusso se, parte almeno di dette spese, non debba essere assunta dallo Stato, e in questo senso, col seguente ordine del giorno del 22 maggio scorso, si è espresso il Consiglio dell'emigrazione.

« Il Consiglio dell'emigrazione:

Riconoscendo la necessità di una più intensa tutela degli emigranti italiani nei paesi di destinazione;

Riconoscendo, per ciò che riguarda gli Stati Uniti e il primo esperimento degli uffici legali istituiti presso alcuni consolati, la difficoltà pratica di tener distinta la tutela amministrativa (funzione dei consoli) della tutela legale (funzione specifica degli uffici legali);

Considerando che, coll'addossare al fondo per l'emigrazione le spese dell'una e dell'altra tutela, si forirebbe lo spirito della legge

del 31 gennaio 1901 sull'emigrazione, e si costituirebbe un pericoloso precedente creando, nei consolati italiani degli altri Stati esteri di forte afflusso di emigranti italiani il diritto a chiedere la estensione degli uffici legali alle proprie circoscrizioni:

fa voti

che la tutela legale sia estesa effettivamente a tutti i rapporti giuridici che ne abbiano bisogno, quali che siano le persone e le materie, aumentandosi all'uopo gli uffici e gli organi consolari,

che, per l'esercizio 1914-15, intervengano opportuni accordi fra il ministro degli affari esteri e la Commissione parlamentare di vigilanza sulla base di un'equa ripartizione di spese fra Ministero e Fondo della emigrazione, e con la cooperazione dei funzionari consolari e dell'emigrazione,

che, per l'esercizio 1913-14, gli eventuali aumenti di stanziamento siano contenuti negli stretti limiti del necessario ».

Per quanto poi ha tratto al personale speciale istituito per l'applicazione della convenzione italo-germanica per le assicurazioni operaie, comprendente, come già si è indicato, un corrispondente con funzioni di addetto al Consolato a Berlino, nonché un addetto al Consolato di Monaco, sorse viva opposizione in seno alla Commissione parlamentare di vigilanza sul fondo della emigrazione, a che gravino, sul fondo stesso, le relative spese, che sono inerenti di servizi consolari.

Disposizioni da attuarsi per regolamento a norma dell'articolo 32-bis della legge del 17 luglio 1910, n. 538.

In ordine allo adempimento di questa disposizione legislativa che disciplina numerose esigenze del servizio dell'emigrazione, abbiamo voluto chiedere informazioni del Commissariato dell'emigrazione, dal quale apprendiamo quanto segue:

« Per dare esecuzione a quanto prescrive l'articolo 32-bis della legge 1910 è stata istituita dal ministro Tittoni una Commissione composta di autorevoli parlamentari e di tecnici per preparare gli articoli del regolamento. La Commissione era suddivisa in due sotto-commissioni, la prima delle quali non si è mai radunata. Siccome la materia era vasta e non era prudente attendere, per la esecuzione del regolamento che la Commissione espletasse tutto il lavoro, si è provvisto a dar corso ai diversi regolamenti, man mano che erano pronti. Sono stati emanati i regolamenti per le lettere seguenti dell'articolo 32-bis: A, C, D, ed E, L.

« Per le altre lettere di detto articolo, i regolamenti si trovano allo studio.

« L'attuale Commissario generale, per quanto l'Ufficio manchi assolutamente del personale necessario, ha dato disposizioni perchè vengano ripresi gli studi e sia convocata la Commissione per concretare il regolamento ».

I servizi ai quali si è provveduto con disposizione regolamentare, sono quelli concernenti il numero e il grado dei medici militari, da adibirsi al servizio dell'emigrazione come commissari di bordo; le attribuzioni dei detti medici a bordo delle navi, il loro trattamento, l'ammontare delle competenze loro dovute, e ogni altro obbligo del vettore (1); i modi per provvedere il servizio sanitario e di sorveglianza a bordo delle navi in caso di deficienza di medici della Regia marina; le norme per la determinazione in modo permanente della cabina pel Regio commissario a bordo di ogni piroscafo in servizio di emigrazione; le norme per la scelta, e la destinazione degli ispettori all'estero, previsti dagli articoli 12 e 29 della legge, e per il passaggio, nel ruolo degli ispettori, degli addetti di emigrazione ritenuti idonei.

E poi allo studio il regolamento previsto alla lettera I (di detto articolo) per disciplinare tutto quanto si attiene all'assicurazione degli emigranti.

**Relazione annuale sui servizi dell'emigrazione
(art. 28 della legge sull'emigrazione).**

Circa la mancanza, per l'esercizio 1909-10, della Relazione annuale sui servizi della emigrazione, siamo in grado di riferire quanto appreso, in seguito a chiarimenti datici al riguardo dal Commissariato, tenendo qui presente la eventualità che le relazioni per gli esercizi 1910-11, 1911-12, 1912-13 non possano essere allestite all'atto della discussione del presente disegno di legge.

(1) Si tratta del regolamento per l'ordinamento degli ufficiali medici in servizio di emigrazione approvato con Regio decreto del 23 luglio 1911, n. 966.

Secondo le disposizioni in tale regolamento contenute sono destinati ai servizi di emigrazione 64 ufficiali medici della marina militare, di cui: a) un colonnello aggregato al Commissariato generale della emigrazione in Roma, quale consulente per tutte le questioni di ordine igienico e sanitario attinenti al servizio di emigrazione, con l'autorità di capo per il personale medico militare in servizio di emigrazione; b) un tenente-colonnello, che coadiuva presso il Commissariato il colonnello; c) due maggiori medici destinati uno a Napoli e l'altro a Genova presso i rispettivi ispettorati di emigrazione; d) sessanta capitani medici con le funzioni di Regio commissario a bordo dei piroscafi adibiti al trasporto degli emigranti.

Gli stipendi e le indennità spettanti ai detti ufficiali sono pagati dal Ministero della marina sul proprio bilancio, e il relativo importo è poi rimborsato dal Fondo della emigrazione.

Come fu spiegato nella nostra relazione sull'assestamento degli stadi di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1912-13, il maggior onere derivante dal detto ordinamento per il Fondo della emigrazione ascenderà a circa lire 150,000. Non prevedendosi che l'ordinamento stesso possa attuarsi a breve scadenza, detto maggior onere non viene impostato al presente bilancio, in cui, all'articolo 29, figura la somma già stanziata nei precedenti esercizi, per i medici della marina militare addetti ai servizi di emigrazione.

La relazione del Commissariato dell'emigrazione per il triennio 1910-12 è in compilazione; anzi è in parte già composta in stampa. Essa non ha potuto essere preparata prima, sia per il cambiamento avvenuto nel periodo di tempo suaccennato, del Commissario generale, per ben tre volte, sia perchè al Commissariato vi è deficienza di personale, il quale neppure basta ad assicurare i servizi quotidiani dell'ufficio, sia perchè l'ufficio ha dovuto accudire ad importanti lavori di carattere straordinario, quali sono quelli per l'applicazione del decreto di sospensione dell'emigrazione verso l'Argentina e per l'organizzazione di tutte le misure precauzionali dirette ad impedire che gli emigranti in partenza venissero contagiati dal colera e quindi respinti dai paesi di destinazione; ed, infine, per la tutela degli italiani espulsi dalla Turchia.

Per queste ragioni il Commissariato ha potuto iniziare i lavori necessari a preparare la relazione soltanto dell'autunno del 1912, dopo la conclusione della pace con la Turchia ed il ritorno dei nostri concittadini da quel paese.

Quest'anno il Commissariato intende presentare una breve relazione, in linguaggio piano ed accessibile a tutti, perchè si desidera che venga diffusa largamente.

Essa conterà di due parti e di una appendice statistica.

Nella prima parte verrà rappresentato, anche a mezzo di grafici a colori, il movimento emigratorio italiano (espatri e rimpatri) verificatosi in ciascuno degli ultimi tre anni e, complessivamente, nel triennio. Si studieranno brevemente le condizioni dei paesi da cui gli emigranti si partono per le varie destinazioni estere e si daranno i risultati di una inchiesta compiuta nelle provincie del Regno sulle cause e gli effetti dell'emigrazione. Questa parte della relazione conterrà anche notizie succinte ma complete del movimento di entrata ed uscita dei nostri agricoltori ed operai nei maggiori centri esteri di attrazione, indicando per ciascuno di tali paesi, le oscillazioni verificatesi nelle condizioni del mercato del lavoro locale del triennio chiuso col 1912 ed indicando eventualmente le possibilità d'impiego offerte tuttora da essi ai nostri lavoratori.

La seconda parte tratterà dei servizi di emigrazione tenendo presenti le nuove disposizioni legislative entrate in vigore con la legge del 31 luglio 1910, e con i regolamenti da questa legge disposti. I servizi di emigrazione verranno considerati distintamente, a seconda che essi sono svolti dagli uffici di tutela di Stato o dagli uffici di tutela privati ai quali il Commissariato ha assicurato un sussidio sul Fondo dell'emigrazione. Particolare sviluppo verrà dato alla trattazione dei servizi nuovi che fanno capo all'asilo degli emigranti, aperto dal Commissariato in Napoli nel 1909, all'ufficio dell'emigrazione per i confini di terra istituito in Milano nell'anno 1911, ed al servizio espletato dal Commissariato per l'attuazione del decreto di sospensione

dell'emigrazione verso l'Argentina e per la prevenzione e repressione dell'emigrazione clandestina per paesi di Europa e paesi transoceanici.

Si accennerà in seguito alla tutela specialmente esercitata a favore delle donne emigranti e dei minorenni non che alla difesa legale assicurata ai nostri emigranti nelle liti originate dalla esecuzione dei contratti di lavoro. Gli uffici a tale scopo istituiti presso i nostri consolati nei maggiori centri esteri d'attrazione degli emigranti verranno illustrati dalla relazione del Commissariato, nei loro scopi e nei risultati finora ottenuti, che sono piuttosto lusinghieri.

La relazione conterrà un dettagliato esame degli Istituti privati di tutela esistenti in Italia e delle diramazioni loro.

L'appendice sarà costituita da tavole statistiche, nelle quali verrà fatta l'analisi della corrente emigratoria italiana verificatasi nel triennio, e della immigrazione italiana nei diversi paesi di destinazione.

Verrà anche messa in luce la pagina attiva della emigrazione nostra, quella, cioè, relativa alle rimesse che gli emigranti inviano in Italia, distinte per paesi di provenienza e confrontate con quelle avutesi in ciascuno dei dodici anni precedenti.

Situazione patrimoniale del fondo per l'emigrazione.

La situazione patrimoniale al 30 giugno 1911 era rappresentata dai seguenti elementi:

Attività.

1° Contante esistente presso la Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	L.	765,827.14
2° Valori di proprietà del Fondo per l'emigrazione:		
a) rendita italiana 3.50		
per cento	L.	11,680,404.78
b) obbligazioni ferroviarie		
3 per cento	"	1,410,759.68
c) certificati ferroviari 3.65		
per cento	"	704,247.05
		" 13,795,411.51
3° Immobili, mobili, libri, ecc.	"	633,620.56
4° Somme da versare o da riscuotere (residui attivi)	"	790,919.67
		" 790,919.67
	L.	16,005,778.88
Passività.		
Somme da pagare (residui passivi)	"	1,556,746.81
	L.	14,449,032.07

La situazione patrimoniale sopra indicata comprende partite disponibili ed altre non disponibili per l'oggetto cui sono destinate.

Se, dall'ammontare del patrimonio netto in . . .	L.	14,449,032.07
si detraggono le partite non disponibili e cioè il valore dei fabbricati, tettoie, ecc. in . . .	L.	296,167.68
dei diritti su beni immobili (1) . . .	»	300,000.00
dei mobili e della biblioteca . . .	»	58,452.88
	L.	654,620.56
e se a tale somma si aggiunge il residuo di cassa disponibile (2) in . . .	»	70,158.03
		<hr/>
in complesso . . .	L.	724,778.59
		<hr/>
si ha la somma in . . .	L.	13,724,253.48
		<hr/>

che rappresenta la parte del fondo disponibile al 30 giugno 1911 costituita da titoli di Stato o garantiti dallo Stato acquistati a tutto il 30 giugno 1911 e dalla somma da impiegare allo stesso giorno in titoli fruttiferi.

La somma sopra indicata rappresenta gli impieghi degli avanzi effettivi di bilancio verificatisi nei vari esercizi dal 1901-902 secondo i conti consuntivi come risulta dal seguente prospetto:

(1) Fondo di cassa al 30 giugno 1911	L.	765,827.14
più residui attivi, come sopra	»	790,219.67
		<hr/>
	Totale	L. 1,556,746.81
meno residui passivi (spese effettive)	»	1,486,588.78
		<hr/>
rimanenza da reinvestire	»	70,158.03
		<hr/>

(2) Ipoteca sopra stabili in New York a garanzia della somma versata a carico del fondo della emigrazione per la costruzione di un ospedale italiano in quella città.

**Entrate e spese accertate dal 1901-902 al 1911-912 e avanzo realizzato
in ogni esercizio finanziario.**

	Entrata effettiva accertata	Spesa effettiva accertata	Avanzo
Esercizio 1901-902	2,078,455.82	598,647.76	1,539,808.06
Id. 1902-903 e variazioni nei residui degli eser- cizi preced.	2,446,478.43	885,663.44	1,560,809.99
Id. 1903-904 id.	2,323,182.06	914,265.54	1,408,916.52
Id. 1904-905 id.	2,798,609.94	1,049,662.65	1,748,947.29
Id. 1905-906 id.	3,751,707.47	2,191,588.09	1,560,119.38
Id. 1906-907 id.	4,063,558.42	1,508,070.96	2,555,488.06
Id. 1907-908 id.	2,494,087.32	1,868,579.36	565,507.96
Id. 1908-909 id.	3,344,902.69	2,145,422.19	1,199,480.50
Id. 1909-910 id.	3,438,350.66	2,498,659.96	939,690.70
Id. 1910-911 id.	3,801,003.97	3,014,202.89	786,801.08
Id. 1911-912 id.	3,216,334.84	3,262,095.77	45,760.93
Totali	33,696,666.62	19,876,858.01	13,819,808.61

Per l'esercizio 1911-12 si era previsto un disavanzo di lire 1,379,917, nella considerazione delle minori entrate che si sarebbero verificate in seguito alla sospensione dell'emigrazione per l'Argentina e alle condizioni della salute pubblica, nonché per le maggiori spese previste in dipendenza delle misure sanitarie.

Col consuntivo dello stesso esercizio si è verificato un disavanzo di sole lire 45,000 circa. A tale disavanzo si provvede coi soli fondi di cassa senza alienazione di titoli fruttiferi, la cui consistenza, al 30 giugno 1912, è quasi identica a quella dell'esercizio precedente, meno lire 15,937.75 rappresentante la quota di ammortizzo dei certificati ferroviari 3.65 per cento e delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento sorteggiate per il rimborso.

Per l'esercizio 1912-913, si prevede, secondo il progetto di assestamento, un avanzo, il quale, insieme a parte dei fondi di riserva che

non saranno erogati, è stato già rinvestito in buoni del tesoro. Quindi l'importo dei titoli esistenti al 30 giugno venturo, sarà superiore a quello esistente al 30 giugno 1912.

Infanto, da ciò che abbiamo esposto, risulta assolutamente infondata qualsiasi preoccupazione circa la consistenza del fondo della emigrazione, il quale, malgrado le circostanze poco propizie che influirono sulle risultanze dell'esercizio 1911-12, e, cioè, le spese eccezionali sostenute nei porti d'imbarco per effetto delle condizioni sanitarie del Regno, e i minori proventi della tassa d'imbarco durante il periodo di sospensione della emigrazione verso il Plata, continuò nella sua ascesa, fino ad oggi, *mentre mai, dal giorno in cui andò in vigore l'organismo di tutela della emigrazione creato dalla legge del 1901, occorre, per la tutela stessa, di addivenire ad alienazione di capitali.*

Essendo molto tardiva la presentazione dei bilanci consuntivi, i quali, a tutt'oggi, furono presentati al Parlamento soltanto per i primi sei esercizi della gestione del fondo della emigrazione (ossia fino a tutto il 1905-906) abbiamo creduto opportuno di chiedere, in proposito, chiarimenti all'Amministrazione, e ci viene risposto quanto segue:

« L'articolo 28 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, non contiene alcuna disposizione riguardo ai consuntivi del Fondo per l'emigrazione, mentre l'articolo 181 del regolamento 10 luglio 1901 prescrive che il Conto consuntivo sia esaminato ed approvato dalla Commissione di vigilanza e poi inviato alla Corte dei conti coi rispettivi documenti.

« Ciò porta ritardo nella presentazione del consuntivo al Parlamento, poiché esso deve essere accompagnato dalla deliberazione della Corte dei conti e dalla relativa relazione.

« Il ritardo proviene:

1° dalla necessità di mandare alla Corte, non solo le tabelle e i documenti, ma anche le copie dei registri dell'entrata e della spesa. Tali copie, che possono essere fatte solo dopo la chiusura dell'esercizio, importano un certo periodo di tempo anche perchè, per la scarsità del personale di ragioneria, lo stesso è appena sufficiente al normale andamento del servizio;

2° dal fatto che la Corte dei conti, essendo investita dell'esame di cosa nuova e per la quale non ha alcun elemento di fatto, deve procedere ad una minuziosa verifica del conto, in confronto ai documenti. Il che, trattandosi di numerose partite di entrata e di spesa, rendiconti, contabilità speciali, ecc., importa necessariamente un lungo spazio di tempo;

3° dalle eventuali osservazioni e richieste da parte della Corte le quali portano la necessità di risposte dell'Amministrazione, di verifiche, riscontri, ecc.

« Ad evitare tali inconvenienti, dipendenti dalla mancanza del *riscontro preventivo*, provvide la legge 17 luglio 1910, n. 538, estendendo alla gestione del Fondo il controllo e la giurisdizione della Corte dei conti nei modi da determinarsi dal regolamento.

« Tale regolamento, approvato col Regio decreto 16 maggio 1912, n. 556, applica il detto controllo a partire dal 1° luglio 1912.

« Dall'esercizio 1912-13 pertanto, il bilancio del fondo è assoggettato allo stesso controllo preventivo degli altri bilanci dello Stato, ed, a partire dal 1° luglio 1912, la Corte dei conti esercita su di esso regolarmente la sorveglianza sulle entrate e sulle spese.

« È così possibile che, a partire dall'esercizio 1912-13, il Conto consuntivo possa essere compilato, parificato al Parlamento insieme ai bilanci di previsione e di assestamento ».

Di queste spiegazioni prende atto la vostra Giunta, augurandosi che il controllo parlamentare sulla gestione del fondo per la emigrazione possa in avvenire verificarsi, di volta in volta, per ogni singolo esercizio, senza quel soverchio ritardo, che impedisce di poter seguire lo svolgimento della gestione stessa, nelle sue vicende recenti, come è indispensabile perchè il controllo stesso possa riescire efficace.

* *

Dai dati statistici, che abbiamo creduto opportuno di citare nella nostra relazione, la emigrazione italiana raggiunge oggi, nella sue due forme, transoceanica e continentale, una cifra superiore ai 600,000 partenti.

Per quanto, in passato, questa cifra sia stata già superata, e particolarmente nel 1907, in cui la sola emigrazione transoceanica presentò un contingente di circa 400,000 persone, pur tuttavia nessuna causa speciale appare prevedibile, di una eventuale sosta nelle nostre correnti emigratrici.

Laonde il fenomeno emigratorio si presenta costante pel nostro paese ed esige che, ad intensificarne la tutela, volgasi, con sempre maggior cura, l'azione dello Stato. Ed, invero, ci conforta l'accertare che oggi, in quel senso, tale azione vada senza tregua spiegandosi mercè l'opera del Commissariato, come ne fanno fede, oltre allo svolgimento dei servizi, la designazione, per parte del Commissariato stesso, dei molteplici problemi, ai quali occorre dare conveniente soluzione, perchè l'opera di tutela suaccennata possa spiegarsi in modo veramente efficace.

Due questioni fondamentali, e direi quasi pregiudiziali, si affacciano, l'una riguardante i limiti entro i quali detta tutela deve svolgersi perchè non abbia a contrastare col principio di libertà, che garantisce ad ogni cittadino di esplicare anche fuori dei confini della

patria, la propria attività, dove e comunque gli talenti, l'altra concernente gli interessi propri della emigrazione, ai quali deve provvedere il fondo appositamente costituito a carico degli emigranti stessi, senza che, allo Stato, possa essere consentito di valersi, in alcuna guisa, di quel fondo per scopi di *carattere statale e che non abbiano stretta attinenza ai detti interessi.*

Per quanto ha tratto alla prima delle suaccennate questioni, occorre ricordare che il legislatore del 1901, non intese già frenare la emigrazione ma volle specialmente garantire che la tutela della emigrazione stessa si informasse al concetto di impedire che l'esodo dei connazionali all'estero, a scopo di lavoro, in masse numerose, venisse a perdere quel carattere di spontaneità, oltre alla quale, la libertà sconfinata di emigrare avrebbe potuto risultare a danno dello stesso emigrante, non che dello Stato, in rapporto con le sue proprie altissime esigenze interne, di carattere etnico, economico e sociale.

A questi fini mirano le disposizioni della legge che vietano la eccitazione ad emigrare, sia che provenga dall'opera degli agenti di emigrazione all'interno, o da azione di Stati esteri diretta a provocare, *artificialmente*, la emigrazione del nostro paese. E, in recente occasione, tale lodevole tendenza ebbe ad affermarsi col provvedimento che ha recentemente dato luogo ad importante discussione in Parlamento, relativo alla negata patente per viaggi diretti al Brasile, e sovvenzionati da quello Stato, a Compagnie di navigazione italiane già, peraltro, munite di patente per la linea al Plata, con scalo a Rio Janeiro ed a Santos.

L'altra questione fondamentale richiama anche maggiormente la nostra attenzione, in quanto incombe quasi costantemente sullo svolgimento di vari servizi, quali ad esempio quello per le spese relative alle operazioni di leva all'estero, alle scuole italiane in America, alla assistenza ospitaliera, alla tutela legale, e ad altre forme di tutela dell'emigrante, che, giustamente, si ritiene, non debbano, in modo esclusivo, gravare sul fondo della emigrazione, rientrando in parte, almeno, in quella suprema funzione di Stato, che si riferisce alla protezione dei cittadini fuori dei confini della patria e che lo Stato stesso esercita, all'estero, a mezzo della sua rappresentanza diplomatica e consolare.

Si tratta di argomento gravissimo, a cui si connettono le direttive dell'azione dello Stato in applicazione degli istituti creati dalla legge per la speciale tutela della emigrazione, e la vostra Giunta deve far voti perchè non perduri, al riguardo, quella incertezza che potrebbe ingenerare, in modo permanente, e tale da rendere più tardi difficile lo sradicarlo, un sistema che tenda a confondere le spese alle quali può provvedersi attingendo al fondo della emigrazione con quelle che, a prescindere dalla esistenza del fondo stesso, debbono gravare sul

bilancio dello Stato. Ed a tale voto ci induce la considerazione degli ingenti interessi a cui' devesi provvedere col fondo suddetto, che lo Stato opportunamente ha creato, in presenza delle speciali condizioni del fenomeno emigratorio per l'Italia, e che il Parlamento deve imperiosamente volere che si mantenga intatto, ascoltando, così, la voce di ben cinque milioni e mezzo di italiani residenti all'estero.

Ed espresso questo voto, vi preghiamo di volere, onorevoli colleghi, accordare il vostro suffragio al presente disegno di legge.

FALLETTI DI VILLAPALLETTO, *relatore*.

Disegno di Legge della Commissione identico a quello del Ministero.

Tornata dell'11 giugno 1913.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1913-14.

PRESIDENTE — L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1913-14.

Se ne dia lettura.

SCALINI, *segretario, legge: (V. Stampato n. 1337-A).*

PRESIDENTE — La discussione generale è aperta ed ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari, il quale ha presentato i seguenti ordini del giorno:

« La Camera, convinta che il Fondo di emigrazione non possa essere altrimenti distratto per costruzioni o stazioni similari di ricovero nei porti di imbarco e sbarco del Regno, passa alla discussione degli articoli ».

« La Camera invita il Governo a nominare una Commissione composta di persone idonee, imparziali, competenti, versate nel mondo degli affari e di pratica esperienza, col mandato di recarsi al Brasile per studiare colà le condizioni della nostra emigrazione ed i nostri rapporti commerciali con quella Repubblica e di riferirne in congruo termine ».

CAVAGNARI — Non vedo l'onorevole ministro. Forse lo sostituisce l'onorevole sottosegretario di Stato?

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli esteri* — Sì; non me ne crede capace?

LAVAGNARI : Tutt'altro, e approfitterò di questa circostanza per farle un augurio; l'augurio che ella, senza voler tarpare le ali al suo collega principale, (Harifà) possa quanto prima assumere le funzioni di titolare. (Oh! oh! — Si ride).

Onorevoli colleghi, mi sono deciso a parlare su questo bilancio non tanto per dirvi cose nuove, che non saprei trovare, quanto per secondare una consuetudine; convinto come sono che per certe questioni, qualunque possa essere la lungimirante esperienza e la larghezza degli impegni degli uomini che si succedono al Governo, possa sempre trovare applicazione il motto: *repetita juvant*.

Ho letto con attenzione la pregevole relazione dell'onorevole Falletti e dico il vero che il mio compito, dopo quella lettura, è di molto facilitato perchè non ho che a seguire la sua elegante e savia prosa. (Bene!)

Egli, onorevole ministro, (Oh! oh!) lo dico sempre con quella intonazione d'augurio, comincia col fare una considerazione molto esatta (la quale prova come e quanto la Giunta del bilancio si preoccupi del corretto andamento dell'azienda dell'emigrazione non solo per quanto concerne la spesa, ma anche il personale che vi è addetto) richiamando la legge del 17 luglio 1910, la quale si propose, con fine molto esatto e ben veduto, di dare un assetto all'organico del personale dell'emigrazione.

L'onorevole relatore, ricordando molto opportunamente la genesi dell'articolo 7, ci dice come quella legge, sanzionando il nuovo organico, avesse inteso di dare all'Amministrazione un assetto veramente organico e tale che i suoi funzionari potessero fruire di tutte quelle garanzie e di tutti quei vantaggi, che meritano coloro che l'attività e l'intelletto dedicano alla azienda dello Stato nei suoi diversi rami.

Ma, come egli ha giustamente osservato, occorre disciplinare meglio i servizi, perchè l'applicazione di quell'organico non ha dato quei risultati, che eravamo in diritto di attendere, appunto perchè la proliferazione, dirò così, dei servizi dell'emigrazione in altri Ministeri (Si ride) è stata spinta ad un grado che mi pare eccessivo. E mi spiego: Dei cinque ispettori designati pel servizio d'imbarco tre soli furono adibiti a quest'ufficio; gli altri furono invece applicati in altri Ministeri. Non solo; mà mentre gli impiegati da 18 salirono, almeno nominalmente, a 48, all'emigrazione ve ne sono soltanto 39; gli altri sono disseminati negli altri Ministeri, non escluso nemmeno quello dell'agricoltura; e non so con quale proposito.

Ora, vorrei richiamare anch'io il ministro, come lo ha fatto la Giunta del bilancio, alla esatta osservanza della legge del 1910, per modo che i funzionari adibiti ad un servizio non possano essere da questo distratti e sostituiti con avventizi, che non possono avere quella maturità di consiglio, nè quell'attitudine speciale necessaria ai fun-

zionari, per adempiere a mansioni così speciali e così delicate, come quelle che concernono l'emigrazione.

Questa era la prima raccomandazione che desideravo fare. Ma vi ha di più. E qui mi richiamo all'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare, rievocando quanto è detto al capitolo 43, che, direi quasi, per edificazione della Camera voglio leggere in tutta la sua estensione. L'articolo 43 riguarda i « ricoveri, asili provvisori per gli emigranti, stazioni di isolamento (spese di progetti, acquisto di terreni, di costruzione, di affitto di stabili e piroscafi, di adattamento, di arredamento e di funzionamento), indennità e compensi al personale sanitario, amministrativo e di servizio, compensi speciali in casi di epidemie ».

E per questo solo capitolo, disseminate in tanti rigagnoli senza controllo, direi quasi formalmente, sono stanziati 450 mila lire!

Ora sarebbe bene si specificassero un po' meglio queste partite agglomerate qui, perchè con questo stanziamento complessivo così ingente non possiamo essere sufficientemente illuminati e non sappiamo quanto si spende e si può spendere per le costruzioni dei ricoveri.

Ma v'è di più. L'onorevole relatore fa la storia degli oscillamenti del pendolo intellettuale del Consiglio di emigrazione; (*Si vide*) perchè questa dei ricoveri è una questione, la quale si può dire risalga per lo meno a dieci o quindici anni addietro e non è stata ancora definita. Ricordo che noi abbiamo sempre portato qui la nostra parola per far sentire ai Governi (non dirò ai Consigli di emigrazione, che andavano allora in nostra sentenza) la inopportunità di adibire il fondo dell'emigrazione, il quale sale oggi a tredici o quattordici milioni, a costruzioni, spendendo grosse somme per la tutela dell'emigrazione nei porti d'imbarco, dove cioè essa è meno sentita, o, dirò meglio, meno richiesta.

Ebbene, il Consiglio d'emigrazione seguì queste norme per parecchio tempo e disse sempre che le costruzioni di ricoveri o osterie o alberghi, come si vogliono chiamare, non dovevano gravare sul fondo dell'emigrazione, ispirandosi al criterio che le somme debbono essere spese secondo la destinazione della legge, e che la protezione degli emigranti, come ho detto più che nei porti d'imbarco, è necessaria dal giorno dell'imbarco e dall'approdo in paese estero.

Ma poi, non so se per mutare d'eventi o di persone, il Consiglio rimise in discussione questa questione, che per noi costituiva già una specie di cosa giudicata. E anche l'onorevole Falletti nella sua relazione osserva che in questi ultimi tempi, e sotto pretesti diversi, si tende a riaprire la questione se si debbano o no costruire ricoveri o alberghi per i nostri emigranti, invocandosi le Commissioni sanitarie e perfino quel disastroso inquinamento che alle volte viene a serpeggiare

fra noi, ed il cui nome non voglio ricordare perchè nefasto. Tutto si adopera, pur di tentare di riaprire questa questione, la quale dovrebbe, per me, essere sepolta per sempre.

Poichè dunque il Consiglio dell'emigrazione non è così fermo nei suoi giudicati come dovrebbe, io pregherei la Camera, assente la Giunta del bilancio e il Governo, di affermare una volta per sempre che il fondo dell'emigrazione non debba essere adibito a scopo di costruzioni, sotto alcun nome, sotto alcuna specie e forma, a meno che non si voglia sciupare un patrimonio che deve servire, ripeto, giorno per giorno per i bisogni contingenti della nostra emigrazione.

Imperocchè a questo io vorrei arrivare: vorrei che il fondo si elevasse di tanto, da poter costituire un cospicuo capitale, sufficiente a provvedere a tutti i servizi, in modo da permettere di abolire quella ignominia costituita dalla famigerata tassa delle otto lire, che pesa sulla fame e sulla miseria.

Ecco perchè io spero nell'autorevole assentimento dell'onorevole sottosegretario di Stato, anche perchè la esplicita affermazione che i fondi dell'emigrazione non debbano servire per costruzioni varrà a togliere da questo bivio il Commissariato dell'emigrazione.

E un'altra questione, onorevole sottosegretario di Stato, io mi permetterò di sottoporre alla sua saggezza. Allorquando in nome di una fraterna solidarietà, alla quale m'inspiro sempre anche se talvolta sono costretto, con l'amarezza nel cuore, a farvi eccezione, mosso da condizioni miserrime che non ammettono che l'interpretazione vera ed esatta delle cifre (perchè mentre da un lato si lascia parlare la solidarietà del cuore, dall'altro si lasciano in abbandono quelli che si devono proteggere) allorquando si parlò della famosa fusione e si volle che il fondo dell'emigrazione destinato a quelli che passano gli oceani dovesse servire anche per l'emigrazione continentale, io ricordo che combattei questa tesi dicendo che una specie di tradimento si faceva all'emigrazione transoceanica, se coi suoi fondi, attinti sulla fame e sulla miseria, si soccorrevano sia pure altre miserie, alle quali però avrebbe dovuto provvedersi con altri cespiti, con altri fondi.

Noi insistemmo anche perchè si facessero due bilanci, appunto per trovare i fondi per sussidiare tanto l'emigrazione transoceanica, quanto l'emigrazione così detta continentale. Invece si è voluta fare la fusione, ma le cifre non si possono fondere e, se anche si fondono, conservano sempre un po' di autonomia in certe parti.

Ed ecco che cosa è accaduto: che l'emigrazione transoceanica concorre per le spese dell'emigrazione temporanea per quattro quinti quasi del totale importo e forse in proporzione maggiore. Infatti, secondo la relazione della Giunta generale del bilancio, le spese per l'emigrazione temporanea sono così ripartite:

Patronati in Europa	36,800
Patronati nel Regno	161,000
Assistenza legale in Europa	5,000
Rimpatri ed assistenza in Europa	2,800
Spese dell'Ispettorato a Parigi	11,400
Spese dell'Ispettorato in Colonia	23,500
Spese dell'addetto in Briey	20,000
Spese dell'addetto in Lucerna	26,000
Spese del corrispondente a Berlino	8,000
Spese dell'ufficio di Milano	50,000

In totale 344,600 lire. E sapete per quanto concorrono quei biglietti ferroviari che abbiamo concesso? Per 80 mila lire, è detto nel bilancio preventivo; ma in realtà, come mi suggerisce l'onorevole Di Cesarò, appena per 20 mila!

E qui faccio di passaggio un'osservazione; l'osservazione che mentre l'onorevole Luigi Rossi ci aveva dato la bella abitudine di fornirci quelle pregevolissime relazioni da cui attingevamo tante buone notizie, ora invece abbiamo dei consuntivi che risalgono, come ho letto nella relazione, nientemeno che al 1905 e al 1906. Come volete dunque che noi possiamo essere illuminati per discutere con conoscenza di causa? Senza i lumi delle cifre potremmo dire delle sciocchezze; s'intende che parlo per conto mio. *(Si ride)*.

Del resto sono lieto di constatare (e dico lieto per informare le mie conclusioni ad un senso di soddisfazione) che questa emigrazione continentale viva alle spalle della emigrazione transoceanica. Ma si crede sul serio che questa condizione di cose possa durare?

Ma vi sono poi altre questioni da sollevare: per esempio quella della tutela legale.

Capisco benissimo che i legali sono necessari dappertutto. Anche io appartengo a questa categoria e non ne posso dir male. *(Si ride)*.

Se non erro, onorevole sottosegretario di Stato, l'ufficio legale per il patrocinio degli emigranti esiste solo negli Stati Uniti; negli altri luoghi delle Americhe di uffici legali non si parla. Eppure, come rilevo da un opuscolo che ho qui e serve ad illustrare le mie idee, noi abbiamo agli Stati Uniti una, chiamiamola così, vegetazione emigratoria di 1,780,000 emigranti, al Brasile di 1,500,000, nell'Argentina di un milione.

Ora, è possibile che la necessità delle liti si senta solamente negli Stati Uniti? Perché dunque negli altri paesi (per esempio nel Brasile, anche un po' troppo calunniato, ove sono 1,500,000 italiani) l'ufficio legale non c'è? E le spese dell'ufficio legale degli Stati Uniti sapete a quanto ammontano? All'incirca a 300 mila lire.

Ora io vorrei vedere quanti ricuperi si sono fatti con queste 300 mila lire. Ma poi, come ho già detto altra volta, quando si tratta

di ricupero le spese vive dovrebbero farsi pagare prima. E questo fondo non dovrebbe gravare sulle spese generali della emigrazione.

Io non desidero fare della maldicenza, ma non vorrei che questo ufficio legale fosse un richiamo di liti! Perché, come dico, non sono convinto che lo spirito litigioso si sia rifugiato solo agli Stati Uniti sia dal lato dei rapporti di dare ed avere con gli industriali, sia dal lato degli infortuni o d'altro! Disgraziatamente, di liti ce ne saranno per ogni dove: anche all'Argentina, anche nel Brasile.

Ma io non so come in quelle altre regioni questa gente se la possa cavare senza ufficio legale. E laggiù invece abbiamo mandato degli azzeccarbugli in gran numero; e dico azzeccarbugli in senso buono, perché sono persuaso anzi che toglieranno di mezzo i garbugli.

Poi avrei bisogno di un chiarimento.

Ho trovato (in materia di cifre non sono mai stato mente profonda) delle ipoteche sull'ammontare del patrimonio netto che si dice di 14 milioni. Ma è netto per modo di dire: perché, se dobbiamo diffalcare quelle 236 mila lire, a cui si fa ascendere il valore dei fabbricati, e le 300 mila lire per diritti su beni immobiliari, di cui non ho capito il significato (perché vorrei domandare quali stiano questi diritti immobiliari, diritti ipotecari)...

FALLETTI, *relatore* — Concernono l'ospedale di Nuova York.

CAVAGNARI — Se si tratta di somme che vanno destinate ad ospedali, è un altro affare, quantunque io sia di parere che, se si facesse un poco di propaganda, si potrebbe ottenere qualche cosa, senza attingere a questo fondo.

Ora, se mi fosse permesso, chiederei di chiudere le mie osservazioni riportandomi a quanto dice l'ottimo relatore nelle sue conclusioni, riguardo alla separazione, alla discriminazione delle spese concernenti i servizi che dipendono dal Ministero degli esteri, da quelle che debbono caricare il fondo per l'emigrazione.

A questo proposito, mi pare che, l'altro giorno, sia stato presentato un disegno di legge per le scuole, che mi piace.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* — È stato approvato stamani.

CAVAGNARI — L'ho votato anch'io: perchè sono un buon figliuolo.

Dunque vorrei che si facesse una discriminazione delle spese per i servizi che dipendono dal Ministero degli esteri, da quelle che debbono far carico al fondo dell'emigrazione; perchè, per esempio, anche per quanto riguarda la sorveglianza ai confini, ho visto qualche cosa che mi pare esorbiti un po' e che concerne l'emigrazione clandestina. Anche questa spesa mi pare che dovrebbe gravare sui fondi del bilancio degli esteri: perchè il fondo dell'emigrazione non deve occuparsi dell'emigrazione clandestina, bensì dell'emigrazione vera. Non ricordo le cifre

che concernono questo punto; ma m'è parso che fossero di qualche rilievo. Dunque dobbiamo pensare anche a questo; tanto più che, nei confini, ci sono uffici a Milano.

Ed ora, onorevole sottosegretario di Stato (parlo di materia di cui ci siamo già intrattenuti), vorrei ancora raccomandare al Governo d'essere molto cauto e prudente nei problemi che riguardano il convogliamento, l'indirizzo della nostra emigrazione.

Io ho dovuto criticare qui, e con pena, quel famoso decreto che fu oggetto di una grande discussione.

Anni sono io sentiva nominare il Brasile ma non sarei esatto se vi dicessi che lo conosceva: adesso lo conosco un poco meglio attraverso alcuni opuscoli che ho qui e di cui non voglio infliggervi la lettura, e quel famoso consolato, di cui ci siamo occupati per parecchio tempo.

Orbene, io ho letto in questi opuscoli delle considerazioni degne di tutta l'attenzione della Camera e del Governo. Mentre respingiamo certe condizioni di favore che vengono fatte da parte di alcuni Stati che vogliono avviare una corrente di traffico più attivo, e mentre vediamo altre nazioni che prendono il nostro posto e ne ricavano i maggiori vantaggi; leggo qui una cifra; che da una parte mi consola, e dall'altra mi addolora. Nel 1911 noi abbiamo esportato dal Brasile per oltre 50 milioni e vi abbiamo importato per 19 milioni circa. Inoltre la condizione dei nostri connazionali in alcune regioni del Brasile è attualmente florida; ho letto altre volte, e potrei ripeterle, le note delle rimesse di denaro da quel paese, che sono veramente confortanti; ho letto delle descrizioni del Brasile che sono anche molto lusinghiere, nelle quali si dice che di tutta l'America il Brasile è l'unico paese dove il nostro contadino possa trovare il modo di diventare proprietario, con metodi e sistemi che consentano di poterlo divenire in breve tempo, mentre questo non è punto consentito negli Stati Uniti, nè nell'Argentina.

Si fanno delle fosche descrizioni delle *fazende* mentre abbiamo qui alle porte di Roma delle caverne; e certe abitazioni, che farebbero pietà non so a chi. Invece ho letto delle descrizioni per cui si dovrebbe dire che il Brasile è una specie di paradiso terrestre. Ora io non credo certo che tutte le diverse regioni del Brasile si trovino in questa condizione, ma questi scrittori obbiettivi e senza preconcetti ci fanno sapere quali sono i dipartimenti nei quali convenga convogliare la nostra emigrazione.

Bisogna pensare che le nostre Camere di commercio, che si dolgono di questi provvedimenti, debbono avere un criterio per sapere se i nostri connazionali debbano, o no, recarsi all'estero. Occorre pensare se i nostri agenti, i quali vanno dal Governo ad impetrare una migliore attività di comunicazioni; abbiano proprio perduto il bene dell'in-

telletto e debbano essere soffocati dai concetti, che vengono dal potere centrale, il quale si comprende che possa guardare il Tevere, ma non si comprende che possa andare ad applicare nel mondo, che ha divinato Colombo, criteri che possono valere per il biondo Tevere, ma che non valgono per quei larghi incommensurabili specchi di mare e per quelle terre benedette dal cielo.

Sacrifichiamo sull'altare della burocrazia, che vuol tutelare troppo da vicino la emigrazione, invece di lasciarla libera, e invece non curiamo di eliminare quella emigrazione clandestina, che oltrepassa le 50 mila persone all'anno! Ecco che cosa facciamo! Sarebbe tempo di pensarvi un poco seriamente!

Adesso non vorrei che il Cile, il quale doveva concorrere per la metà a sovvenzionare la linea di navigazione (quelle sono sovvenzioni, che mi piacciono, perché non partono da noi, e, se partono da noi, per una parte sono destinate ad avere una vita temporanea) che il Cile, dico, imitasse l'esempio del Brasile; ma intanto è certo che abbiamo perduto un paio di milioni all'anno, respingendo il sussidio che veniva dal Brasile. Oggi o domani forse ci decideremo a darli noi. Siamo fatti così; quando facciamo uscire i danari dalle nostre casse siamo soddisfatti perché facciamo dei periodi ampollosi, diciamo: vedete, il nostro contribuente è così paziente, così patriottico che non bada a sacrifici per avviare i commerci. I periodi corrono, ma i quattrini corrono anche più dei periodi.

Io non voglio più oltre intrattenere la Camera. Veda il Governo di provvedere ai nostri emigrati che si trovano in condizioni poco agiate od anche disagiate. Veda il Governo di provvedere e sappia che uno dei modi più efficienti per tutelare la nostra emigrazione è quello di moltiplicare i nostri rappresentanti all'estero, per modo che, ovunque il nostro contingente di emigrati si affermi, ivi sia un rappresentante della patria, che affidi sulla tutela, che la patria, anche oltre i mari intende di dare ai suoi figli!

Veda il Governo di non lesinare questi mezzi, perché noi abbiamo dovuto constatare, prima dai banchi nostri, lo si ripeté poi più di una volta dal banco del Governo, che la nostra emigrazione ha contribuito largamente a risolvere la nostra crisi economica, e se può parere che per un momento vengano a mancare le braccia nel nostro paese, queste braccia poi ritornano, e ritornano in condizioni di prosperità e di progresso.

La nostra emigrazione deve dunque essere cura precipua dello Stato e per i sentimenti che ci legano ai nostri cari fratelli e per il tornaconto che noi dall'emigrazione ricaviamo. *(Bene!)*

PRESENTANTE — Ha facoltà di parlare l'onorevole Luigi Rossi.

ROSSI LUIGI — In questo scorcio di sessione e di seduta io non avrei preso la parola, perché comprendo perfettamente la poca oppor-

lunità del momento. Ma, siccome il collega ed amico Cavagnari ha ridestato la questione del Brasile, che si mostra quindi sempre come una questione molto viva, credo quasi mio preciso dovere esprimere pure la mia opinione, sperando anche di convertire l'animo veramente retto dell'onorevole Cavagnari, in una questione che è tanto delicata e che è tanto dolorosa per noi.

Al Brasile io ho lasciato amicizie care; vi ho trovato uomini colti e intelligenti; apprezzo vivamente le relazioni nostre con quel paese, che la natura ha reso suscettibile di uno splendido avvenire. Ciò che mi muove a parlare quindi non è certo prevenzione antibrasiliana, come non mi potrebbe muovere a parlare alcuna prevenzione brasiliana, ma è una semplice e pura preoccupazione italiana, intenta esclusivamente al bene dei nostri lavoratori.

Dichiaro poi anche che io, quando parlo del Brasile, non alludo menomamente al suo Governo e alle sue condizioni interne; parlo sempre dal punto di vista esclusivamente nostro e in rapporto alla emigrazione nostra. Del resto le critiche possono spesso servire per correggersi a vicenda e per mettersi così sulla via dell'intesa.

È noto che, quando Don Pedro abolì la schiavitù avvenne quel fenomeno, che avviene sempre quando si porta improvvisamente ad uno stadio superiore di civiltà una razza inferiore, che non ha ancora la capacità di arrivarvi: cioè i negri non attesero più al lavoro, soprattutto al lavoro dei campi, andarono invece nelle città, ed acquistarono i vizi degli uomini bianchi, senza acquistarne, in parte, le virtù.

Allora le coltivazioni di caffè, le *fazendas*, furono disertate, ed allora il Brasile pensò all'emigrazione italiana; e poté ottenere una corrente d'emigrazione nostra che superò la cifra enorme di centomila emigranti all'anno.

I nostri colà divennero quindi i semplici surroganti degli schiavi neri. Il fazendeiro, abituato a trattare gli schiavi come bestie da lavoro, considerò l'agricoltore italiano poco più d'uno schiavo, più intelligente e più fattivo, sì, ma non meno degno della frusta.

A costituire un tale stato di cose contribuì la qualità della nostra emigrazione; essa era nella grande maggioranza veneta, e bisogna raffigurarsi il contadino veneto di trenta anni fa: mite fino alla rinuncia, credulo fino all'ingenuità, rassegnato ai voleri altrui.

Veniva cacciato dal suo nido, dalla pellagra, dalle pessime stagioni agricole, dalle luride abitazioni, dai salari di fame. E trovava un agente brasiliano che gli dipingeva a caldi colori la terra dell'oro e delle pietre preziose, le ricche piantagioni di caffè, di cui egli in pochi anni sarebbe divenuto proprietario, i lauti salari e così via. E gli offriva un biglietto gratuito di viaggio e talora anche un sussidio.

Arrivata al porto di Genova, questa miserabile mandria umana veniva stipata spesso in vapori angusti e disadatti. Allora cominciavano i guai: morivano i bambini, vivevano stentatamente gli adulti. Così si arrivava al porto di Santos e poi a San Paolo, dove un apposito ufficio, l'*Hospedaria*, distribuiva questa folla a suo piacere, tra le varie fazende, spesso secondo che il fazendeiro dava una mancia più o meno lauta; — e il mercato schiavistico era compiuto. I nostri venivano internati nelle fazende, sotto la sferza del guardiano, del *capanga*, lontani da tutto, così isolati che spesso nessun estraneo, nemmeno il consolé, aveva adito nelle fazende.

Venne la provvida legge del 1901 che migliorò molto le condizioni del viaggio marittimo; e che, più che tutto, diede autorità a un organo di Stato, il Commissariato dell'emigrazione, per la tutela degli emigranti. La legge del 1901 stabilì, tra l'altro, che il Commissariato di emigrazione avesse la facoltà di vietare i viaggi a biglietto gratuito; si volle cioè che per avere il diritto di arruolare emigranti a viaggio gratuito fosse concessa una speciale licenza del Commissariato dell'emigrazione.

E veramente l'arruolamento a viaggio gratuito non è degno di un paese civile. È una leva in massa della parte più valida del nostro popolo, e si avvicina molto alla tratta schiavistica, quella che si fa quando si paga il viaggio e si dà promessa di collocamento e si mettono in opera tutte le suggestioni per dipingere la ricchezza del nuovo paese, soprattutto davanti a classi povere, ignoranti ed illuse. Chi sa di viaggiare gratis, è spinto a viaggiare, anche forse per un atavico spirito italiano: l'idea di non pagare il biglietto può molto, per una quantità di fattori psicologici, a determinare la partenza. Ma anche senza ciò è evidente che chi prima di partire deve procurarsi il denaro, vendendo perfino le sue cose più care, ci pensa, mentre chi ha l'allettamento del viaggio gratuito e l'affidamento dell'occupazione sicura riflette minimamente, e si trova poi impreparato a questo gran salto e deluso per tutta l'esistenza.

Per questo il presupposto della legislazione italiana in materia di emigrazione non deve essere né ostacolata, né incoraggiata; deve essere un fatto naturale volontario e spontaneo, non una pompa aspirante, secondo la scultorea frase del collega Pantano.

Da queste considerazioni ebbe origine il così detto decreto Prinetti sul divieto dell'emigrazione al Brasile, — che non è decreto, non è Prinetti, non è divieto della emigrazione al Brasile. Si trattava di una cosa molto semplice, ma forse appunto per ciò non bene compresa generalmente: il senatore Bodio, commissario generale dell'emigrazione nel 1902, quando era ministro degli esteri l'onorevole Prinetti, sospendeva il rilascio delle licenze ad alcuni vettori per portare emigranti a viaggio gratuito. Ecco tutto. Si volle che il Brasile, che solo

approfittava di tali licenze, non avesse una situazione privilegiata; era dunque un provvedimento di uguaglianza, non un provvedimento odioso. Libertà assoluta di emigrare nel Brasile, come in qualsiasi altra parte del mondo, ma non eccitamenti indiretti ad emigrare nel Brasile a preferenza di altri luoghi.

L'effetto di questo provvedimento, sia per la sua sostanza, sia per il suo valore morale, fu che gli emigranti nostri aprirono gli occhi e l'emigrazione italiana in Brasile cadde precipitosamente da 100,000 a 10,000.

Ma il Brasile male si adattò a questa pure umana e civile disposizione, e tentò con ogni mezzo di eluderla. I raggiri furono tanti che il Commissariato dell'emigrazione nel 1905 dovette disporre che non si rilasciassero passaporti se il viaggio non fosse pagato dagli emigranti con denaro proprio o con prepagati, cioè biglietti di chiamata inviati da parenti stretti. Il Ministero degli affari esteri nel 1906 stabiliva che ai prepagati venisse unito il nulla osta consolare per evitare le frodi che venivano commesse.

E tutto questo ha valso a frenare l'illecita speculazione, tanto che dal 1902 al 1910 l'emigrazione italiana in Brasile oscillò fra le 20 mila e le 12 mila persone all'anno. Ma nondimeno la speculazione dura tuttora. Persone vengono dal Brasile in Italia col denaro per pagare i viaggi della famiglia degli emigranti; e ad ogni modo l'emigrante all'Hospedaria di Santos ha costantemente rimborsato il viaggio senza necessità di intermediari. Poichè io richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro su questo fatto gravissimo: che mentre una legge italiana vieta il pagamento del biglietto di viaggio, una legge brasiliana determina i modi, anche subdoli, coi quali il biglietto si deve pagare!

I brasiliani sostengono che tutto questo non è vero, che quanto si fa è un abuso dei privati e che il Governo non c'entra. Un illustre diplomatico, partito tre o quattro giorni or sono, voglio dire il ministro della Legazione presso la Santa Sede, Sua Eccellenza Chavez, scriveva sui giornali italiani, in una lettera del 5 marzo 1913, fra l'altre inesattezze, queste parole testuali: « Il Governo del Brasile da tre anni ha soppressi i viaggi gratuiti ».

Io affermo invece che, in pratica, avviene il contrario, perchè, come tutti sanno, il Governo rimborsa sempre i biglietti o agli emigranti o agli agenti che li arruolano. Ma vi è di più. Disgraziatamente per quella Eccellenza, ho trovato che è tuttora in vigore il regolamento dello Stato di San Paolo del 10 aprile 1907, n. 1458, articolo 80, con questa testuale disposizione: a coloro « che introducono a proprie spese nello Stato emigranti atti a lavori agricoli, il Governo potrà (e lo fa sempre) restituire in tutto o in parte l'importo della terza classe, eccetera ». E all'articolo 101: « agli immigranti agricoltori che vengano a proprie spese e si dedichino ai lavori agricoli dello Stato, sia

come contadini, sia come concessionari di lotti coloniali, il Governo potrà restituire la somma che abbiano spesa per il biglietto di terza classe, ecc. ».

Ora la Camera giudichi come questo equivoco del ministro brasiliano, si possa legittimare; io mi astengo da qualsiasi commento.

Vi sono dunque in Italia agenti brasiliani e purtroppo anche italiani che intensificano la propaganda e che pagano il biglietto di viaggio; l'onorevole Cabrini in una discussione recente ha citati alcuni fatti impressionanti che dimostrano come questa propaganda troppo fruttifera. Vi furono le cosiddette Commissioni di propaganda commerciale, che vennero fuori in varie città d'Italia con uffici di lusso e con grande *réclame* e che spesso fanno un commercio del tutto speciale, quello della merce umana.

E la propaganda continua sotto forme infinite, lecite e illecite. Ricordo soltanto un piccolo episodio. Trovandomi qualche anno fa in un paesello sperduto nella montagna e aprendo a caso una scatola di fiammiferi vidi in essa una piccola fotografia con una scritta dove si descriveva agli emigranti il Brasile come luogo di delizie, e si eccitava ad emigrare colà. Peci sequestrare le scatole di cui purtroppo non era rimasto che qualche migliaio; e la fabbrica era di una delle più reputate Case italiane!

Ed è ciò che deve soprattutto urtare l'onore e il decoro di noi italiani, che anche per questo non siamo apprezzati al Brasile, perchè sembra che ci lasciamo cogliere da queste lustra e perchè sembra (devo dire la parola aspra?) che alcuni dei nostri si vendano; poichè spesso è difficile scernere il punto dove finisce la *réclame* e dove comincia la corruzione.

E ciò reca anche il grave inconveniente che il Brasile così continua su questa via, con danno suo e nostro, anzichè seguire l'unica strada maestra di attirare la nostra emigrazione con più umane condizioni di vita e con più equa protezione civile.

Non si creda che vi sia in noi esagerazione nel rilevare quest'opera di propaganda che tanto deve costare al Brasile. I fondi a ciò destinati vi sono copiosi. Facendo un calcolo tecnico abbastanza complesso, con persona competente in finanza brasiliana, ho potuto dedurre che nel solo Stato di San Paolo vi è un fondo fuori bilancio per la propaganda del caffè costituito da cinque lire in oro di dazio per sacco che dà 50 milioni annui, di cui metà circa destinata a scopi d'emigrazione; che vi è uno stanziamento nel bilancio della Federazione destinato ai servizi d'emigrazione di cui alcuni milioni vanno per la propaganda; e ugualmente uno stanziamento nel bilancio dello Stato di San Paolo, oltre a vari altri meati di bilanci in cui penetra lo scopo dell'emigrazione.

Ora è strano che noi dobbiamo contendere con gli Stati Uniti i quali pongono tante restrizioni alla nostra emigrazione, e che il Brasile invece faccia tanti sforzi leciti ed illeciti per averla!

Solo questa osservazione serve a dimostrare che se gli italiani vanno così spontaneamente e in sì gran numero verso gli Stati Uniti a differenza del Brasile, dove pure sono spinti da tanti allettamenti artificiali, è perchè qui vi si trovano male.

Tra tutti questi artifici ve ne è stato uno, molto grave, di cui io non avrei parlato, perchè già è stato giudicato con l'interpellanze degli onorevoli Cabrini ed altri colleghi, se non lo avesse risuscitato l'onorevole Cavagnari: il fatto di una linea diretta che mette capo al Brasile, sovvenzionata largamente dal Governo brasiliano.

CAVAGNARI — L'ho domandato io al ministro d'Italia.

ROSSI LUIGI — Siccome questa questione è sempre viva, giacchè si trova innanzi al Consiglio di Stato, sarà bene che io dica qualche parola, lasciando libero il Consiglio di Stato di dare la sua decisione giuridica, ma rimanendo padrone io di vedere tutte le conseguenze politiche e sociali di questo problema.

Questa sovvenzione non è che una nuova forma della deplorata emigrazione gratuita; e lo spiego brevemente, sebbene qui sarebbe necessario esaminare il meccanismo del movimento emigratorio nostro. Senza però entrare in particolarità, basta accennare al fatto evidente che le Compagnie, mediante il sussidio governativo avendo un largo margine economico, sono in grado di dare elevatissime provvigioni ai loro rappresentanti, che fatalmente li spinge a provocare più che è possibile l'emigrazione al Brasile, con tutte le arti che valgono sopra una folla incolta e credula. E quando si pensi alla potenza di questo polipo dai 10,000 tentacoli (sono infatti assai più di 10,000 i rappresentanti di emigrazione) ognuno vede quale enorme favoreggiamento all'emigrazione al Brasile diventa per necessità di cose il sussidio della linea.

Sento quindi l'obbligo di dare le più ampie lodi al Governo nostro che ha francamente negata la patente a questa linea sovvenzionata.

Ma una particolarità di questa linea diretta non è stata ben rilevata, lo scalo che essa deve fare a Bahia e a Pernambuco. Ora questo avvicina l'emigrazione alla pestifera regione delle Amazzoni; e quanto ciò sia grave lo dimostrerà questo solo episodio.

Al Commissariato dell'emigrazione era nota la costruzione della linea ferroviaria Madeira-Marmorè, ed esso subito si era opposto all'emigrazione in quei luoghi insalubri.

Ma quando poi i giornali tedeschi riportarono che in un arruolamento di 300 operai tedeschi, 250 erano morti di pernicioza, io quasi mi feci un punto d'onore di riuscire dove i tedeschi non erano riusciti.

Il Commissariato mise in opera tutti i mezzi a sua disposizione: avvertimenti ai consoli, agli uffici di emigrazione, ecc., inviati speciali, collocamento degli emigranti in altri luoghi vicini, pubblicità, processi agli incettatori e fortissima eccezionale spesa per i rimpatri di coloro che si erano lasciati sedurre: solo dal maggio 1910 al gen-

naio 1911 lire 6,000 al console del Pará, per il rimpatrio di 60 operai, lire 1,500 al Consolato di Lisbona, lire 4,000 al console del Pará per il rimpatrio di 55 operai, ecc.

Ultimamente il tronco lungo 330 chilometri è stato ultimato, e secondo un rapporto della Compagnia interessata, senza tener calcolo degli operai che andarono miseramente a perire altrove, si sono avuti durante i lavori 19,000 decessi. Non è qui un'iperbole ripetere che ogni traversina della linea ferroviaria conta un morto! (*Impressione*).

Onorevole Cavagnari apprezzo altamente gli interessi della marina mercantile nostra. Sono io il primo a difenderla. Se domani vorrete dare alla marina mercantile altri aiuti, io li appoggerò. Ma dare alla marina dei vantaggi che si fondano sul danno dei nostri lavoratori, nessuno, credo, lo vorrà. Notate poi che l'esperienza dimostra che si compromette l'avvenire di qualunque sbocco, anche per la marina mercantile, quando lo si sfrutta indebitamente oltre misura e intempestivamente. Potrà in avvenire il Brasile avere grande importanza anche per la marina nostra; ma ad un patto, che lo svolgimento dell'emigrazione per quel paese sia normale e sano, e quindi difeso da ogni artificioso eccitamento.

Ed ora se la Camera me lo permette, perchè si tratta di un problema molto importante e delicato, proseguirò per qualche tempo ancora su questo argomento.

Voci — Proseguat prosegua!

ROSSI LUIGI — Quali sono realmente le condizioni dei nostri emigranti al Brasile? Abbiamo degli indici che lo dimostrano senza bisogno di andare al Brasile, ma rimanendo in Italia; vediamoli rapidamente.

Ho letto attentamente in questi ultimi anni i rapporti dei consoli, degli ufficiali di marina che sono andati al Brasile su navi di emigranti e dei nostri addetti di emigrazione; e non ne ho trovato uno favorevole a una più larga emigrazione al Brasile.

CAVAGNARI — Ci sono un milione e mezzo di emigranti al Brasile.

CARRINI — C'erano già, e non possono scappare, perchè mancano i fondi per rimpatriarli.

ROSSI LUIGI — Eguale risposta ebbi qui e sul luogo dalle persone più serene e più imparziali tra i nostri connazionali: naturalmente escludo le persone serie, oneste, intelligenti e benemerite, ma interessate anche indirettamente, come quelle che dovendo impiegare mano d'opera desiderano che ne ribassi il costo, e così via.

Altro indice è dato dall'impressionante cifra dei ritorni dal Brasile; segno evidente che colà i nostri non si trovano bene. In otto anni, dal 1903 al 1910, si ebbero in media ogni anno queste cifre percentuali: per gli Stati Uniti, di fronte a 100 partiti dall'Italia, 58 ritornati; per l'Argentina ed Uruguay di fronte a 100 partiti, 44 ritornati; dal Brasile di fronte a 100 partiti, 166 ritornati! Vuol dire che nel

movimento emigratorio è soltanto il Brasile il paese da cui rimpatriano assai più lavoratori, di quanti non vi emigrino. E notisi che per la relativa scarsezza dei mezzi il Patronato di S. Paolo non può rimpatriare tutti coloro che lo domandano e che ne hanno bisogno; ciò che non avviene, quasi mai, in nessun altro paese di emigrazione. E notisi anche che ritornano solo i naufraghi, gli sperduti, mentre molti restano attaccati al suolo anche se vi stanno male. E notisi infine che ben maggiori ritorni dovrebbero dare gli Stati Uniti, dove la nostra emigrazione è quasi temporanea che non il Brasile, dove la nostra emigrazione è quasi permanente.

E come ritornano! Al porto di Genova chi ha esperienza dell'emigrazione distingue a prima vista chi ritorna dal Brasile, chi torna dall'Argentina e chi torna dagli Stati Uniti; dalla fisionomia, dal portamento, dal vestiario. Basti dire che il Commissariato sussidia un Patronato a Genova per soccorso ai rimpatrianti e principalmente dal Brasile cui deve fornire gli indumenti e perfino le scarpe!

Naturalmente esagerando, come avviene in ogni paradosso, un sindaco dei miei paesi diceva che gli italiani tornano dagli Stati Uniti con sufficiente salute e quattrini, dall'Argentina con salute e pochi quattrini, dal Brasile senza salute e senza quattrini.

Poichè anche le rimesse dei nostri coloni al Brasile sono quasi insignificanti. Facendo un calcolo largo le rimesse da S. Paolo sono di circa 30 milioni annui, ma 15 milioni sono di piccoli commercianti, 10 milioni di lavoratori nelle città e nemmeno 5 milioni per più di mezzo milione di lavoratori agricoli! Mentre si sa che le rimesse totali dei nostri emigranti, dispersi nel mondo, superano forse i 500 milioni annui.

E l'amico Nitti, che vedo al banco del Governo, il quale ha fatto già con tanta espressione lirica la descrizione delle casette della Basilicata e della Calabria costruite nitide, pulite, coi quattrini degli emigranti di ritorno, potrebbe dirmi quanti di questi emigranti che hanno costruito la loro casetta vengono dal Brasile?...

NITTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio* — Nessuno.

ROSSI LUIGI — Questa è la migliore dimostrazione delle affermazioni mie.

Ed ora rapidamente vorrei dire qualche cosa della condizione degli emigranti sul luogo. Abbiamo visto questi indici, ma bisogna che io dica anche poi quello che ho visto cogli occhi miei.

I nostri lavoratori trovano due tipi di azienda agricola in cui impiegarsi: le fazende e i nuclei coloniali.

Potrei fare qui una pittura a vivi colori della vita dei nostri in fazenda; la risparmio, perchè è nota e perchè mi propongo di lasciare parlare brevemente e freddamente i fatti. Il male sta nello stesso sistema delle fazende, e dipende da vari condizioni, tra le quali la psico-

logia dei proprietari; questa non muta in pochi anni, specialmente quando la fazenda è ancora in mano di qualche vecchio negriero o del figlio cresciuto alla sua scuola. Il fazendeiro quindi trova naturale il divieto fatto al colono di uscire senza permesso dalla fazenda e di ricevervi conoscenti; l'uso di far suonare la campana al mattino per svegliare il colono e la sera per imporre il silenzio, giunta l'ora in cui tutti devono dormire; di farlo sorvegliare da un capanga (guardia campestre) spesso caboclo (cioè meticcio) educato come ognuno può pensare. Tutto ciò si dice necessario per ragioni di disciplina nel sistema della fazenda; ma si tratta di usi i quali costituiscono compressione alla libertà individuale che il sacrificio di sottostarvi è ben lungi dall'essere compensato dal magro guadagno.

Così senza istruzione, segregato da ogni consorzio umano, in un clima sffibrante, perchè caldo-umido, quasi tutto il tempo dell'anno occupato in lavori affaticanti, coi poveri occhi rovinati spesso del tracoma (a Riberao ha raggiunto in qualche fazenda l'80 per cento), il colono si accascia tristemente rassegnato alla sua sorte. E io non ho visto soltanto contadini veneti, miti per la loro natura, ma calabresi e sardi accogliermi con uno scoppio di pianto: — la cappa di piumbo della fazenda li aveva infranti nella stessa misura.

E dunque l'organismo quasi medioevale della fazenda che non è accettabile perchè non si può consigliare nessuno a vendersi.

La fazenda rappresenta il dominio assoluto del padrone. Cito una frase caratteristica che dà l'idea della fazenda. Siccome vi si lavora a cottimo, la misura pel raccolto del caffè, per la pulitura del caffè, ecc., è stabilita in 50 litri. Ho trovato invece fazende in cui la misura era in realtà di 55, ed altre in cui erano perfino di 60 litri; ma si pagava come se questi fossero 50. Ed allora, domandandone al fazendeiro, mi son sentito rispondere: « questa è la misura della mia fazenda ». Vale a dire, che egli è padrone così assoluto, da non dovere stare ai 50 litri, e da poter fare quel che gli pare e piace. Mi sembra che questa frase che ho sentito ripetere più volte: « questa è la misura della mia fazenda », serva a dare l'idea di quello che è il regime assoluto di questi piccoli staterelli feudali.

Ma anche il lato economico è ancora ben lontano dal soddisfare alle esigenze della vita del colono. Un qualche miglioramento si è avuto con una maggiore puntualità nel pagamento dei salari, essendo ora diminuita la crisi del caffè, ma aumenti reali di salario vi furono soltanto in apparenza. Taluno fu tratto in inganno dal fatto che il salario fu aumentato in media di 20 milreis per 1000 piante di caffè. Ma contemporaneamente si proibì al colono di piantare mais e fagioli tra i filari del caffè. Inoltre la scarsità di raccolto del caffè è andata a profitto del padrone perchè ne venne rialzato il prezzo, ma a danno del colono che in gran parte è pagato in proporzione alla quantità di

caffè che raccoglie. E infine è cresciuto il prezzo dei generi di prima necessità che il colono consuma e che deve comperare.

Eppoi restano, per dir così, alcune stigmate della fazenda che ne dimostrano sempre più l'intollerabilità. Per esempio il sistema delle multe. Questo sistema permette al fazendeiro di creare una legge per conto suo, poichè la multa viene inflitta al colono per i più futili motivi o pretesti; e nella misura che piace al fazendeiro. Così per essere uscito dalla fazenda senza il permesso, per essere andato a un ballo nella fazenda d'un avversario, per avere comperato merci da un negoziante malvisto dal padrone, ecc. Tutti questi fatti furono controllati da me sul luogo, visti infinite volte; al Commissariato anzi vi è un *caderneta* (libretto di lavoro) dove è annotata una multa di 15 milreis per aver risposto all'amministratore (testuale!!) Così con poche multe il fazendeiro ha un modo comodo e sicuro per saldare il debito verso il colono; e ho veduto in un conto che si sarebbe chiuso con un debito preciso di 223 milreis da parte del fazendeiro, una multa di 223 milreis precisi che lo pareggiava. Il colono poi non può ricorrere perchè manca ogni disposizione ed applicazione di legge al riguardo. A tanto poco serve il ricorrere, che mentre il Commissariato di emigrazione ha posto uffici legali in tutta l'America del Nord, non ne ha posto nessuno al Brasile, dove sarebbe tanto sentito il bisogno della tutela legale, ma dove pure l'ufficio sarebbe superfluo perchè non avrebbe alcuna efficacia reale!

Ma anche le leggi stesse hanno poca efficacia, e uno scarso frutto, per la solita ragione che istituzioni e leggi poco valgono quando non si mutano le condizioni reali di un paese. Quale provvedimento poteva parere più efficace di quello del privilegio al colono sui frutti pendenti? Esso purtroppo servi come arma alla propaganda brasiliana, ma non produsse alcun effetto utile. Il fatto, più eloquente di qualunque considerazione, è che questo privilegio, di cui tanto si servi la *réclame* brasiliana non fu mai neppure invocato dai coloni, sia perchè è subordinato a una quantità di formalità giuridiche, che il colono non è mai riuscito a superare sia perchè durante la contestazione il caffè si impacca e si vende e il privilegio sfuma.

Così una recente legge pel patronato agricolo ha stabilito ispettori per i lavoratori. Ma questi sono naturalmente tanto legati ai proprietari che l'opera loro è quasi inefficace; e in recenti casi sono arrivati a fare una geniale riforma del calendario, facendo decidere, in contestazione col nostro console, che l'anno agricolo può ritenersi anche di 14 mesi! Infatti esso si chiude quando il fazendeiro ordina di spargere le scorie di caffè per ingrasso al cafezal; ed egli, prorogando di due mesi quest'ordine, può, a suo piacere, prorogare l'anno.

Per ora quindi, la sola, la vera, garanzia pratica è la scarsità della mano d'opera. Cominciano a dire i brasiliani che bisogna trattar

meglio gli italiani perchè si ha bisogno di loro dopo l'esperimento dell'emigrazione russa, polacca e anche giapponese, di qualità ben inferiore alla nostra. E alla loro volta osservano con paura gli italiani che se solo 50 mila emigranti nostri andassero improvvisamente nel Brasile, le condizioni dei coloni in fazenda cadrebbero com'erano prima del così detto decreto Prinetti. (*Approvazioni*).

È inutile illudersi: per ora i nostri coloni al Brasile non possono sperare tanto salute nè da leggi, nè da magistrati, nè da istituti, nè da altro, quanto in un modo solo, l'automatico, cioè la rarefazione della mano d'opera. Ora la crisi del caffè è diminuita ed è venuto quindi il momento in cui i fazendieri possono migliorare le sorti dei loro coloni. I coloni hanno cominciato, in mezzo a difficoltà inenarrabili, a cambiare fazenda e anche, timidamente, a scioperare; questa loro resistenza, questi loro deboli sforzi che si andranno intensificando, sarebbero infranti se il contingente della mano d'opera aumentasse (*Approvazioni*).

Come ha risposto il Brasile a questi primi accenni di resistenza timidi, remissivi, per un trattamento più umano? Ha risposto con una legge, votata di sorpresa, che autorizza gli agenti di polizia a espellere dal Brasile i resistenti senza diritto di ricorrere ai tribunali. Contemporaneamente si intensificava in Italia l'emigrazione clandestina e si apriva a suon di tromba la nuova linea diretta dall'Italia al Brasile per portarvi i cruzairi!

Alquanto migliori sono le condizioni dei coloni impiegati nei nuclei coloniali e negli stabilimenti degli Stati meridionali. Si tratta di concessioni di terreni da parte del Governo, che il contadino deve dissodare con l'aiuto del Governo stesso e poi coltiva per conto suo.

Qui almeno non vi è, per dir così, il clima sociale asfissiante delle fazende!

Ma qui vi è la difficoltà che s'incontra nelle prime coltivazioni, senza alcun mezzo potente dell'industria moderna per iniziarle (si brucia ancora il bosco per dissodare il terreno, lasciandolo poi pieno di sterpi) vi è lontananza da tutto, spesso la mancanza di comunicazioni che impedisce di dare sfogo ai prodotti, le esagerate tariffe dei trasporti per ferrovia, ecc. E altre cose aggiungo con le parole della relazione ministeriale spagnuola di un paio di anni fa, che precede il decreto che vieta l'emigrazione gratuita, perchè se non teme di parlare ufficialmente così chiaro il Governo spagnuolo, a maggior ragione potrò citarlo io: « Senza lasciare luogo a dubbio, le informazioni ufficiali dimostrano che la situazione degli emigranti spagnuoli al Brasile è davvero compassionevole. Le condizioni del clima procurano loro malattie, che difficilmente si curano per la difficoltà e per il costo dell'assistenza medica... Le case dei coloni hanno un solo ambiente e sono costruite, per la maggior parte, con tavole fissate in terra e con

graticci coperti di fango... Ai coloni non è facile adire ai tribunali per far valere i loro diritti... Il terreno destinato ai nuclei coloniali è generalmente aspro e di cattiva qualità al punto che per lavorarlo invece dell'aratro occorre la zappa. L'estensione da coltivare data alle famiglie degli emigranti è tanto vasta che il 98 per cento di essi, se potessero, tornerebbero al paese nativo... Quindi si comprenderà facilmente quale indiscutibile fondamento abbia la proposta fatta dal *Consejo superior de emigracion* ».

Ciò qualcuno può pensare che sia esagerato, ma è certo che i nuclei coloniali si debbono meglio preparare ed organizzare, prima di spedirvi emigranti.

Esempio di un nucleo che ho seguito passo passo nel suo sviluppo è quello denominato Conde do Pinhal creato nell'agosto 1907 in una località che era sembrata opportunissima per ubicazione, per clima, per suolo, e soprattutto perchè veniva costituito da 24 famiglie tutte italiane e da lungo tempo dimoranti in fazenda. Per dirla in breve, dopo tre anni, quasi tutte quelle famiglie, dopo aver esaurito tutte le loro risorse personali, malgrado gli aiuti del Governo locale, preferirono seppellirsi nuovamente in fazenda.

E qui sta il pericolo, che, anche andando i nostri emigranti nei nuclei, quando questi si sciolgono essi non cadano poi in fazenda. Oltre che è sempre temibile il pericolo così bene messo in evidenza dalla frase d'uno statista brasiliano « facciamo venire gli italiani per i nuclei e poi li manderemo in fazenda ».

E allora, quale via resta? Per ora, una sola, quella tante volte detta, di mantenere l'emigrazione al Brasile in termini ristretti; quella, onesta, di lasciar liberamente andare, ma di non far nulla perchè si vada.

Quanto ai trattati, molto vi sarebbe da dire; l'onorevole Pantano sa che se n'è discusso anche nel Consiglio dell'emigrazione e sa che pure apprezzando i suoi argomenti ritengo prematuro ogni passo in questa direttiva, date le attuali condizioni del Brasile, la difficoltà di ottenere garanzie reali ed effettive, e l'evidente opportunità da parte nostra di non decampar dalla politica della rarefazione della mano d'opera finora eseguita.

Si dice che il Brasile è un paese ricco, e quindi noi dobbiamo sfruttarlo come fanno i popoli più civili. È vero: l'Inghilterra, la Francia e la Germania da vari anni lo sfruttano, ma coi loro capitali, coi loro commerci, non col lavoro dei loro emigranti. Volete inviare in Brasile commercianti, industriali, banchieri (e molti potrei citarne a titolo di onore) fatelo pure e farete benissimo; ma non arricchite il paese col sudore inonorato e con l'avvilimento penoso dei nostri contadini!

Quanto ho detto indica la politica d'emigrazione che l'Italia deve, a parer mio, seguire nei riguardi del Brasile; cioè una politica concorde nei suoi organi di Stato. Il decreto Prinetti ha equiparato il Brasile agli altri Stati, compresi gli Stati Uniti; non è quindi il Brasile che può lamentarsi di noi; piuttosto noi di esso quando tenta per ogni via diversa di eludere il decreto nostro. E inoltre bisogna mantenerne integra tutta l'efficacia morale, se non vogliamo perdere d'un tratto i frutti di dieci anni di resistenza. Non solo quindi il Governo, ma tutti devono reagire contro qualunque atto che serva ad attrarre in modo non spontaneo i nostri lavoratori al Brasile. Tutti noi, di fronte alle lusinghe, dobbiamo pensare che l'emigrazione è un fenomeno sensibile e delicatissimo; basta un piccolo fatto, abilmente sfruttato, per influire su l'emigrazione. Mentre non dobbiamo far cosa che possa portare la concorrenza alla mano d'opera italiana in Brasile; ciò che è ancora, come ho detto, l'unico mezzo pratico per il miglioramento dei nostri in quel paese. Ma più ancora, molti non hanno coscienza del delitto che si commette eccitando a perdersi, inconsideratamente, in paesi deserti, di generazione in generazione, quasi come in una maledizione biblica!

E vi sono poi minori provvidenze da prendere pure efficaci. Il solito lamento della scarsezza di consoli che non diminuisce, ma aumenta: per lo Stato di San Paolo e per più di un milione di italiani, un console nello Stato di San Paolo, un vice-console diviso tra Campinas e Ribeirão nessuno a San Carlos do Pihnal. Bisognerebbe poi studiare un modo di indennità, di facilitazioni di carriera, per attrarre al Brasile i nostri consoli migliori; e si potrebbe a lungo continuare in queste considerazioni.

Ma, più che mettere dei nuovi consolati, irrobustite quelli che ci sono, fate che ci sia, accanto al console, il vice-console, l'addetto di emigrazione, ecc.

Inoltre noi abbiamo approvato un disegno di legge sulla tutela giuridica degli emigranti, che è stato approvato anche dall'altro ramo del Parlamento, che ritornerà alla Camera, che presto sarà legge. Or bene, si faccia subito il regolamento per questa legge, perchè questa tutela giuridica reprime molti degli abusi che si svolgono a danno degli emigranti, e servirà a limitare anche molti indebiti eccitamenti ad emigrare.

Occorrerà inoltre intensificare la vigilanza sull'emigrazione clandestina, la quale è molto difficile per varie ragioni, che è inutile che io ripeta qui; ma però si può far molto anche in questo campo.

E un'altra cosa si potrebbe fare, sulla quale spero che l'onorevole Di Scalea potrà darmi assicurazioni; ed è aumentare, in via eccezionale il fondo per il rimpatrio degli indigenti nel Brasile, che è molto scarso di fronte al bisogno che si manifesta.

E forse converrebbe vedere se contro la propaganda che abbaglia si possa fare la propaganda che illumina; basterebbe diffondere in opuscolo una quindicina di paginette della relazione della Commissione italiana dei contadini. Com'è risaputo, questa Commissione è andata al Brasile lo scorso anno per invito del Governo di S. Paolo; ma per fortuna era composta di valentuomini, tra cui l'ottimo collega nostro Pieraccini; e descrisse quindi le condizioni della nostra emigrazione, come realmente sono.

L'argomento è tanto vasto che, più che darne un quadro completo, ho creduto di tracciarne qualche linea.

Molte volte in quest'aula sono risonate parole di giusto plauso ai nostri emigranti, che silenziosamente e faticosamente hanno risolto i più gravi problemi economici della vita italiana. Non vi spiaccia la nota malinconica e triste che oggi ho portato; e il richiamo alla ferma e dignitosa difesa costantemente seguita da più di un decennio, e il ricordo di un pericolo sempre presente. *(Vivissime approvazioni — Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore).*

PRESIDENTE — Spetta di parlare all'onorevole Colonna di Cesarò, il quale svolgerà anche i seguenti ordini del giorno:

« La Camera delibera che, a partire dall'esercizio venturo, il bilancio dell'emigrazione venga compilato in modo da mantener distinte, sia alle entrate quanto alle spese, le partite relative all'emigrazione transoceanica da quelle pertinenti all'emigrazione europea ».

« La Camera, considerando che in atto il bilancio per l'emigrazione grava per le entrate quasi esclusivamente sulle correnti dell'emigrazione transoceanica, mentre le spese vengono erogate prevalentemente a tutela dell'emigrazione europea;

convinti che evidenti ragioni di giustizia vogliono che le spese del bilancio dell'emigrazione, gravino invece su tutto indistintamente il movimento emigratorio, sia transoceanico che europeo;

delibera d'invitare il Governo a studiare l'opportunità di provvedere alle entrate del bilancio dell'emigrazione, sopprimendo l'attuale tassa d'imbarco sugli emigranti, di sostituirne il gettito con la imposizione di una tassa sui passaporti.

COLONNA DI CESARÒ — Onorevoli colleghi! Per amore di brevità, invece di pronunziare un discorso per svolgere i due ordini del giorno che ho presentati, prenderò le mosse dal primo di essi e concluderò col secondo.

Col primo ordine del giorno, io chiedo alla Camera di stabilire che, dall'esercizio venturo in poi, il bilancio dell'emigrazione sia compilato in modo che, tanto fra le entrate come fra le uscite, siano distinte le partite concernenti l'emigrazione transoceanica da quelle relative all'emigrazione europea continentale.

Comprendo che di fatto una misura simile non è completamente attuabile, perchè vi sono spese di natura mista, che non è possibile scindere esattamente, ma la Camera sa che non tutti gli ordini del giorno sono portati alla discussione per essere poi approvati o mantenuti. L'onorevole Turati stesso diceva ieri che per tanti anni aveva chiesto il suffragio universale senza aver poi il desiderio che venisse realmente attuato.

Io ricordo che la legge del 1901 ha istituito il Commissariato dell'Emigrazione per la tutela dei lavoratori che attraversano l'Oceano, sui quali perciò si è fatto gravare esclusivamente il contributo per il Fondo dell'emigrazione.

Ora, se al bilancio dell'emigrazione si applicasse il criterio contenuto nel mio primo ordine del giorno, noi potremmo vedere quanta parte di questo bilancio si riferisce all'emigrazione transoceanica, e quanta a quella continentale; e constateremo che troppo poco si è fatto per la tutela degli emigranti transoceanici, i quali, come è noto, vengono per due terzi dal Mezzogiorno e per un terzo dalla Liguria, e che sono i più bisognosi di protezione, perchè provengono da popolazioni meno progredite e meno istruite, mentre, come il commissario generale di allora, onorevole Luigi Rossi, ha giustamente osservato nella sua pregevole relazione a pagina 318: « il Commissariato ha fatto nell'interesse della emigrazione continentale più di quello che sarebbe stato suo stretto compito ».

Dalla relazione dell'onorevole Falletti si rileva che il Commissariato ha speso quest'anno per l'emigrazione continentale 344,600 lire, alle quali vanno aggiunte, se mal non mi appongo, lire 50,000 di sussidi straordinari che si trovano sul bilancio di assestamento. Ora, in queste cifre sono comprese 211 mila lire, cioè 161 mila di spese straordinarie e le 50 mila di spese straordinarie gravanti sul bilancio di assestamento, per i sussidi dati nel 1912 alle istituzioni di patronato che funzionano nel Regno. Ebbene, secondo i calcoli miei, di queste 211 mila lire, 58 mila lire sono state date a patronati che svolgono la loro azione in favore della emigrazione transoceanica, di fronte a 153 mila lire date a patronati che svolgono la loro azione in favore dell'emigrazione continentale. La sola Opera Bonomelliana, di cui nessuno qui può negare i grandi servizi che rende alla tutela degli emigranti europei, ha avuto quest'anno, dopo un primo sussidio ordinario di 20 mila lire, e dopo un sussidio straordinario di 30 mila, quelle altre 50 mila lire che per l'appunto, come già ho detto, non troviamo nel bilancio di previsione, ma in quello di assestamento, di modo che ha avuto in totale 100 mila lire, così da assorbire metà dell'intero capitolo stanziato nel bilancio; senza dire che vi è un'altra sua domanda in corso per un sussidio al ricovero di Basilea, e se ne annuncia un'altra ancora cui si provvederà nel bilancio dell'anno venturo.

Su trenta patronati che operano nel Regno e sono sussidiati dal Commissariato dell'emigrazione, due terzi, cioè 20, svolgono la loro attività in Alta Italia a beneficio esclusivo della emigrazione continentale, dieci soli nell'Italia meridionale a favore degli emigranti che vanno oltre mare, e che sono invece quelli i quali sostengono quasi per intero le spese del Commissariato dell'emigrazione.

Il Commissariato ha all'estero otto funzionari, di cui cinque in Europa e cioè un addetto di emigrazione in Francia e uno in Svizzera, un ispettore in Germania, un corrispondente in Germania e uno in Rumania; e tre soli in America, un ispettore a Nuova-York, uno in Brasile e un addetto a Nuova-Orleans.

Se consideriamo il numero dei subagenti di emigrazione in Italia, che ammonta a 13,053, rileviamo che il Nord ne ha 2,497, l'Italia centrale 1,473, di fronte ai 6,936 dell'Italia meridionale continentale, ai 1,948 della Sicilia e ai 199 della Sardegna.

Ora su questi subagenti il Commissariato non ha da molti anni eseguito ispezione alcuna, ed essi sono lasciati sotto la sorveglianza dei prefetti e dei delegati di pubblica sicurezza; e tutti sappiamo come questa sorveglianza spesso si ispiri a criteri politici ed elettorali ben diversi da quelli che dovrebbero informare l'azione del Commissariato dell'emigrazione. E necessario dunque aumentare il numero degli ispettori e di aumentarlo sopra tutto per il Mezzogiorno, a beneficio degli emigranti transoceanici.

Il fondo di emigrazione, voi lo sapete, onorevoli colleghi, trae la maggior parte delle sue entrate dalla tassa d'imbarco di otto lire, che grava esclusivamente sugli emigranti che partono per l'America, cosicchè avviene che la protezione dell'emigrazione continentale si fa a spese e con denari di proprietà degli emigranti transoceanici; che se non fosse lo Stato che opera questo storno esso sarebbe in altre sfere ed in altre sedi chiamato un furto.

È vero che colla legge del 1910 si è voluto provvedere a far gravare la spesa per la tutela dell'emigrazione continentale sugli emigranti europei, perchè quella legge dispone che gli emigranti non compresi nell'articolo 6 della legge 1901, cioè i continentali, i quali a scopo di lavoro si recassero all'estero per ferrovia, dovessero essere provvisti di una tessera di lire una, in corrispettivo di facilitazioni di viaggio sulle ferrovie italiane che estere.

Ma la riduzione ferroviaria che la tessera concede all'emigrante è inferiore a quella cui gli emigranti hanno diritto, senza tessera alcuna, quando sono in gruppi di numero superiore a cinque; di guisa che gli emigranti si riuniscono a gruppi, risparmiano la tassa di una lira per la tessera e godono ciò nonostante di un ribasso superiore.

E non basta: avere la tessera è un affare di Stato. Ci vuole una petizione al sindaco, con l'indicazione di tredici dati di natura diversa.

Occorre che il sindaco invii questa richiesta all'ufficio ferroviario, che deve staccare a sua volta una bolletta con altrettante indicazioni. Bisogna che l'emigrante dichiari per quale via ritornerà in patria. La richiesta deve essere fatta tanto per la partenza quanto per il ritorno. (*Conversazioni nell'emiciclo presso il banco dei ministri*).

E potrei continuare ancora, se a questo punto non vedessi che la disattenzione dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, da cui dipende la direzione delle ferrovie, è il segno migliore del poco interessamento che l'Amministrazione delle ferrovie ha per questo servizio di tutela dei nostri emigranti.

Colgo però l'occasione della presenza dell'onorevole Sacchi, per raccomandargli di accogliere i desiderata che il ministro degli esteri gli ha rivolti, in questa materia delle tessere.

Sono fra colleghi e se non si aiutano fra di loro, chi altro può sperare di ottenere dei miglioramenti nei servizi del Regno?

Questo servizio delle tessere è andato in modo che di fronte a lire 3,148,083, che vengono al bilancio dell'emigrazione dalla tassa di otto lire pagata dall'emigrante transoceanico, lo Stato introiterà non più di 20,000 lire dalle tessere degli emigrati continentali.

L'onorevole Cavagnari diceva che in preventivo questo introito era segnato per 80,000 lire; ma sappiamo invece, dal consuntivo dei mesi già trascorsi, che la somma non arriverà alle 20,000 lire, e che lo stanziamento di 80,000 lire non è che una dimostrazione di simpatico ottimismo per parte del Governo.

E il ministro del tesoro, che permette questo ottimismo nelle cifre delle entrate, perchè, quando si tratta di bilanci del Ministero degli affari esteri, non è altrettanto ottimista per le spese? e le falcidia sempre, fino a portarle al di sotto dei reali fabbisogni.

Onorevoli colleghi, è doveroso che alle spese del servizio di tutela degli emigranti, contribuiscano tutti gli emigranti in misura uguale.

La tassa d'imbarco, per la sua natura stessa, non può essere prelevata che dagli emigranti transoceanici. Invece potrebbe essere utile una tassa sui passaporti, perchè colpirebbe tutti gli emigranti, per qualunque destinazione sieno diretti. I passaporti rilasciati dalle autorità italiane nel decennio che è finito al 31 dicembre 1911, ammontano a una media di 602,728 annua, dei quali 252,000 per i paesi continentali e 350,000 circa per i paesi transoceanici. Una tassa di lire 5 su tutti i passaporti porterebbe al fondo per l'emigrazione un introito uguale a quello che si preleva oggi sui soli emigranti transoceanici; ed è questa, onorevoli colleghi, la ragione che mi ha indotto a presentare il secondo ordine del giorno, col quale invito il Governo a studiare l'opportunità di provvedere alle entrate del bilancio di emigrazione, sopprimendo l'attuale tassa di imbarco e sostituendo ad essa una tassa sui passaporti.

Mi auguro che il Governo vorrà accettare quest'ordine del giorno, ma, se non lo accettasse, non mi accorerò troppo, perchè non ho molta fiducia nell'efficacia degli ordini del giorno votati dalla Camera; non credo che essi eccitino maggiormente gli studi per parte del Governo.

Anche io ricordo che, quando da ragazzo frequentavo la scuola, la volontà di studiare non mi veniva punto eccitata dall'aumento dei compiti che mi assegnavano i professori. Confido piuttosto nella ragionevolezza della causa che ho sostenuto. Distribuire l'opera della spesa della tutela dell'emigrazione in misura eguale fra tutti gli emigranti, di qualunque genere essi siano, è misura che s'impone, per evidenti ragioni di giustizia e di equità. *(Approvazioni).*

PRESIDENTE — Ha facoltà di parlare l'onorevole Cabrini.

CABRINI — Onorevole presidente, se non mi fosse consentito di rimettere a domani il mio discorso, dovrei rinunciare a parlare.

Voci. A domani, a domani!

PRESIDENTE — Il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

Tornata del 12 giugno 1913.

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1913-14.

PRESIDENTE — L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

Continuandosi la discussione generale, spetta di parlare all'onorevole Cabrini.

CABRINI — Tenendo igienicamente conto dell'ora dei nostri lavori parlamentari, resisto al desiderio, che pur si fa sentire vivissimo per le condizioni, che si sono venute svolgendo sui principali mercati del lavoro estero, di investire con un discorso i punti fondamentali del bilancio, per limitarmi, in assai modesto stile, a riunire in uno schematico elenco quelle proposte che mi sembra possano essere attuate nel rapido giro di alcune settimane o di qualche mese e che rientrano completamente nella competenza del potere esecutivo; per accennare poi rapidamente ad alcune direttive programmatiche.

Il programma minimo, di immediata realizzazione, comincio coll'ordinare in questa specie di decalogo.

Primo comandamento: condurre rapidamente a termine i regolamenti che devono attuare in tutte le sue parti la legge del 1910; di-

sincagliando subito quelle norme sulla carriera degli ispettori e degli addetti di emigrazione, le quali, pure essendo state firmate dal Sovrano, indugiano ancora. Secondo: predisporre rapidamente il regolamento per la legge, che ci ritorna dal Senato, sulla tutela giuridica degli emigranti. Terzo: avviare energicamente le trattative per fare seguire alla convenzione stipulatasi tra l'Italia e la Germania in materia di assicurazioni sociali, analoghe convenzioni con altri Stati; specialmente con il Lussemburgo e con la Rumania, il cui mercato di lavoro quest'anno pare abbia assorbito una quantità di mano d'opera italiana superiore al doppio di quella assorbita dagli anni precedenti.

Poichè ho accennato a convenzioni internazionali, mi permetta il sottosegretario di Stato e mi permetta la Camera di fare incidere, qui a verbale, una riserva che mi proponevo di fare allora quando, alcuni giorni or sono, votammo la nota aggiunta al trattato tra l'Italia e gli Stati Uniti. Senza entrare nel merito di quel trattato, ci tengo a dichiarare che non partecipo affatto all'ottimismo di quanti ritengono che così come è stato redatto e firmato, quel trattato valga ad evitare per l'avvenire il ripetersi dei « casi Majorano ».

Continua il decalogo: iniziare, cominciando dalla città di Napoli, l'osservanza di quella disposizione della legge del 1901 che prescrive la istituzione di asili per gli emigranti, innestando sull'asilo la prima stazione sanitaria, misura in questi giorni autorevolmente raccomandata dal Congresso per le malattie del lavoro, che ha dimostrato come simile istituzione potrebbe essere utilizzata per combattere efficacemente talune malattie che flagellano specialmente gli emigranti in rimpatrio.

A questo punto devo raccomandare all'onorevole sottosegretario di Stato di vedere se non sia venuta l'ora di abrogare quella convenzione che si dice stipulata nel 1910 tra l'autorità politica di Napoli e i locandieri: convenzione in virtù della quale i locandieri avrebbero consentito (bontà loro!) al Governo italiano la continuazione dell'asilo aperto durante il colera, mettendogli però la condizione di non ospitarvi che il trenta per cento degli emigranti. Poichè il polso politico è oggi alquanto diverso, poichè in questi ultimi tempi sono uscite relazioni veramente confortanti sui buoni risultati conseguiti da quel primo esperimento di asilo di Stato, mi pare sia doveroso dare di frego a quella limitazione!

Ripiglio il decalogo: affattare il Commissariato con il Ministero dell'istruzione pubblica per tutto ciò che riguarda la preparazione dei maestri che devono insegnare nelle scuole degli emigranti e la organizzazione delle scuole stesse. Dotare di più larghi mezzi (e qui mi associo completamente alle raccomandazioni fattevi ieri, nell'ultima parte del notevolissimo e fortissimo suo discorso, dall'onorevole Luigi Rossi) i nostri Consolati perchè possano in condizioni eccezionali, in

momenti estremamente difficili, far rimpatriare un numero di lavoratori maggiore di quello che oggi essi non possano. Sottolineo le parole «momenti difficili» e «condizioni eccezionali» perchè comprendo perfettamente che una simile misura, se esagerata, potrebbe dare risultati opposti a quelli che ci proponiamo di ottenere.

Ricordando il discorso dell'onorevole Rossi, pensino, il Governo e la Camera, come sarebbe riuscita assai più efficace l'azione, del resto altamente ammirabile, del nostro valoroso console commendatore Baroli, e de' suoi collaboratori se, in occasione del recente sciopero dei nostri coloni nel Brasile, a quei nostri funzionari fossero stati consentiti maggiori mezzi per far rimpatriare un maggior numero di nostri lavoratori.

Intensificare la guerra contro l'emigrazione clandestina, continua il decalogo, tenendo specialmente d'occhio il confine orientale. Riordinare il servizio dei passaporti, migliorare le rilevazioni statistiche, e, decimo comandamento, dare finalmente pieno vigore all'articolo 7 della legge del 1901 che nella sua prima parte suona così: «Verrà istituito sotto la dipendenza del Ministero degli esteri, un Commissariato nel quale sarà concentrato tutto ciò che si riferisce ai servizi dell'emigrazione».

Ora non vi ha ombra di esagerazione nell'affermare che la serie di malintesi, di controversie, e di conflitti di competenza che costituisce tanta parte della storia dei rapporti tra il Commissariato d'emigrazione e il Ministero degli esteri (serie d'inconvenienti culminati nel contratto colpito dal decreto 31 dicembre 1912) non vi ha ombra di esagerazione nell'affermare che tale serie di guai, producenti perdita di tempo e quindi di denaro, sciupio di energie, risentimenti, trae la sua origine sopra tutto dal mancato concentramento voluto dall'articolo testè menzionato.

Infatti, quando una legge crea un organo specifico a cui affidare tutte le tutele per l'emigrazione, e fiancheggia questo strumento esecutivo con l'opera di due corpi consultivi, il Consiglio di emigrazione e la Giunta parlamentare di vigilanza sul Fondo dell'emigrazione, con quel po' po' di attribuzioni assegnate dalla legge del 1901 e dalla legge del 1910; ma nello stesso tempo lascia, per non uscire dal palazzo della Consulta, che un'altra divisione dello stesso Ministero possa, anzi debba occuparsi, di «questioni giuridiche di nazionalità, di estradizioni, di protezione consolare, di stato civile e di ogni altro ordine non politico, nè commerciale»; e debba occuparsi «di stipulazioni e di interpretazioni di trattati relativi alle materie anzidette; di pensionati all'estero e di successioni di sudditi italiani morti all'estero», è naturale che gl'inconvenienti degenerino in disservizio e con danno del pubblico.

Non è questione, si badi bene, di colpe di funzionari; anzi, quando un funzionario, sentendo la dignità del proprio ufficio, usa difendere

ciò che dell'ufficio stesso è attribuzione, determina necessariamente un conflitto col collega preposto ad altro ufficio che abbia attribuzioni eguali o similanti.

L'onorevole sottosegretario di Stato agli esteri, inaugurando di recente i lavori del Consiglio superiore dell'emigrazione, prendeva esplicito impegno di attuare finalmente la disposizione contenuta nell'articolo 7, riunendo e concentrando nel Commissariato dell'emigrazione tutti i servizi sulla tutela e sulla difesa degli emigranti.

Conoscendo i sentimenti dell'onorevole ministro degli esteri e dell'onorevole sottosegretario di Stato dovrei dire senz'altro: confido; ma siccome conosco anche il ministro degli esteri, mi permetta l'onorevole sottosegretario di dirgli che lo aspetto alla prova dei fatti.

Detto ciò, mi affretto a soggiungere che la nostra azione di assistenza non potrà mai rispondere né alle speranze del paese, né allo spirito democratico, se non si superino gli stati d'animo fatti di incertezze e di contraddizioni, che offuscano le direttive e paralizzano tanta parte dei servizi.

Più andiamo estendendo ed intensificando la nostra azione di tutela degli emigrati, più mettiamo in valore quella ottima cosa che è la nostra legislazione sull'emigrazione, ammirata anche all'estero (dove vediamo, in Austria, ad esempio, la parte politica più avanzata chiedere come massimo desiderato, quello che noi da 12 anni abbiamo tradotto in legge); più miglioriamo queste provvidenze legislative per la difesa dei nostri emigranti e più appare assurda la pretesa di separare nettamente, nella pratica, le competenze consolari e quelle degli organi specifici di tutela dell'emigrazione.

Il profilo dell'emigrante si confonde sempre più con quello del cittadino. Impossibile, in molti casi, riesce distinguere e separare nettamente l'azione amministrativa dall'azione legale. Donde il recente voto del Consiglio di emigrazione che raccomanda si stabiliscano chiaramente i punti di accordo e le linee direttive tra la Giunta parlamentare di vigilanza sul fondo di emigrazione ed il Ministero degli esteri, perchè le spese siano equamente ripartite fra il bilancio dell'emigrazione e quello del Ministero suddetto.

Bisogna poi decidersi ad eliminare dalle future discussioni parlamentari questa nota antipatica, che risuona ad ogni discussione di bilancio, sulla legittimità delle spese, che si fanno per l'emigrazione continentale.

Come deputato di un collegio settentrionale, e ricordando che la proposta di far contribuire i settentrionali al fondo dell'emigrazione mediante lo spedito della tessera è partita da un settentrionale, l'onorevole collega ed amico personale Baslini, torno a dichiararmi per la necessità di provvedimenti riparatori, i quali riescano o a fare rendere alla tessera ferroviaria quello che era nel proposito del legi-

slatore, oppure a trovare altre vie per le quali l'emigrante continentale sia chiamato a contribuire al fondo dell'emigrazione, salvo che non si possa addirittura spingere lo Stato ad integrare il fondo delle spese per la corrente avviata ai mercati dell'Europa centrale e meridionale e che riesca specialmente fruttuosa.

E per una direttiva bisogna decidersi anche dinanzi alle tendenze che si manifestano intorno alla preferenza da accordarsi ai servizi diretti, o allo sviluppo delle sovvenzioni alle istituzioni create dall'iniziativa privata. Bisogna avere un programma, bisogna vedere chiara la strada innanzi a sè.

Nelle regioni settentrionali (fervide d'iniziative locali, le une animate da spirito di proselitismo religioso o politico, le altre da spirito filantropico) si continui pure a largheggiare in sovvenzioni, per altro esigendo che tutte le istituzioni sovvenzute si sottopongano ai più diretti e severi controlli da parte dell'Amministrazione dello Stato; e che l'opera di queste istituzioni private venga coordinata a quella degli uffici creati dallo Stato. Nel tempo stesso però si sospingano gradatamente i patronati ad occuparsi, soprattutto, di quelle che possono chiamarsi funzioni di Croce Rossa sociale; riservando invece i servizi più propriamente e più direttamente interessanti « la classe » agli organi creati dallo Stato e per esso dal Commissariato.

Ma nelle regioni meridionali dove è debole e incerto ancora lo stimolo che nelle regioni settentrionali ha dato vita ai patronati, è lo Stato che deve farsi avanti; e poichè la maggior parte degli emigranti che alimentano il fondo dell'emigrazione è data dalle regioni del Mezzogiorno, ivi occorre che il Commissariato intervenga e, mediante i congegni e i funzionari necessari riesca a sviluppare quell'azione di tutela e di difesa che sarebbe vana speranza di attendere dall'iniziativa locale, o insufficiente o in talune regioni assolutamente nulla.

Non spirito di statolatria, ma la esatta visione della realtà ci porta a riconoscere che mano a mano che la tutela dell'emigrante si va evolvendo e sviluppando, pure, perfezionandosi sempre più i congegni tecnici, i servizi assumono sempre più un carattere politico, che deve corrispondere allo indirizzo politico generale dello Stato.

Non si vuole certo trascurare tutto ciò che è tabella dei viveri, cubatura dei dormitori, velocità dei piroscafi: ma certo è che più andiamo innanzi, e più vediamo queste provvidenze legislative salire da quella che fu chiamata semplicemente polizia dell'emigrazione a una vera e propria politica dell'emigrazione.

I servizi diventano di tale natura da esigere la garanzia dello Stato: specie quando essi vengono disciplinati per la preparazione dell'emigrante, per l'avviamento, per il collocamento, per lo sviluppo delle assicurazioni sociali.

E poichè questa evoluzione della legislazione a difesa degli emigranti va trasferendo ogni giorno più le sue provvidenze nel campo vero e proprio della legislazione del lavoro, io penso che al giovane Stato italiano non possa tardare ad imporsi la necessità di fare per la tutela del lavoratore, resti egli in patria o emigri, quell'azione di coordinamento e di direzione unica, che è stata fatta nell'interesse dei servizi di politica coloniale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE — Ha facoltà di parlare l'onorevole Cottafavi.

COTTAFAVI — La diffusa discussione che è stata fatta di questo bilancio, mi dispensa da lunghe osservazioni. Io esprimerò unicamente la mia grande soddisfazione per avere constatato che sempre più si intensifica nel nostro paese la tutela dell'emigrante.

Siamo ben lungi dalle tragiche vicende alle quali erano assoggettati i nostri lavoratori che, in altri tempi, senza tutela alcuna, emigravano e bisogna riconoscere la grande efficacia e le alte benemerite che, in proposito, ha avuto la legge del 1901, applicata nel 1902, che noi possiamo considerare come la pietra miliare di tutto il nostro ordinamento di tutela a favore dell'emigrazione.

Ora non abbiamo più una sola legge benefica, ma un sistema di provvidenze a favore dell'emigrante, che fanno sì, come egregiamente ha detto il collega Cabrini, che anche i popoli più evoluti e civili guardino a noi con un senso di invidia ed imitino il nostro procedimento.

Abbiamo stazioni sanitarie, asili e scuole. Non curiamo e seguiamo con affetto l'emigrante al di là dei mari ed anche nelle altre regioni di Europa e, a questo modo, l'emigrante che non si sente abbandonato, innalza il proprio prestigio e la propria dignità, insieme con quella del paese al quale appartiene.

Col disegno di legge che ci viene dal Senato, noi diamo ancora una sicurezza maggiore di tutela per i nostri emigranti e veniamo sempre più a completare questa corona, che fa veramente onore al progresso del nostro paese e che smentisce la affermazione che facciamo delle leggi e che poi ad esse non diamo esecuzione. Qualche volta ciò deplorabilmente è accaduto, ma ciò non si può più ripetere a proposito della tutela dell'emigrante.

Ciò è anche constatato nella perspicua relazione dell'onorevole Falletti e risulta anche dalle dichiarazioni che ieri ha fatto, nel suo nobilissimo discorso, l'amico Luigi Rossi. Con la legge attuale, coi provvedimenti continui, sistematici, direi quasi, che noi abbiamo adottato in materia di tutela della emigrazione, noi non vedremo più rinnovarsi gli eccidi del Canada e non avremo più da lamentare così gravi dolori, come quelli che ebbero i nostri emigranti nel Brasile, a proposito del quale do ampia lode al Governo per la sua politica di assoluta resistenza ad ogni seduzione, ovvero ad ogni attacco che gli viene da quelle parti; perchè non è lecito che si continui, sotto forme ingannevoli, ad eccitare i nostri lavoratori a portarsi in luoghi

dove essi rimettono salute e fatiche, ove essi sono trattati peggio degli schiavi.

Le dichiarazioni fatte ieri sono tali da imporre al Governo a non cedere di una linea e credo e confido che continuerà per quella via diritta, per la quale egli finora ha saputo così ben proseguire. Questa ascesa della tutela dell'emigrante così benefica ci è di conforto, ed io sono lieto di constatarlo e di rivolgere una parola di plauso al Ministero degli esteri. Confido che verrà un tempo in cui i nostri emigranti potranno portare il tesoro della loro attività e delle loro braccia in territori perfettamente protetti dalla bandiera italiana; ma fino a che questo non si possa verificare, desidero che i nostri emigranti portino con sé l'amore della patria non solo come un caro e doloroso ricordo lontano, ma anche come un presidio di fraterno affetto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE — Ha facoltà di parlare l'onorevole Morpurgo.

(*Non è presente*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

PANTANO — Debbo fare una semplice dichiarazione. Quando si discusse ultimamente intorno all'emigrazione, io espressi il convincimento che, dopo il suffragio universale e la conquista della Libia, per le immancabili ripercussioni che l'uno e l'altra avranno direttamente o indirettamente sull'economia nazionale, il problema della emigrazione si affaccerà al Parlamento sotto nuovi aspetti ed imporrà quasi automaticamente nuove e più complesse direttive.

Ci eravamo allora dati convegno con l'onorevole ministro Di San Giuliano proprio in questa occasione per impegnare sul tema grave e geniale un largo dibattito; ma l'ora del tempo parlamentare, la non dolce stagione e l'assenza del ministro, per quanto sostituito degnamente dal suo brillante sottosegretario di Stato, mi consigliano a non entrare nella discussione ed a formulare un voto, e cioè che la nuova Camera, che sarà posta in condizione migliore dell'attuale per affrontare il problema della emigrazione sotto il punto di vista delle nuove direttive, vorrà proseguire con rinnovate energie nei futuri orizzonti, l'opera nobilissima di doverosa tutela, che il Parlamento ha costantemente finora compiuto in favore degli emigranti italiani sin dal giorno in cui venne votata la benefica legge, che come bene ha detto l'onorevole Cabrini, ci è invidiata dagli altri paesi. Sono sicuro che in questa parentesi tra l'attuale e la nuova Camera il potere esecutivo, che è l'anello di congiunzione tra l'una e l'altra, vorrà trarre ammaestramento sia da questa discussione, sia da quanto antecedentemente è stato detto in proposito, per proseguire da parte sua l'opera integratrice delle deficienze che si lamentano, opera che la nostra emigrazione attende sia veramente efficace e ispirata al sentimento della solidarietà nazionale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE — Ha facoltà di parlare l'onorevole Baslini.

BASLINI — Io non intendo certo, onorevoli colleghi, di infliggervi un discorso; ma dal momento che a partecipare a questa discussione mi vedo quasi costretto e da quanto l'onorevole Di Cesarò venne dicendo nello svolgere il suo ordine del giorno e da un cortese accenno dell'onorevole Cabrini, vi prego di consentirmi brevissime parole.

Brevissime parole, le quali intendono specialmente a confutare talune affermazioni del collega Di Cesarò, in ordine alla destinazione dei fondi, che alla tutela dell'emigrazione sono destinati a servire.

Diceva benissimo poco fa il collega Cabrini che, ogni anno, in questa sede, viene risolleciata la ormai troppo dibattuta questione se con le otto lire pagate dai vettori per gli emigranti transoceanici, si possa far luogo alla tutela della emigrazione continentale.

Ora, chi segue da vicino codesti problemi della emigrazione non può non intendere come il fenomeno della emigrazione transoceanica e quello della emigrazione continentale sieno così stretti fra loro per cui, come non si potrebbe convenientemente scindere l'azione che noi dobbiamo dispiegare per tutelare l'una e l'altra, sarebbe impolitico di far convergere i nostri sforzi preferibilmente verso questa o verso quella. Né si dica che le somme versate dai vettori ricadono sugli emigranti per cui vengono pagate, in quanto ciò può essere vero e anche non essere, a seconda del prezzo dei noli.

E non basta, a mio modo di vedere, compulsare le aride cifre di un bilancio, per stabilire quanto l'emigrazione temporanea profitti dei fondi disponibili; ma occorre studiare da vicino quella che è l'opera di tutela della emigrazione continentale, per convincersi come, ad esempio, gli uffici e gli asili di confine servano a proteggere e disciplinare non solo codesta specie di emigrazione, ma, indirettamente, anche l'emigrazione transoceanica, in quanto la vigilanza che in essi si esercita, impedisce che, traverso le Alpi, passi inosservata l'emigrazione clandestina.

E altrettanto deve dirsi dell'azione che potrà spiegarsi, in modo anche più intenso, a Basilea, quando finalmente avrà vita il nuovo ospizio (cui il collega Di Cesarò accennava), che l'Opera di assistenza intende di fondare in quella stazione ferroviaria. E troppo noto che attraverso la Svizzera irradia tutta quella emigrazione la quale, dirigendosi oltre gli oceani, non può legittimamente partire dalle nostre stazioni marittime. L'ufficio di Basilea ne sarà l'osservatorio principale e la maggiore difesa.

Che se, poi, noi ci facciamo a considerare il modo con cui sono oggi trattati i nostri emigranti che transitano da quella stazione, egli è ben certo, onorevoli colleghi, che ciascuno di noi dovrà riconoscere l'urgenza di provvedere, a qualunque costo, con qualsiasi mezzo. Chè anzi io sono sicuro che se noi rivolgessimo un appello agli stessi emigranti transoceanici, essi sarebbero ben lieti di mettere a nostra

disposizione non pure i fondi del Commissariato, ma i loro propri risparmi per difendere e tutelare attraverso la Svizzera, i fratelli che emigrano per i paesi d'Europa; perchè, o signori, più forte è il vincolo di solidarietà che lega fra loro gli umili, di quello che non sia l'egoismo onde noi siamo affitti.

Del resto, di codesta iniziativa dell'Ospizio alla stazione di Basilea, io sono orgoglioso di assumere tutta la responsabilità; perchè io, per il primo, ho sollecitato dall'Amministrazione delle ferrovie federali svizzere la concessione dell'area occorrente per costruirvi un ricovero, della cui necessità assoluta mi convinsi avendo constatato (come forse ebbi già occasione di dire in questa Camera) che i nostri emigranti a Basilea, sono ricoverati in tale tugurio che solo può paragonarsi alla fossa in cui Berna custodisce gli orsi!

Gli emigranti di transito vengono, infatti, obbligati a rimanere in un locale, senza luce e senz'aria, situato sotto alla stazione, ad esso si accede per una scala che dà sul piazzale, circondata e difesa da un parapetto, al quale i passanti si affacciano, tal quale, dicevo, come si fa a Berna per vedere gli orsi che stanno di sotto. Uno spettacolo penoso, incivile, che offende il nostro amor proprio, il nostro orgoglio nazionale e che non fa certo onore all'Amministrazione ferroviaria svizzera.

Ora io credo che, a togliere di mezzo questa condizione di fatto, sia assai bene spesa la somma che l'Opera di assistenza ha richiesto al Commissariato dell'emigrazione, quale suo concorso, anche se questa dovrà prelevarsi sui fondi che sarebbero più propriamente destinati alla emigrazione transeceanica.

Ho detto «anche se dovrà prelevarsi» perchè non è escluso che i contributi dati al bilancio dagli emigranti temporanei, non siano per aumentare notevolmente.

Il collega Cabrini, poco fa, accennava come da me sia parlata la proposta della tessera ferroviaria a pagamento da rilasciarsi agli emigranti con destinazione nei paesi d'Europa. S'era parlato anche allora di un passaporto, che l'onorevole Di Cesarò ora vorrebbe si instituisse per tutti gli emigranti in genere, contro pagamento di una tassa di cinque lire; ma, a mia iniziativa, si è poi preferito di sostituirvi una tessera, di cui fu riconosciuta la maggiore opportunità nella considerazione che il passaporto offre all'emigrante una tutela futura, vorrei dire *in spe*, in quanto egli potrà, valendosi del passaporto, farsi riconoscere e, all'occorrenza, invocare protezione e difesa; mentre la tessera dà all'emigrante un beneficio tangibile, un beneficio di cui egli si risente immediatamente, in quanto, presentando la tessera, ottiene quelle riduzioni ferroviarie, che non potrebbe altrimenti avere.

Per ciò, appunto, noi abbiamo sostenuto l'opportunità della tessera e anche perchè gli emigranti temporanei avessero a concorrere alla costituzione del fondo di cui fruiscono.

E giacchè ho il piacere di vedere qui, in questo momento, il ministro dei lavori pubblici, mi permetto di far voti che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (la quale parve dapprima ostacolarne il rilascio) sappia e voglia trovar modo di diffondere l'uso di questa tessera, affinchè e gli emigranti ne abbiano un beneficio e ne abbia un beneficio il fondo per la emigrazione. Così sarà per sempre eliminata l'incresciosa vertenza, ancora oggi sollevata, della pertinenza del fondo agli uni, piuttosto che agli altri.

Ed avrei finito, se l'ordine del giorno dell'onorevole Cavagnari non mi richiamasse, per un momento, al grave problema della costruzione degli asili per gli emigranti, nei porti d'imbarco.

Il Consiglio dell'emigrazione, ebbe più volte ad occuparsene con diverse tendenze; tanto che la questione prima accennò ad essere incamminata per una strada e poi parve deviare per un'altra. Ora prevale il concetto che gli asili debbano essere di Stato, costruiti e gestiti per suo conto esclusivo; ma io, lo dichiaro francamente, convengo in massima con l'onorevole Cavagnari che non sarebbe opportuno di devolvere una gran parte del patrimonio, che costituisce il fondo della emigrazione, alla costruzione degli asili; e, siccome è sembrato che i vettori non gradiscano (e si capisce) di costruire gli asili, per lasciarne poi la gestione diretta al Commissariato dell'emigrazione, così ritengo che il problema meriti ancora d'essere studiato ed approfondito.

La soluzione di un problema così grave e vitale per la tutela della nostra emigrazione transoceanica non si improvvisa; non io, pertanto, posso pretendere di darne ora la soluzione; sarà, però, il caso di riflettere se la gestione da parte dei vettori, sotto la vigilanza dello Stato, sia proprio da escludersi in via assoluta.

E finisco, finisco ringraziando il Ministero degli affari esteri per l'opera assidua che esso dispiega a tutela della emigrazione e per la benevolenza che sempre dimostra verso le istituzioni che lo coadiuvano. Ministero e Commissariato, non disdegnando i nostri modesti consigli ed essendoci larghi di incoraggiamenti e di aiuti, ci confortano nella nostra azione e sempre maggiormente ci impegnano a proteggere e tutelare i nostri emigranti, tutelando, insieme, il buon nome italiano al di là dei confini. (*Vive approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE — Ha facoltà di parlare l'onorevole Canepa.

CANEPA — Una parola per una semplice raccomandazione. Una delle migliori disposizioni della legge del 1911 è quella per cui furono istituiti gli ufficiali di bordo, i quali sono medici della marina militare ed hanno per compito speciale la cura dell'igiene a bordo e la tutela

dell'emigrante. Però accanto ad essi vi sono i medici di bordo di questa città galleggiante.

Ora questi medici si lagnano, e l'amico Rondani, che mi sta accanto e ha il merito di viaggiare molto e il torto di parlare poco, mi ricorda il loro lamento; i medici di bordo si lagnano che questi commissari assorbono le loro funzioni, nel senso cioè che si prestano alla cura delle persone di prima e seconda classe, cura che dovrebbe invece essere demandata ai medici soltanto. Questo produce due inconvenienti: anzitutto un'opera di crumiraggio a danno dei medici e poi distoglie i commissari di bordo da quello che sarebbe il loro compito speciale, perchè, se si occupano di curare gli ammalati, non possono attendere alla tutela degli emigranti ed alla cura dell'igiene.

Faccio questa raccomandazione all'onorevole ministro pregandolo di verificare se i fatti sono come io dico, ed ove è duopo, di portare la pratica avanti il Consiglio dell'emigrazione.

PRESIDENTE — Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* — Dovrei indubbiamente parlare a lungo sull'argomento gravissimo dell'emigrazione, se non fossi preso anche io dal rimorso d'occupare troppo spazio di tempo in quest'ora già tarda e in questo scorcio dei nostri lavori parlamentari. Ma vi chiedo venia se, malgrado questo desiderio di brevità, io debbo relativamente dilungarmi, per rispondere ai vari oratori che hanno, con vero intelletto d'amore e con acutezza di mente, trattato varie questioni che riguardano l'ordinamento della nostra emigrazione e l'indirizzo politico del Governo, e dirò meglio dello Stato, nei rapporti col fenomeno emigratorio.

Sbarazziamo anzitutto il terreno dalla raccomandazione dell'onorevole Canepa, che io accolgo volentieri e l'esame della questione rimetterò al competente Consiglio dell'emigrazione. Anch'io avevo sentito di questi lamenti dei medici di bordo e mi ero interessato presso il Commissariato generale affinchè fossero vagliati ed esaminati con equità di spirito.

Sbarazziamo anche il terreno da un compito di coscienza, che sento di assolvere in questo momento a nome del Governo, cioè quello di ringraziare il Commissariato generale ed i funzionari del Commissariato per l'opera zelante che essi quotidianamente svolgono nelle difficili mansioni della loro alta missione e specialmente del lavoro che essi, animati da patriottica poesia di sentimenti, hanno compiuto in questi ultimi tempi, lavoro faticoso ed esauriente, a favore degli espulsi italiani, durante la guerra italo-turca.

Questo lavoro ha dimostrato a quei cittadini, vittime di una situazione politica, con quanto affetto ed abnegazione la burocrazia italiana ha sollevato e confortato in momenti dolorosi i compatrioti,

che erano dalle terre di residenza ricacciati in patria in condizioni difficili ed in situazioni economiche molto desolanti.

Ed ora entriamo nel merito delle varie questioni, che sono state trattate.

L'onorevole Cavagnari ha in parte ripetuto nel suo discorso dell'altro giorno i medesimi concetti, che aveva espresso alla Camera quando si discuteva la legge, se non erro, del 1901.

L'onorevole Cavagnari, in fondo, come criterio politico in materia di tutela di Stato per la emigrazione, ha due obiettivi da raggiungere. Il primo di carattere ideale essenzialmente politico, è quello del liberismo assoluto in materia di emigrazione; lasciare cioè che le correnti migratorie si svolgano naturalmente, senza che lo Stato le guidi, le limiti, le disciplini.

Non posso seguire l'onorevole Cavagnari in quest'ordine di idee, poichè ripugna alla mia coscienza di uomo contemporaneo, la quale mi suggerisce, come supremo dovere dello Stato, il consigliare le masse emigratrici a non incorrere in pericoli ed in disillusioni, che portano non solo malcontento economico e morale, ma diminuzione di dignità nazionale.

Credo che sia suprema funzione di Stato quella di sapere indicare ai lavoratori italiani dove, come, quando sia utile il contributo della loro energia al di là delle frontiere, e credo sia opera altamente previdente dello Stato italiano il non far concorrere la nostra mano d'opera in azioni concomitanti, in sfruttamenti, che non corrispondono alla missione sociale di un popolo civile. *(Bravo!)*

Ritengo quindi che l'obiettivo morale del nostro programma di politica di emigrazione non possa restringersi ad una empirica concezione di liberismo sociale, che condurrebbe a veri disastri di dignità nazionale.

Altro obiettivo, che desidera raggiungere l'onorevole Cavagnari, è quello di accumulare patrimonialmente il fondo della emigrazione, restringendo ogni possibile spesa alle pure e semplici necessità tecnicamente indispensabili, affinchè il patrimonio del fondo della emigrazione cresca talmente da rendere possibile, un giorno o l'altro, di sopprimere ogni contributo da parte della popolazione emigratrice, e con l'interesse dei capitali accumulati provvedere ai vari servizi dipendenti dalla legge del 1901.

Anche questo è un obiettivo, che io ritengo non debba esser conforiato, e ricordo a me stesso che l'onorevole Turati ebbe tempo fa a proporre nel Consiglio della emigrazione un ordine del giorno, il quale richiedeva si spendesse tutto il contributo annuo del fondo della emigrazione per intensificare sempre più in vario modo e con vari mezzi l'opera di tutela, che la legge del 1901 impone al potere esecutivo.

Io penso che fra il nichilismo accumulatore dell'onorevole Cavagnari e il rivoluzionarismo dell'onorevole Turati, che voleva distruggere ogni formula capitalistica anche per il fondo dell'emigrazione, vi sia un mezzo termine, quello di esigere dall'Amministrazione del Commissariato dell'emigrazione le legittime spese richieste, sia dall'opera tecnica di tutela, sia dall'opera sociale di difesa del nostro emigrante contro le insidie che egli può incontrare all'estero, e di tutela contro le insidie e gli sfruttamenti che egli può incontrare nel territorio del Regno.

CAVAGNARI — Ho parlato contro gli sperperi, non contro le spese.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* — Ma veda, onorevole Cavagnari, per parlare contro gli sperperi, bisogna specificarli. E specificati che fossero io potrei esaminare se siano veramente da denominarsi tali, o se piuttosto siano delle spese, che certe volte nell'apparenza sembrano superflue, ma nell'effetto sono sostanziali per l'obiettivo che debbono raggiungere.

Ad ogni modo, l'onorevole Cavagnari ha parlato genericamente, e genericamente posso rispondere, mantenendo alta ed elevata la questione, cioè nel campo delle idee e delle opinioni, non nel campo dei singoli dettagli e nelle analisi della contabilità.

L'onorevole Cavagnari ritiene che la soppressione della tassa di lire 8 che grava sui vettori, potrebbe veramente essere un beneficio, un giorno o l'altro, quando il fondo potesse sopporre alle spese, senza il contributo di questa che egli chiama imposta della miseria, e che in allora potrebbe lo Stato essere orgoglioso di provvedere ai vari servizi, senza aggravare la borsa dei lavoratori che esulano dalla patria.

Or bene, onorevole Cavagnari, io ritengo che ben pochi vantaggi si ricaverebbero dalla soppressione della tassa di lire 8, perchè essa è un freno alla possibilità di aumento dei noli, ed in questo io ritengo che il Commissariato abbia sempre compiuto opera efficace nel mantenere i limiti dei noli, malgrado e contro ripetute pressioni che dai corpi tecnici sono venute al Commissariato stesso affinché i noli fossero aumentati.

Io ritengo che quest'opera efficace di tutela e di difesa abbia indubbiamente compensato a coloro che emigrano la spesa che grava sui vettori di lire 8, che è il contributo che viene poi a formare questo fondo di difesa sociale dell'emigrazione.

E poi, onorevole Cavagnari, la tassa di lire 8 non fu soltanto istituita nello spirito del legislatore per costituire una cassa di risparmio dell'emigrazione, ma fu istituita per potere svolgere tutta quell'azione efficace di tutela che l'istituto creato con la legge del 1901 doveva realizzare.

CAVAGNARI — Lo so bene: feci parte della Commissione!

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* — Il volere quindi come concetto amministrativo creare con delle economie steri-

lizzatrici un fondo enorme dell'emigrazione non corrisponde nè allo spirito nè alla lettera della legge del 1901.

Piuttosto, onorevole Cavagnari (e a questo ha accennato anche l'onorevole Cabrini) il problema diventa delicato e degno di un esame d'un'assemblea politica quando si tratta di esaminare quali siano le spese veramente devolute al Fondo dell'emigrazione e quali le spese di carattere amministrativo, anzi io direi meglio, di carattere statale. Poichè il Fondo dell'emigrazione attinge la sua vita da una classe limitata di contribuenti, la quale deve in contraccambio esigere alcuni dati servigi e alcune specifiche garanzie di tutela.

Ma molte di queste provvidenze che noi riteniamo tutelatrici dell'emigrazione, si confondono, si armonizzano anzi con l'azione politica dello Stato; ed è quindi indispensabile (ed è problema grave e degno di un'assemblea politica) l'esaminare fino a quanto deve essere gravato il bilancio del Ministero degli affari esteri per la tutela dell'emigrazione, e quali siano i limiti in cui si devono contenere le spese tecniche tutelatrici della nostra emigrazione.

Però la Camera, data l'ora e il momento, vorrà acconsentire che io sfugga alla discussione di quest'argomento, il quale sarà veramente degno di discussione in una Camera nuova uscita dal suffragio universale del popolo.

Perchè, è essenzialmente vero quanto ha detto con acume l'onorevole Pantano. Il problema dell'emigrazione può variare da un momento storico a un altro per vicende che rendono opportune in un dato momento alcuni provvedimenti e in altri momenti altre, e il problema sociale si confonde spesso con problemi di carattere economico e politico che derivano non da un'azione del Governo, ma da un'azione storica di popoli e di nazioni. Dunque, io ritengo che, indubbiamente, sia degno soggetto di discussione e di dibattito, quando l'argomento si potrà profondamente sviscerare, quello di sapere dividere le spese statali, che debbono tutti i contribuenti pagare a beneficio dell'istituto dell'emigrazione, da quelle interamente tecniche, che debbono gravare sul Fondo dell'emigrazione.

L'onorevole Cavagnari ha parlato degli asili. Gli asili sono indubbiamente necessari, non soltanto per sottrarre gli emigranti agli sfruttamenti nei porti, nelle ventiquattro ore precedenti la partenza; ma specialmente perchè darebbero modo sicuro di scoprire gli eventuali sfruttamenti ai quali gli emigranti sono stati sottoposti dai rappresentanti di vettori o da altri nell'interno delle provincie d'origine, e inoltre di istruire spesso gli emigranti sulle condizioni esistenti, nei paesi d'emigrazione alla vigilia della loro partenza, sugli istituti di tutela in ogni paese stabiliti; e ciò più specialmente per gli emigranti ignoranti. E questo dell'ignoranza degli istituti di tutela e di patronato, è un fenomeno talmente comune, che in una sua doita relazione per gli uffici legali in America, il consigliere di Stato commendatore

Carbonelli, mette in evidenza questa completa ignoranza della nostra emigrazione degli istituti di patronato esistenti negli Stati del Nord, ignoranza che diventa debolezza, deficienza, ragione di sfruttamento, e io ritengo che il trovare un asilo, è un asilo che sia contornato da ogni guarentigia affinché queste norme di istruzione siano date alla vigilia della partenza, sia opera sapiente di prudenza per togliere da ogni insidia il nostro spesso ingenuo lavoratore.

Gli asili in fondo che cosa sarebbero? Il simbolo più evidente e tangibile della cura che lo Stato ha per i suoi emigranti; essi sarebbero anche utilizzabili per i rimpatrianti, i quali, come si sa, ora costituiscono una corrente umana importante anche per importanza economica, perchè portano con sé pecuni e risparmi che vengono ad aumentare la ricchezza del paese.

E poi, onorevole Cavagnari, le vorrei far vedere alcune cifre, le quali le dimostreranno subito evidentemente come tanto a Napoli, quanto a Messina e a Palermo, le locande private siano in numero assolutamente insufficiente. Questa insufficienza produce dolorosissimi inconvenienti di carattere morale e sociale.

Ora, e mi dispiace di non trovare qui le cifre che possono giustificare la mia parola; posso assicurare l'onorevole Cavagnari che la statistica è veramente dolorosa, perchè essa può dimostrare quanto ormai sia urgente la soluzione del problema degli asili. Il Consiglio dell'emigrazione ha ultimamente deliberato sopra questa questione dell'asilo, ma ne ha deliberato con savia prudenza, poichè, pur ammettendo alcuni principi di massima, ha invitato il Commissariato generale dell'emigrazione a esaminare sotto tutti i punti di vista il problema, non escludendo la possibilità della fondazione di un asilo di Stato che risponda a tutte quelle esigenze anche di carattere sanitario, le quali possano evitare all'occasione la enorme spesa che l'Amministrazione del Commissariato generale è stata costretta a fare durante il doloroso periodo della epidemia colerica. (*Interruzioni del deputato Cavagnari*).

Esaminando se sia il caso che provveda anche lo Stato con quella parsimonia e oculata prudenza che le Amministrazioni devono avere per le costruzioni, le quali uniscono ad una estetica decorazione ogni conforto di igiene e di decoro, affinché questi emigranti possano essere non ammassati in locande, ma degnamente, dignitosamente alloggiati in asili provvisti di tutte le esigenze dell'igiene.

L'onorevole Cavagnari ha parlato anche degli uffici legali in America ed ha chiesto perchè questi uffici legali non si erano creati in Argentina e nel Brasile. L'onorevole Luigi Rossi ha risposto ieri con sottile ironia a questa osservazione dell'onorevole Cavagnari. L'onorevole Rossi ha dichiarato che gli uffici legali sarebbero superflui in quelle regioni, perchè il sentimento della giustizia non vi è sviluppato.

Non spetta a me di dovere corroborare col mio consenso l'affer-

mazione dell'onorevole Rossi, anzi io non posso dividerlo, ma esporrò anche un'altra ragione di carattere evidente.

I nuclei emigratori che abitano nel Brasile e nell'Argentina sono nuclei di carattere agricolo in gran parte non di carattere urbano e industriale. Ora l'azione degli uffici legali si svolge principalmente a tutela dell'emigrante che subisce un infortunio, che ha controversie coll'appaltatore per costruzioni edili e per tutti quei piccoli bisogni inerenti alla vita industriale ed urbana dell'operaio. Raramente ai nuclei agricoli l'opera del legale è necessaria. Ecco la ragione evidente per cui s'è dovuto sviluppare il servizio degli uffici legali negli Stati del Nord, anziché negli Stati del Sud.

Una grave questione è sorta, grave perchè tocca interessi che sembrano contraddittori fra regioni e regioni della patria unita. Io non voglio indubbiamente e sono ben lieto di non voler io, che appartengo alle regioni del Mezzogiorno, sollevare la spiacevole e rigida questione se il contributo dell'emigrazione meridionale transoceanica viene a sostenere interamente le spese dell'emigrazione continentale del Nord.

Però debbo fare osservare all'onorevole Di Cesarò, che l'emigrazione transoceanica comincia anche ad aumentare nelle provincie settentrionali e che la media dell'ultimo quinquennio porta quasi sessanta mila emigranti transoceanici di quelle regioni.

Di fatti solo il Veneto ha più di 2,500 rappresentanti di emigrazione, oltre tutti quelli dell'emigrazione clandestina che veramente servono o per una non sollecitata emigrazione in Brasile, o per l'emigrazione dei minorenni.

Questo vi dimostra che a poco a poco anche le regioni del Nord, aumentando il numero degli emigranti transoceanici, vengono ad equilibrare, non dico interamente, lo squilibrio esistente nell'Amministrazione del fondo dell'emigrazione per la spesa dell'emigrazione transoceanica e per quelle dell'organizzazione dell'emigrazione continentale.

L'onorevole Di Cesarò e l'onorevole Baslini hanno portato qui due questioni veramente gravi, cioè quella che riguarda le tessere e quella che riguarda i passaporti; due questioni che sono legate appunto alla questione principale sul contributo minimo che l'emigrazione continentale dà al fondo dell'emigrazione e sulla passività con la quale l'emigrazione continentale preme sul fondo dell'emigrazione.

Sta di fatto, che il Commissariato, con l'assenso della Giunta parlamentare, spende per la tutela dell'emigrazione continentale una somma relativamente minima in confronto alle somme stanziare per i servizi a favore dell'emigrazione transoceanica, che costituiscono oltre la metà della spesa totale del Commissariato.

Si vuole considerare quale somma data ad esclusivo beneficio (e qui rispondo anche all'onorevole Baslini) degli emigranti continentali tutto quello che è stanziato a favore di istituti privati di tutela.

nel Regno, unicamente perchè tali istituti hanno la loro sede nelle provincie del Nord d'Italia. Però non si pone mente che appunto questi istituti provvedono, oltre che alla tutela (patronati in territorio del Regno) degli emigranti continentali, anche a quei 60,000 cittadini che in media partono dalla regione del Nord per paesi transoceanici.

Ciò non ostante, però, onorevole Di Cesarò, io che ho difeso una tesi la quale dimostra il sentimento che mi unisce nel non continuare a discutere sopra una questione che può parere atta a dividere anzichè ad unire il nostro paese, ciò non ostante, dico, non si può disconoscere che il contributo dell'emigrazione continentale al fondo dell'emigrazione sia minimo in cifra assoluta come in cifra relativa.

La tendenza a voler ovviare a questo grande inconveniente di giustizia distributiva si è manifestata appunto colle proposte che il Governo ha fatte con la legge del 1910, istituendo le tessere ferroviarie per gli emigranti continentali. Io non disconosco, come ha chiaramente detto l'onorevole Di Cesarò, che i risultati finanziari siano stati assolutamente inefficaci, nonostante tutti gli sforzi fatti dal Commissariato. Ed in parte, convengo nella considerazione dell'onorevole Di Cesarò che la poca utilità della tessera agli effetti finanziari dei partenti, abbia avuto influenza sull'esito negativo.

Però il Commissariato ha cercato in ogni modo di popolarizzare quella tessera, e l'onorevole Di Cesarò lo ha riconosciuto. Si tratta ora di intendersi colla Direzione generale delle ferrovie, affinchè questo biglietto speciale possa essere più allettatore e quindi possa darà un maggior contributo al fondo dell'emigrazione.

Riguardo alla seconda parte del discorso dell'onorevole Di Cesarò, quella cioè dei passaporti, ritengo che noi dobbiamo andare con passo cauto a questa radicale trasformazione delle origini finanziarie del fondo dell'emigrazione.

Per raggiungere la cifra che ora dà la tassa di lire 8, occorrerebbe un passaporto colpito almeno da una tassa di 5 lire annue per tutti gli emigranti.

Io non ritengo che sia applicabile una cifra così elevata a tutti i passaporti; poichè l'onorevole Di Cesarò deve riconoscere con me che vi è l'emigrazione che può sopportare, per i fini stessi per cui avviene, la spesa di una tassa di lire 8, mentre vi è un'emigrazione che, per la brevità del tempo nel quale si prolunga e per altre complesse ragioni di carattere sociale ed economico, non può sostenere questa spesa. Dall'altro canto, non si potrebbe, se non vogliamo distruggere il fondamento finanziario del nostro istituto, rendere più mille delle cinque lire la tassa del passaporto. Ad ogni modo, lo assicuro che ho cercato di riunire tutte le possibili informazioni dalle autorità consolari, dagli istituti di patronato, da tutte le istituzioni che si occupano di questo importante problema, affinchè, col corredo delle cognizioni

e delle esperienze, il Commissariato possa esaminare se non sia il caso di rimettere, ed in qual misura, una tassa sui passaporti.

Io non vorrei più lungamente tediar la Camera, e domando venia se non rispondo dettagliatamente a tutte le varie questioni che gli oratori hanno espresse. Devo ringraziare l'onorevole Cottafavi per le cortesie parole che ha avute verso il Ministero degli esteri e devo dire una parola all'onorevole Rossi che ha sollevata la grave questione già dibattuta in questa Camera a proposito delle interpellanze sulla linea del Brasile, ed alla quale ha dato risposta, certo più autorevole della mia, l'onorevole ministro degli esteri.

L'onorevole Rossi può esser sicuro che l'indirizzo seguito finora dal Governo sarà severamente mantenuto. Qui non si tratta, come è stato spiegato dai vari oratori di questa assemblea, di provvedimenti contro il Brasile, ma di salvare la nostra emigrazione da privilegi di gratuità di viaggio, che non sono più ammessi nella nostra politica di emigrazione, e che potevano essere insidie tese. Ed io non ho altre parole da aggiungere sull'argomento, se non che attenermi nell'indirizzo politico della nostra emigrazione a quanto con alata parola ha detto nel brillante discorso l'onorevole Rossi e alle dichiarazioni ferme e precise dell'onorevole ministro degli esteri.

L'onorevole Rossi ha consigliato il Ministero a voler aumentare i fondi dei rimpatri.

Non sarei favorevole ad aumentare la dotazione normale per non eccitare malsane speculazioni, ma sono lieto di accogliere l'invito dell'onorevole Rossi come quello dell'onorevole Cabrini per accordare delle somme straordinarie ai nostri consoli quando le condizioni peculiari dei mercati di lavoro lo richiedano.

Sono questi i rimpatri occasionali. Ora i rimpatri occasionali io li ritengo utili ed efficaci, perchè essi vengono a risolvere delle situazioni dolorose di conflitto tra capitale e lavoro, ed è quindi opera politica di tutela che la patria lontana concede ai suoi figli in momenti difficili di lotte che essi debbono sostenere.

Mi sia concessa una considerazione ancora per le spese destinate all'emigrazione continentale. Fra quelle spese ve ne sono alcune che servono ad alcune finalità di carattere generale, e l'ha accennato anche l'onorevole Baslini, quelle per iscopi tendenti ad evitare quella emigrazione clandestina che può rendere vana l'opera del legislatore, e che servono specialmente per l'emigrazione di carattere transoceanico; perchè in quelle spese che voi considerate di carattere continentale sono gli uffici di frontiera che sono gli strumenti necessari per tutelare efficacemente l'opera dello Stato contro le insidie e i contrabbandi di carattere sociale, diciamo così, che sono fatti; e quindi esercitano una tutela e difesa contro l'emigrazione clandestina che generalmente si dirige verso paesi nei quali la nostra popolazione emigratoria incontra amarezze, delusioni e miseria.

In conclusione un alto senso di giustizia deve ispirare l'azione del Governo nelle spese che gravano per le due correnti della nostra emigrazione.

A raggiungere questo ideale, io ritengo che sia indubbiamente opportuno di non aumentare per il momento le spese a favore della tutela della emigrazione continentale, qualora questo, però, non deprima o indebolisca quel programma di politica internazionale che vale a tutelare la nostra emigrazione nei vari paesi d'Europa. Bene inteso, però, che questa tutela di carattere politico deve, indubbiamente, in rapporto agli oneri, essere disciplinata in modo che lo Stato intervenga con contributi finanziari, quando non si tratti di veri e propri servizi tecnici inerenti all'istituto creato dalla legge del 1901.

Ed ora una parola sola all'onorevole Cabrini, per quel che riguarda le convenzioni col Lussemburgo e colla Rumenia.

La convenzione col Lussemburgo è completa e sarà sottoposta all'esame del Consiglio dell'emigrazione fra brevissimo tempo. Per la convenzione colla Rumenia, si è sollecitato il Ministero di agricoltura, industria e commercio, perchè dia il contributo della sua assistenza e del suo consiglio.

L'onorevole Cabrini avrà compreso dall'opera passata come il Ministero intenda di intensificare sempre più i rapporti politici di carattere internazionale dell'Italia con convenzioni d'indole sociale. E una forma di legislazione internazionale che più e meglio di ogni vincolo avvicina i popoli, perchè la tutela che lo straniero trova nel territorio in cui emigra gli dà un sentimento di riconoscenza verso lo Stato che l'ospita e di dignità verso la patria che non lo abbandona anche se temporaneamente lontano.

L'onorevole Cabrini ha parlato poi di una questione gravissima, di quella che riguarda il problema politico dell'emigrazione stessa, cioè delle spese che possono gravare sul fondo dell'emigrazione. Ho già accennato a questa questione, ma consentano che non entri per ora in questo argomento. Vista l'ora che volge io pongo fine al mio discorso. Se a qualche oratore non ho risposto, sono disposto a rispondere anche in sede di articoli alle analitiche domande che mi si vorranno rivolgere.

In complesso ed in sintesi, nel considerare tutti i problemi inerenti al fenomeno dell'emigrazione, è necessario di esaminare se ed in quanto, come ha egregiamente detto l'onorevole Pantano, questo fenomeno vada trasformando la sua essenza esteriore economica, politica e morale, poichè lo Stato non può cristallizzarsi in teorie, ma deve seguire, nella esecuzione di un principio legislativo, i continui e multiformi cambiamenti di questo fenomeno sociale e la sua varia ripercussione sull'economia nazionale.

Ora la legge del 1901 voleva provvedere alle esigenze dell'emigrazione dal punto di vista particolarmente tecnico, ed è rimasta nella

mentalità di molti, come una grandiosa opera pia di carattere statale, alimentata solo da un pensiero di filantropica pietà. A questo credo voleva alludere l'onorevole Cabrini, quando diceva che questa opera pia deve trasformarsi in un congegno di cooperazione della politica internazionale e quindi essere meccanismo politico atto a fondere ed armonizzare la sua funzione con l'opera complessa del Ministero degli affari esteri.

A me sembra infatti che l'organismo burocratico creato dall'italiana genialità deve essere lo strumento integratore dell'azione politica dello Stato nei rapporti dell'emigrazione e deve fare quindi dipendere i suoi meccanismi tecnici e le sue finalità morali, non solo dalle correnti naturali della emigrazione, ma anche dagli obiettivi, che lo Stato può e vuole raggiungere, ai fini di mutate condizioni naturali interne e di guarentigie internazionali, che dimostrino più tutelate, in una parte che in un'altra, le correnti emigratorie italiane.

Modificare i meccanismi coll'intento di armonizzarli colla interazione dello Stato; integrare l'azione del Commissariato con provvedimenti che esulano dalle sue competenze e che non possono essere imposti al suo fondo, sono finalità le quali valgono a consigliare sempre più che la lettera della legge del 1901 sia animata da uno spirito di opportunità varie complesse. Così l'Istituto tutelatore dell'emigrazione viene a essere elemento efficace alla politica sociale del nostro Paese, contrastando quel liberismo esagerato propugnato dall'onorevole Cavnagnari, attenuando asprezze e differenze di carattere finanziario e morale che sono state rilevate da vari oratori, dando unità di pensiero a divergenze di interessi, elevando un meccanismo burocratico ad una alta missione di sociale tutela per l'onore della nostra patria e per la dignità della nostra stirpe. *(Vivissime approvazioni — Molti deputati si congratulano con l'onorevole sottosegretario di Stato).*

PRESIDENTE — Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FALLETTI, relatore — Ringrazio innanzi tutto vivamente quei colleghi che hanno avuto cortesi espressioni per la mia relazione, la quale non è altro se non il risultato del lungo studio e del grande amore da me dedicato agli argomenti riflettenti l'emigrazione a cui, durante i vari anni dacchè ho l'onore di essere relatore di questo bilancio, ho maggiormente avuto occasione di vedere sempre dedicarsi, di giorno in giorno, l'interesse del Parlamento all'unisono con quello del Paese.

Memore delle preoccupazioni che sorsero di recente nel Parlamento, e anche nella discussione dello scorso anno su questo bilancio; intorno alla consistenza del fondo per l'emigrazione, per il fatto di meno liete vicende della gestione, intervenute in questi ultimi tempi, ho creduto mio dovere di mettere in evidenza le condizioni vere e reali del fondo suddetto, e mi compiaccio di potere attestare come

esse siano veramente soddisfacenti. E lo sono, infatti, ove noi consideriamo che, malgrado le spese considerevoli determinate dalle condizioni sanitarie del Regno nel 1910 e nel 1911, mercè le quali siamo riusciti ad ottenere, in quel periodo, l'ammissione dei nostri piroscafi in libera pratica oltre Oceano senza interruzione alcuna della emigrazione, malgrado il minor provento delle tasse d'imbarco verificatosi, per effetto sia del decreto di sospensione dell'emigrazione verso l'Argentina, sia della impresa libica, si è potuto far fronte a tutti i servizi dell'emigrazione, senza ricorrere ad alienazioni di capitali.

In quanto alle somme stanziare in bilancio, si hanno le più serie garanzie che corrispondano ai veri e reali bisogni dell'Amministrazione, giacchè sono tutte approvate dalla Commissione parlamentare di vigilanza, su proposta del Commissariato, e generalmente, quando si tratti di stanziamenti nuovi, è interpellato sulla opportunità di essi il Consiglio dell'emigrazione.

Il vero pericolo per il fondo è che continuino a gravare su di esso le spese per servizi di carattere statale. Oggi l'onorevole sottosegretario di Stato ha dato lodevoli affidamenti nel senso che a questo stato di cose intenda rimediare. Ma, ciononostante, mi permetto d'insistere su questo punto perchè lo credo di capitale importanza.

Tale questione è stata sollevata in occasione delle prime discussioni che avvennero su questo bilancio dopo l'approvazione della legge del 1901; e alcune spese statali a carico del bilancio perdurano da vari anni, come quelle ad esempio, riflettenti, all'estero, le operazioni di leva ed anche le scuole.

Di SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* — Abbiamo presentato una apposita legge per toglierle.

FALLETTI — Saranno tolte, ma fino ad ora hanno continuato a gravare su questo bilancio, come su esso gravano anche talune spese dipendenti dal servizio consolare. Ora la questione si ripresenta per taluni casi speciali, e qui alludo, anzitutto, al personale del Commissariato.

Sta di fatto, come ho già rilevato nella mia relazione che, mentre con la legge del 1910 abbiamo voluto creare apposito organico del Commissariato per modo che non gravassero più sul fondo spese per impiegati straordinari, queste spese, da due esercizi in qua, vanno di nuovo crescendo.

E ciò dipende dal fatto che il personale è diminuito, in quanto che buona parte di esso, ossia sette impiegati sono destinati ad altra amministrazione.

Ora io desidero richiamare su questo punto l'attenzione del Governo. La fonte dei proventi dell'emigrazione non è che una tassa speciale, la quale grava su coloro che esclusivamente debbono beneficiarne, e, pertanto, non è assolutamente tollerabile che col Fondo

dell'emigrazione si provveda al pagamento di stipendi, su di esso gravanti, per impiegati comandati in servizio di altre amministrazioni. E, poichè sono su questa via, accennerò anche ai nuovi servizi istituiti per l'applicazione della recente convenzione italo-germanica per le assicurazioni operaie, che pare si vogliano far gravare sul detto fondo, e, precisamente, ad un consolato di carriera a Berlino, od un addetto consolare a Monaco e ad un corrispondente a Berlino. E tali spese non dovrebbero andare a carico di questo bilancio. (*Interruzione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri*).

E lo stesso accade per la tutela legale. La tutela legale è uno dei servizi più utili per la emigrazione, in quanto che essa pone il nostro emigrante all'estero nella condizione di far valere tutti i diritti che gli sono riconosciuti, all'estero, dalle leggi del luogo od anche, a seconda dei trattati, dalle leggi nostre. Questa tutela legale si esercita mediante consulenza legale prestata da avvocati a cui appositamente ricorrono i vari consolati.

Sta bene che tale spesa gravi sul Fondo. Ma, oltre che dalla assistenza legale vera e propria, essa dipende da altra forma di assistenza legale così impropriamente chiamata, ed istituita a semplici fini amministrativi, come, ad esempio, per il ricupero di somme provenienti da successione, per informazioni, per assistenza degli emigranti presso le autorità, ecc. E poichè tutti questi servizi sono inerenti alla funzione di tutela generale, per parte dello Stato, dei cittadini fuori dei confini della patria, la relativa spesa dovrebbe rimanere a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri.

L'onorevole Di Cesarò ha espresso, in ordine alla tassa d'imbarco, il desiderio che fosse sostituita da quella sui passaporti.

Ora io ricorderò all'onorevole collega i precedenti della tassa sulla tessera per la emigrazione continentale, come si svolsero in occasione della discussione della legge del 1910.

In allora era stata proposta una tassa di lire due sui passaporti, e, se fosse stata questa approvata, tenuto conto del numero di 271 mila emigranti continentali circa esistenti attualmente, avremmo oggi ampiamente di che provvedere alle esigenze di quella forma di emigrazione. La tassa sui passaporti, invece, incontrò seria opposizione, prima alla Giunta del bilancio, e poi alla Camera, e non so se incontrerebbe il favore della Camera, specialmente quando fosse elevata a cinque lire, come vorrebbe l'onorevole Di Cesarò. Ad ogni modo, convengo pienamente che l'esperimento del sistema della tessera, che fu attuato in sostituzione di quello dei passaporti, sia fallito; e lo stanziamento che esiste in bilancio, di ottantamila lire, è semplicemente figurativo. Non si è tolto soltanto perchè sono state fatte proposte all'Amministrazione ferroviaria in vista d'ottenere, se possibile, un maggiore rendimento dalle tessere, diminuendo le for-

malità varie da compiersi pel rilascio delle medesime, ed anche mediante riduzione di tariffa.

Il voler però sopprimere la tassa d'imbarco, secondo me, non sarebbe cosa opportuna. Dobbiamo infatti distinguere le esigenze della tutela dell'emigrazione a seconda che rifletta gli emigranti continentali e transoceanici. La tutela dell'emigrazione continentale consistè nel dirigere le correnti emigratrici; nel prestare, sotto varie forme, assistenza agli emigranti, con patronati e segretariati all'estero ed all'interno; nell'assistere gli emigranti in casi di sciopero e nel ricupero di indennizzi per infortuni sul lavoro, e così via, ed anche nell'istituire giurisdizioni speciali allo scopo di regolare i rapporti derivanti dal contratto di lavoro.

Ma ben altre sono le esigenze dell'emigrazione transoceanica, le quali cominciano a svolgersi nel luogo d'origine, e continuano nei porti d'imbarco, durante il trasporto nei paesi esteri, con complessi organismi che sono tutti molto costosi.

Quindi, con la sola tassa sui passaporti, a meno che questa non si stabilisca anche in misura superiore alle lire due, già proposta in passato, il che mi sembrerebbe esagerato, non sarebbe possibile provvedere alle esigenze di tutela.

D'altra parte, non credo neppure che con l'adottare una tassa di cinque lire sui passaporti, come proporrebbe ora l'onorevole di Cesarò, e abolire la tassa d'imbarco, si recherebbe un sensibile vantaggio agli emigranti transoceanici, giacchè la tassa d'imbarco di otto lire grava oggi bensì sull'emigrante, ma solo indirettamente, e per incidenza, essendo a carico dei vettori, e non è detto neppure che, nella fissazione del nolo, se non vi fosse tale tassa, l'emigrante verrebbe a risparmiare sul biglietto tutte le otto lire.

In ordine agli stanziamenti di bilancio, l'onorevole Cavagnari fece una giusta osservazione che io raccolgo, associandomi alla sua preghiera al Governo, nel senso che, in occasione della discussione dei bilanci preventivi del fondo dell'emigrazione, possa anche discutersi il resoconto consuntivo dell'esercizio anteriore a quello corrente.

A tal fine si sono riscontrate difficoltà dipendenti dal fatto che finora la Corte dei conti, non procedendo al controllo preventivo sulle spese e le entrate del fondo dell'emigrazione, doveva fare, in sede di consuntivo, un particolareggiato esame delle singole partite, in base a complessa ed à lunga documentazione, il che occasionava ritardi.

Col nuovo regolamento contabile ed amministrativo recentemente approvato, tale controllo preventivo della Corte è stato ammesso; di modo che, da ora innanzi, riuscirà assai facile di presentare in tempo i consuntivi, che oggi non abbiamo che fino al 1905 e 1906, mentre siamo già al 1913. E questo provvedimento sarà molto utile per sfatare tutte quelle false notizie che si vanno propagando sul fondo dell'em-

grazione, come anche ultimamente è avvenuto, quando si leggeva sui giornali che il medesimo era stato completamente consumato, mentre, invece, continuava a trovarsi in eccellenti condizioni.

V'è qui un ordine del giorno col quale il collega Cavagnari chiede che s'invii una missione al Brasile per accertare colà le condizioni di lavoro dei nostri emigranti. Quest'ordine del giorno mi dà motivo di toccare brevemente la questione del Brasile. Veramente, come già ieri spiegò nel suo magistrale discorso l'onorevole Rossi, la questione del trattamento eccezionale agli emigranti del Brasile, che si è sollevata, non ha mai avuto ragione di esistere ed è basata su un equivoco.

Infatti l'articolo 13 della legge sull'emigrazione richiede, per l'arruolamento degli emigranti da parte dei vettori, due condizioni: l'una, che vi siano autorizzati mediante patente, l'altra, che siano muniti di una licenza speciale ogni volta che debbano provvedere al trasporto di emigranti con viaggio pagato, o in qualunque modo favoriti.

Stà, infatti, che un tempo fu data questa licenza per il Brasile, ma poi, nel 1902, mediante decreto, mentre era commissario generale il commendatore Bodio, tale licenza venne revocata, ed il trasporto dei nostri emigranti, nei riguardi del Brasile, si effettuò, malgrado quel provvedimento, in modo assolutamente normale.

Io ho ammirato il discorso di ieri del nostro collega Rossi, il quale ha messo così bene in evidenza le dolorose condizioni, nelle quali si trovano i nostri emigranti al Brasile; e dico subito che approvo perfettamente l'operato del Governo, per avere egli negato la patente per la linea diretta sovvenzionata dal Brasile, che si trattava di istituire nel dicembre scorso in seguito a stipulazione di accordi intervenuti tra quello Stato e le Società marittime: « Navigazione generale italiana », « Veloce », « Lloyd Italiano » e « Italia ». Dico però francamente che avrei preferito che la stipulazione di detta convenzione fosse stata evitata; il che certo sarebbe accaduto, se l'opera della nostra rappresentanza diplomatica al Brasile avesse tenuto miglior conto della tutela della emigrazione italiana, come è stabilita dalle nostre leggi.

Ad ogni modo ripeto che approvo perfettamente il diniego della patente per detta linea e riconosco altresì come non convenga in alcun modo incoraggiare l'emigrazione verso il Brasile. E mi compiaccio veramente di aver notato qui, tra le varie circolari del Commissariato ai prefetti del Regno, agli istituti di patronato e ad altre autorità, quella che ha per oggetto di evitare la emigrazione negli Stati del Nord del Brasile, specialmente ora che, con la costruzione della grande linea di Marmoré, più facili sono le comunicazioni con detti Stati. Però non arrivò fino al punto di dedurne che questa condizione di cose debba assolutamente escludere che si possa stringere col Brasile un trattato di lavoro. Mi spiego.

Il trattato di lavoro può avere una forma perfetta quando si basi sullo scambio reciproco dei lavoratori, che dall'un paese vanno nell'altro.

Ma tale accordo internazionale può anche avere una forma soltanto iniziale, quando sia contenuto in un trattato di commercio. Ed una utilità certamente si verificherebbe per noi quando col Brasile si stipulasse tal forma di trattato, mediante il quale da un lato quello Stato si obbligasse, nel campo del lavoro ad introdurre quelle riforme, sulle quali noi abbiamo tanto insistito, nel senso di migliorare le condizioni dei nostri connazionali che si recano in quello Stato a scopo di lavoro, e dall'altro l'Italia facesse facilitazioni alla importazione dei prodotti brasiliani nel suo territorio. E in tal modo la questione della emigrazione resterebbe per noi momentaneamente eliminata col Brasile, mentre si preparerebbe al riguardo il terreno per accordi in avvenire.

Sembra a me che in questo senso si possano far voti, tanto più quando, riferendomi alla discussione avvenuta il 10 marzo, in occasione delle interpellanze sulla stipulazione di detta convenzione, ricordo il discorso del collega Camera, il quale, in seguito ad un suo viaggio nel Brasile, molto chiaramente ci esponeva le condizioni interne di questo Stato e ci diceva, parlando della legislazione brasiliana, come questa contrastasse in modo stridente con le reali condizioni di vita e di fatto di quel paese. Ora, se questo stridente contrasto esiste, chissà che non possa, col tempo, eliminarlo lo stesso torroncote del Brasile a migliorare le sue condizioni sociali per trarne vantaggio a pro della immigrazione dall'estero, che ora va favorendo con quella propaganda artificiale che cotanto lamentiamo?

Espresso questo concetto, io finisco, lieto di constatare come, oggi, mercè la vigile azione del Commissariato, si vada intensificando la tutela della nostra emigrazione sia oceanica che continentale.

Ciò lo si desume specialmente dal modo con cui vengono dal Commissariato sottoposti al Consiglio dell'emigrazione tutti i problemi più vitali attinenti all'emigrazione, e lo desumo anche dai suoi rapporti con le autorità del Regno.

D'altra parte un'altra fortunata condizione di cose per l'emigrazione è il miglioramento della nostra legislazione, avvenuto sia colla legge del 1910, sia col disegno di legge, già approvato dalla Camera, sulla tutela giuridica degli emigranti, mediante il quale si è dato un migliore assetto alla giurisdizione arbitrale per gli emigranti transoceanici, e si sono create quelle speciali per gli emigranti continentali; si sono dettate norme speciali per l'emigrazione continentale, nei riguardi del contratto di lavoro all'estero e della emigrazione delle donne e dei minorenni, e si sono introdotte delle sanzioni penali, le quali varranno a far sì che per l'avvenire le disposizioni della

nostra legge organica sulla emigrazione siano maggiormente rispettate.

Io mi auguro che data questa disposizione di cose, ne tragga profitto il Governo, per modo che, sia migliorando le condizioni dei nostri lavoratori nel luogo d'origine, in modo che scemi la nostra emigrazione, sia intensificando l'azione nostra consolare all'estero, sia preparando trattati di lavoro e di emigrazione, possa, in attesa che le nuove terre da noi conquistate alberghino i nostri lavoratori, far sì che venga profondamente a radicarsi nel popolo italiano il convincimento che Governo e Parlamento intensamente intendono a provvedere alla tutela degli interessi attinenti alla emigrazione, che cotanto incombe in tutta la nostra vita nazionale. (*Vive approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE — Pregherei l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri, di dichiarare se e quali degli ordini del giorno presentati intenda accettare.

DI SCALFA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* — Il primo ordine del giorno dell'onorevole Di Cesarò dice:

« La Camera delibera che, a partire dall'esercizio venturo, il bilancio dell'emigrazione venga compilato in modo da mantenere distinte, sia alle entrate quanto alle spese, le partite relative all'emigrazione transoceanica da quelle pertinenti all'emigrazione europea ».

Ora io non ritengo facile questa divisione, e non ritengo neppure equa la deduzione che da questa divisione può venire. Ad ogni modo, se l'onorevole Di Cesarò volesse convertirlo in raccomandazione, potrò fare esaminare dall'amministrazione del Commissariato se ed in quanto il suo desiderio potrà essere realizzato.

Sull'altro ordine del giorno dell'onorevole Di Cesarò, ho già espresso molto chiaramente il mio pensiero, quindi lo prego di non insistervi, anche perchè, indubbiamente, gli ho dato affidamento che i problemi contenuti in questo ordine del giorno sono degni di ogni esame, e potranno anche essere argomento di risoluzione da parte del Governo.

Quanto all'onorevole Cavagnari, sono dolente di non potere accogliere nè l'uno nè l'altro ordine del giorno. E non posso accoglierli perchè il primo fa un divieto al Governo del Re di provvedere alla possibilità di creazione e di costruzione di asili. Io ho esposto chiaramente quale è il pensiero del Commissariato di emigrazione e il pensiero del Governo del Re: quello cioè che, se ed in quanto si può provvedere, si provvederà; ma indubbiamente non si deve pregiudicare in alcun modo la questione, e non può quindi, con un ordine del giorno, essere pregiudicata la tanto *vezato quaestio* della costruzione degli asili per gli emigranti nei porti d'imbarco.

In quanto al secondo ordine del giorno, l'onorevole Cavagnari mi consentirà di dirgli che lo Stato ha degli organi ai quali può attin-

gere tutte le informazioni che riguardano le condizioni economiche, morali e politiche di uno Stato straniero; e che non conviene quindi in alcun modo di accogliere un ordine del giorno che metterebbe quasi sotto inchiesta una nazione straniera, alla quale noi siamo legati da vincoli internazionali di cortesia e di convenienza.

PRESIDENTE — L'onorevole Di Cesarò, dopo quanto ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato, insiste nei suoi ordini del giorno?

COLONNA DI CESARÒ — Dopo gli affidamenti datimi, non avrei ragione di insistere.

PRESIDENTE — L'onorevole Cavagnari insiste nei suoi?

CAVAGNARI — Onorevole Presidente, il mio primo ordine del giorno non faceva che riassumere i voti ripetutamente espressi dal Commissariato dell'emigrazione e dalla Camera. Io desideravo concretarli in quest'ordine del giorno, perchè mi pareva che fosse una questione ormai risolta. Dal momento che si riapre, a me basta affermare come conclusionale ciò che ho consegnato nell'ordine del giorno. Del resto mi disinteresso completamente, perchè la mia responsabilità è al di fuori.

In quanto al secondo ordine del giorno, a me rincresce che l'onorevole sottosegretario di Stato abbia voluto dare ad esso l'interpretazione di un'inchiesta sopra uno Stato straniero. Qui si tratta solo di nominare una Commissione, la quale, nel conflitto dei pareri, e di fronte specialmente alle accuse ed alle denunce che si fanno intorno alla nostra emigrazione al Brasile, vedesse un po' da vicino come stanno le cose.

Ma poichè questo non piace al Governo, il quale dice che ha degli organi che funzionano molto bene, io non elevo dubbi sulla idoneità di questi organi, li ammiro (*Harità*); e mi basta di aver consegnato quest'ordine del giorno negli atti parlamentari.

PRESIDENTE — Passiamo all'esame dei capitoli del bilancio, i quali, come di consueto, quando non vi siano osservazioni, s'intenderanno approvati con la semplice lettura.

Entrata — Categoria I. *Entrate effettive*. — Titolo I — *Entrate ordinarie*. — *Rendite patrimoniali* — Capitolo I. Interessi sul conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti, lire 10,000.

Capitolo 2. Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione, lire 474,000.

Contributi a carico dei vettori. — Capitolo 3. Tassa per la concessione di patenti ai vettori di emigranti, lire 16,000.

Capitolo 4. Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti, lire 2,600,000.

Capitolo 5. Tassa di assenso alle nomine dei rappresentanti dei vettori, lire 80,000.

Capitolo 6. Tassa di licenza consolare per i viaggi di ritorno dei piroscafi non iscritti in patente, lire 50,000.

Contributi diversi. — Capitolo 7. Provento delle tessere sui biglietti ferroviari degli emigranti che si recano, per ferrovia, all'estero, in cerca di lavoro, lire 80,000.

Rimborsi e concorsi nelle spese. — Capitolo 8. Rimborsi degli stipendi e delle indennità d'arma ai medici militari per il servizio da essi effettivamente prestato sulle navi che trasportano emigranti e indennità dovute ai medesimi o ai Commissari viaggianti per il detto servizio, lire 440,000.

Capitolo 9. Concorso nelle spese di vitto e alloggio fornito agli emigranti negli asili o nelle stazioni sanitarie sia a terra che a mare (da reintegrare al capitolo relativo della spesa), lire 300,000.

Entrate diverse. — Capitolo 10. Pene pecuniarie per contravvenzioni alla legge e al regolamento sull'emigrazione, lire 5,000.

Capitolo 11. Pene pecuniarie speciali per le contravvenzioni nei viaggi di ritorno dei piroscafi senza licenza consolare (Articolo 13-ter legge 17 luglio 1910, n. 538), lire 100,000.

Capitolo 12. Quota spettante al Fondo per l'emigrazione sugli utili netti del servizio per le rimesse degli emigranti, lire 1,000.

Capitolo 13. Entrate diverse e impreviste, lire 2000.

Capitolo 14. Entrate eventuali per reintegrazione e ricupero di fondi nel bilancio passivo, *per memoria*.

Capitolo 15. Somme dovute in esecuzione di sentenze delle Commissioni arbitrali per l'emigrazione da corrispondersi agli emigranti, e interessi sulle dette somme, lire 153,000.

Categoria II. — *Movimento di capitali.* — Capitolo 16. Alienazione e rimborso di titoli di Stato, di proprietà del Fondo per l'emigrazione, lire 13,000.

Riassunto. — Categoria I. — Entrate effettive, lire 4,311,300.

Categoria II. — Movimento di capitali, lire 13,000.

Pongo a partito il totale generale dell'entrata in lire 4,324,300.

(È approvato).

Spese — Categoria I. *Spese effettive.* — Titolo I. — *Spese ordinarie.* — *Spese generali.* — Capitolo 1. Personale di ruolo presso il Commissariato dell'emigrazione, lire 168,200.

Capitolo 2. Indennità di residenza in Roma al personale di ruolo del Commissariato dell'emigrazione, lire 10,400.

Capitolo 3. Contributo al Fondo pensioni per gli impiegati di ruolo del Commissariato dell'emigrazione, lire 19,370.

Capitolo 4. Rimunerazioni al personale avventizio presso la sede centrale del Commissariato dell'emigrazione — Compensi per lavori straordinari, lire 30,000.

Capitolo 5. Indennità al personale degli Ispettorati nei porti di imbarco compreso il personale del Commissariato destinato a prestare servizio negli uffici provinciali a norma della tabella annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 538, lire 15,000.

Capitolo 6. Rimunerazioni al personale avventizio presso gli Ispettorati nei porti di imbarco; compensi per lavori straordinari, lire 18.000.

Capitolo 7. Rimunerazioni al personale di servizio presso il Commissariato dell'emigrazione e presso gli Ispettorati nei porti di imbarco, lire 5.000.

Capitolo 8. Consiglio dell'emigrazione, Comitato permanente e Commissioni varie (medaglie di presenza, rimborso eventuali di spese di viaggio, compensi per la redazione stenografica dei verbali), lire 6.000.

Capitolo 9. Fitto di locali ad uso ufficio per il Commissariato e per gli Ispettorati, lire 29.000.

Capitolo 10. Spese d'ufficio per il Commissariato e per gli Ispettorati, lire 20.000.

Capitolo 11. Moduli e registri per uso d'ufficio (spese di stampa e di acquisto), lire 10.000.

Capitolo 12. Biblioteca ed abbonamento a riviste e giornali per il Commissariato e per gli Ispettorati, lire 2.500.

Capitolo 13. Spese di posta, telegrafo e telefono, lire 22.000.

Capitolo 14. Manutenzione di edifici e locali adibiti ai servizi dell'emigrazione, macchinari, attrezzi, ecc., lire 6.000.

Capitolo 15. Spese casuali ed eventuali, lire 5.000.

Capitolo 16. Acquisto di mobili, attrezzi ed oggetti vari pel Commissariato, e degli uffici dipendenti nel Regno e all'estero, lire 7.000.

Diffusione di notizie utili per gli emigranti. — Capitolo 17. Manifesti, circolari, guide ed altre pubblicazioni da distribuire gratuitamente agli emigranti, ai Comitati mandamentali e comunali, ad uffici ed Istituti vari (spese di collaborazione, stampa, acquisto, imballaggio e spedizione), lire 15.000.

Capitolo 18. Bollettino dell'emigrazione ed altre pubblicazioni affini (spese di collaborazione, stampa, imballaggio e spedizione), lire 29.000.

Tutela degli emigranti in patria e durante il viaggio marittimo. — Capitolo 19. Visite preliminari e definitive alle navi in partenza con emigranti — Indennità alle Commissioni di visita, ai periti tecnici, agenti della pubblica forza e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse (illuminazione, manutenzione locali, ecc.), lire 40.000.

Capitolo 20. Sorveglianza sulle locande nei porti d'imbarco — Indennità ai medici igienisti — Assistenza degli emigranti nei porti del Regno, lire 30.000.

Capitolo 21. Disinfezioni del bagaglio degli emigranti nei porti d'imbarco — Funzionamento della stazione di disinfezione nel porto di Napoli, lire 20.000.

Capitolo 22. Funzionamento delle stazioni sanitarie speciali permanenti per gli emigranti nei porti d'imbarco, lire 20,000.

Capitolo 23. Servizio di informazioni e di assistenza alla frontiera — Vigilanza e repressione dell'emigrazione clandestina — Spese per il funzionamento del Regio ufficio dell'emigrazione nei confini di terra e dei servizi distaccati (Spese d'ufficio, di affitto locali, assegni e indennità al personale di ruolo e avventizio), lire 120,000.

Capitolo 24. Spese di viaggio, indennità di trasferta, di missione e di comando ai funzionari del Commissariato, degli Ispettorati e ad altri funzionari pubblici e delegati speciali per missioni compiute nell'interno del Regno e presso il Commissariato nell'interesse dell'emigrazione, lire 16,000.

Capitolo 25. Commissioni arbitrali per gli emigranti, lire 6,000.

Capitolo 26. Sussidi ad istituzioni di patronato per gli emigranti nel Regno, lire 180,000.

Capitolo 27. Rimborso al Ministero della marina degli stipendi ed indennità ai medici militari adibiti ai servizi della emigrazione e contributo per il miglioramento del ruolo del corpo sanitario militare marittimo, lire 326,100.

Capitolo 28. Stipendi e indennità dovute agli ufficiali medici del Regio esercito imbarcati in servizio di emigrazione per l'effettivo servizio da essi prestato — Competenze ai medici militari o ai commissari viaggianti per il servizio da essi effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti, lire 270,000.

Capitolo 29. Restituzione ai vettori delle eccedenze sui depositi eseguiti per il pagamento degli stipendi e delle competenze dovute ai medici militari e commissari viaggianti per il servizio da essi effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti, lire 7,900.

Capitolo 30. Quota a carico del Fondo per l'emigrazione per le pensioni agli ufficiali medici della Regia marina per il servizio da essi effettivamente prestato all'emigrazione, *per memoria*.

Capitolo 31. Spese di liti, lire 1,000.

Assistenza e protezione degli emigranti all'estero. — Capitolo 32. Stipendi degli ispettori viaggianti e indennità di residenza in Roma quando vi abbiano diritto — Assegni degli addetti consolari per l'emigrazione, lire 67,100.

Capitolo 33. Contributo al Fondo pensioni per gli ispettori viaggianti, lire 3,071.

Capitolo 34. Spese di viaggio e indennità di residenza e di missione agli ispettori viaggianti ed agli addetti consolari per l'emigrazione e spese per il funzionamento dei loro uffici (affitto di locali, remunerazione al personale, posta, telegrafo e spese varie d'ufficio), lire 204,000.

Capitolo 35. Spese di viaggio e indennità di trasferta e di missione ai Regi consoli, funzionari del Commissariato (esclusi gli ispettori viaggianti e gli addetti per l'emigrazione) per missioni compiute all'estero nell'interesse dell'emigrazione — Missioni eventuali all'estero di altri funzionari dello Stato od incaricati speciali, lire 55,000.

Capitolo 36. Rimborso alla Direzione generale delle scuole all'estero delle spese disposte, d'accordo con il Commissariato dell'emigrazione, per l'incremento delle scuole italiane in America, lire 400,000.

Capitolo 37. Rimborso alla Direzione generale delle scuole all'estero delle spese disposte, d'accordo con il Commissariato dell'emigrazione per i maestri e medici agenti nell'America meridionale, lire 50,000.

Capitolo 38. Sussidi ad uffici ed istituti di patronato e di beneficenza all'estero, lire 574,000.

Capitolo 39. Assistenza legale degli emigranti, specialmente nei casi d'infortunio sul lavoro — Uffici legali e di investigazione nei maggiori centri di emigrazione all'estero, lire 300,000.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Beltrami.

BELTRAMI — Voglio soltanto osservare che l'assistenza degli emigranti all'estero potrebbe essere ora molto utilmente svolta dall'Ufficio emigrazione, che avete istituito in Milano, se esso facesse realmente un'opera pratica di assistenza e di informazione. Al contrario è ridotto non ad altro che ad un semplice ufficio di trasmissione: riceve le richieste delle famiglie degli emigranti e le trasmette agli addetti di emigrazione, dichiarando di non conoscere egli le leggi estere, e che solo potrà dare degli schiarimenti, quando li avrà ricevuti alla sua volta dall'estero.

Voi comprenderete, onorevole Di Scalea, che se le famiglie si rivolgono a questo ufficio, lo fanno per avere tosto schiarimento in materia, per risparmiarsi inutili pratiche all'estero, quando sapessero senz'altro che indipendentemente dai fatti, non hanno alcuna ragione in diritto.

Per esempio, in materia di infortuni, i funzionari di cotesto ufficio, dovrebbero saper subito dire, a chi si presenta della famiglia, se per il figlio morto od infortunatosi all'estero vi è diritto o no all'indennità, in quale misura, a quali condizioni.

Perciò l'ufficio dovrebbe essere diretto da persona che conosca per lo meno le leggi dei luoghi dove si indirizza la nostra emigrazione. Allora, da qualsiasi parte d'Italia, si troverebbe più comodo rivolgersi a Milano, di persona o per corrispondenza, per avere informazioni ed assistenza, non sapendosi tanto facilmente dove e come utilmente rivolgersi all'estero.

Quando, invece, gli interessati si sentono rispondere: Scriveremo all'Addetto, vi sapremo dire qualche cosa, ecc., tanto vale che si rivolgano essi direttamente agli uffici dell'estero.

È parlando ora degli Uffici di assistenza agli emigranti in genere, tanto quelli istituiti in Italia, che gli altri istituiti in Europa od in America, se volete farli funzionare bene, dovete disporre dei fondi necessari per retribuire voi, in luogo e vece dei bisognosi, coloro che debbono prestare loro assistenza.

Se si tratta che all'estero vi è una buona causa per conseguire, per esempio, una successione od una indennità di un infortunio più che facile e sicura, allora gli aventi diritto non hanno bisogno di ricorrere a vostri uffici, ai vostri Consolati, ai vostri addetti...

POZZO MARCO — Come ai vostri?!... Ai nostri!

BELTRAMI — Sì ai nostri perchè li paghiamo anche noi. Ho detto vostri, perchè parlavo al Governo, ed è il Governo che li ha organizzati in quel modo!

BELTRAMI — Noi siamo rappresentanti del paese, che diciamo al Governo come quegli Uffici non fanno opera efficace per il modo con cui funzionano.

Ora concludo, e se l'onorevole Pozzo non mi avesse interrotto avrei già finito.

Dicevo, adunque, che se si tratta di una causa all'estero di esito felice ed evidente, rivolgendosi gli interessati a qualunque avvocato del luogo, possono conseguire il loro intento. Ma è nei casi difficili e quando gli interessati, per assoluta mancanza di mezzi o per altra difficoltà, non sanno, come si dice, dove battere la testa per conseguire il loro diritto, è allora che il Governo deve intervenire, ed intervenire prontamente ed efficacemente, per il che sarebbe utilissimo l'Ufficio di Milano, perchè ivi più facilmente che non all'estero potrebbero gli interessati indirizzarsi da qualunque parte d'Italia.

Insisto, pertanto, nella presente mia raccomandazione al Governo.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* — Chiedo di parlare.

PRESIDENTE — Ne ha facoltà.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* — In sostanza l'onorevole Beltrami desidera che l'ordinamento dell'Ufficio di Milano, se ho ben compreso, sia esteso nelle sue funzioni ed attribuzioni.

Indubbiamente questo era l'intendimento del Commissariato, e quindi del Governo, che lo istituì.

L'ordinamento dell'Ufficio di Milano ancora non è completo, ma accolgo la raccomandazione dell'onorevole Beltrami perchè è giustificata da esigenze di servizio che corrispondono all'esatta e vera funzione del Commissariato dell'emigrazione.

PRESIDENTE — Non essendovi altre osservazioni, dichiaro approvato il capitolo 39 nella somma di lire 300,000.

(E approvato).

Capitolo 40. Casi eccezionali di rimpatrio e di assistenza degli emigranti — Ricerche di emigranti nell'interesse delle loro famiglie, lire 90,000.

Fondi di riserva. — Capitolo 41. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 200,000.

Titolo II. — Spese straordinarie. — Capitolo 43. Ricoveri, asili provvisori per gli emigranti, stazioni di isolamento (Spese di progetti, acquisto di terreni, di costruzione, di affitto di stabili e piroscafi, di adattamento, di arredamento e di funzionamento) — Indennità e compensi al personale sanitario amministrativo e di servizio — Compensi speciali in caso di epidemie, lire 450,000.

Capitolo 44. Restituzione di somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione, lire 100,000.

Capitolo 45. Statistica dei rimpatri — Compensi per lavori a cottimo, lire 8,000.

Capitolo 46. Sussidi ad imprese private promotrici di colonie di agricoltori italiani, *per memoria*.

Capitolo 47. Indennità ai Regi Uffici diplomatici e consolari per le maggiori spese sostenute per il servizio della leva militare all'estero, lire 80,000.

Capitolo 48. Indennità ai medici militari per servizi speciali all'estero (studi speciali, visite agli iscritti di leva, ecc.), lire 20,000.

Capitolo 49. Somme dovute agli emigranti in forza di sentenze delle Commissioni arbitrali per l'emigrazione, lire 153,300.

Categoria II. — Movimento di capitali — Capitolo 50. Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, lire 9,359.

Riassunto. — Categoria I — Spese effettive, lire 4,314,941.

Categoria II — Movimento di capitali, lire 9,359.

Pongo a partito il totale generale della spesa in lire 4,324,300.

(*E approvato*).

Procediamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

« Il Governo del Re è autorizzato a far riscuotere le entrate ed a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge ».

(*E approvato*).

Art. 2.

« È approvata l'annessa tabella A, contenente l'elenco dei capitoli di spese obbligatorie e d'ordine, in aumento dei quali possono farsi prelevamenti dal fondo di riserva appositamente istituito ».

Si dia lettura della tabella A.
 SCALINI, segretario, legge:

Tabella A.

Capitoli di spese obbligatorie e d'ordine in aumento dei quali possono farsi prelevamenti dal fondo di riserva appositamente istituito.

Capitolo 1. Personale di ruolo presso il Commissariato dell'emigrazione (per la parte che si riferisce all'indennità di congedamento, prevista dagli articoli 13, 15 e 34 del regolamento sull'emigrazione).

Capitolo 2. Indennità di residenza in Roma al personale di ruolo del Commissariato dell'emigrazione.

Capitolo 4. Rimunerazione personale avventizio presso la sede centrale del Commissariato dell'emigrazione — Compensi per lavori straordinari (per la parte che si riferisce ai lavori straordinari).

Capitolo 9. Fitto di locali ad uso ufficio per il Commissariato e per gli Ispettorati.

Capitolo 13. Spese di posta, telegrafo e telefono.

Capitolo 19. Visite preliminari e definitive delle navi in partenza con emigranti — Indennità alle Commissioni di visita, ai periti tecnici, agenti della pubblica forza e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse (illuminazione, manutenzione locali, acc.).

Capitolo 21. Disinfezioni del bagaglio degli emigranti nei porti d'imbarco — Funzionamento della Stazione di disinfezione nel porto di Napoli.

Capitolo 25. Commissioni arbitrali per gli emigranti.

Capitolo 28. Stipendi e indennità dovute agli ufficiali medici del Regio esercito imbarcati in servizio di emigrazione — Competenza ai medici militari o ai commissari viaggianti per il servizio da essi effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti.

Capitolo 29. Restituzione ai vettori delle eccedenze sui depositi eseguiti per il pagamento degli stipendi e delle competenze dovute ai medici militari e commissari viaggianti per il servizio da essi effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti.

Capitolo 31. Spese di liti.

Capitolo 32. Stipendi agli ispettori viaggianti e indennità di residenza in Roma quando vi abbiano diritto — Assegni degli addetti consolari per l'emigrazione (per la parte che riguarda l'indennità di residenza in Roma e quella di congedamento).

Capitolo 44. Restituzione di somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione.

Capitolo 49. Somme dovute agli emigranti in forza di sentenze delle Commissioni arbitrali per l'emigrazione.

PRESIDENTE — Metto a partita questo articolo 2 con l'annessa tabella A, testè letta.
(*E approvato*).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Tornata del 18 giugno 1913.

Risultamento della votazione segreta.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1913-14 (1337):

Presenti e votanti	230
Maggioranza	116
Voti favorevoli	214
Voti contrari	16

(*La Camera approva*).

b) SENATO DEL REGNO

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DI SAN GIULIANO)

nella tornata del 14 giugno 1913

*Approvato dalla Camera dei Deputati il 13 dello stesso mese***Stati di previsione dell'Entrata e della Spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1913-14.***Signori Senatori!*

Mi onoro di sottoporre al vostro esame il disegno di legge relativo agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1913-14 approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 giugno 1913.

Gli stanziamenti proposti ai vari capitoli dell'entrata e della spesa, quali risultano dalle tabelle annesse, furono precedentemente, a norma dell'art. 28 della legge 17 luglio 1910, n. 538, esaminati ed approvati dalla Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione nella seduta del 4 marzo 1913.

Gli stati di previsione approvati colla legge 30 giugno 1912, n. 688, e concernenti l'esercizio 1912-13 presentavano una eccedenza di spesa effettiva di lire 526,377 alla quale si proponeva di provvedere con alienazione di titoli fruttiferi.

In sede di assestamento però, secondo il relativo disegno di legge sottoposto al vostro esame ed in seguito a variazioni proposte nei vari capitoli del bilancio, l'eccedenza passiva sopra indicata viene convertita in una eccedenza attiva di lire 59,623 di modo che, calcolando l'entrata che si prevede realizzare per rimborso di obbligazioni ferroviarie 3 per cento e quota di ammortizzo dei certificati ferroviari 3.65 per cento in lire 12,600, la somma da rinvestire in titoli fruttiferi ammonta a lire 72,223.

Secondo le tabelle annesse al presente disegno di legge le previsioni sono le seguenti:

Entrata effettiva	L.	4,311,300
Spesa effettiva	"	4,314,941
con l'eccedenza di spesa di	L.	<u>3,641</u>

Considerato però che nella categoria del movimento di capitali è prevista l'entrata di lire 13,000, la sopra indicata eccedenza di spesa viene compensata lasciando un margine di lire 9359 da reinvestire in titoli fruttiferi a norma dell'art. 28 della legge 17 luglio 1910, n. 538.

E da considerare altresì che nello stato di previsione della spesa sono compresi gli stanziamenti dei fondi di riserva per l'importo complessivo di lire 300,000 ai quali non si ricorrerà che in casi eccezionali, attualmente non prevedibili, e quando gli stanziamenti previsti per la spesa non risultassero sufficienti nel corso dell'esercizio.

Tenuto conto di tale fatto è da ritenersi sin da ora che la somma da reinvestire in titoli, nel corso dell'esercizio 1913-14, risulterà superiore a quella preventivata poichè si potrà disporre di tutta o parte delle riserve sopra indicate da portarsi ad aumento di capitale.

Per le singole variazioni mi rimetto alle annotazioni poste ai relativi capitoli.

Nutro fiducia che, dopo questi sommari chiarimenti il presente disegno di legge sarà per avere anche la vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far riscuotere le entrate ed a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge.

Art. 2.

E approvata l'annessa tabella A, contenente l'elenco dei capitoli di spese obbligatorie e d'ordine, in aumento dei quali possono farsi prelevamenti dal fondo di riserva appositamente istituito.

Il Presidente della Camera dei Deputati; G. MARCORÀ.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DI FINANZE

sul disegno di legge presentato dal Ministro degli Affari Esteri
nella tornata del 14 giugno 1913

Stati di previsione dell'Entrata e della Spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1913-14.

Signori Senatori!

La brevità del tempo che per l'inoltrata stagione è concesso all'esame delle molte leggi testè approvate dall'altro ramo del Parlamento prima di prendere le vacanze, non permette una dettagliata analisi di questi stati di previsione. Però la considerazione che gli stanziamenti proposti ai vari capitoli dell'entrata e della spesa sono stati, a norma dell'art. 28 della legge 17 luglio 1910, n. 538, esaminati ed approvati in precedenza dalla Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione può tacitare ogni scrupolo per l'opera affrettata della vostra Commissione di finanze in questa circostanza.

Le previsioni per l'esercizio 1913-14 che risultano dalle tabelle annesse a questo disegno legge sono le seguenti:

Entrata effettiva	L.	4,311,300
Spesa effettiva	»	4,314,941
con una eccedenza di	L.	<u>3,641</u>

Essendo prevista però, durante l'esercizio 1913-14, una entrata nella categoria II «Movimento di capitali» di lire 13,000 per ammortizzazione di certificati ferroviari 3.65 per cento, il disavanzo considerato potrà convertirsi in un avanzo di lire 9359 da essere reinvestito in titoli fruttiferi a norma dell'art. 28 della sopracitata legge del 1910.

Con gli stati di previsione dell'esercizio 1912-13 approvati con la legge 30 giugno 1912, n. 688, era stata preveduta un'eccedenza di spesa di lire 526,377 da colmarsi con alienazione di capitale per ugual somma:

Esercizio 1912-13 — Entrata effettiva prevista	L.	3,877,300
Spesa effettiva	»	4,403,677
Disavanzo	L.	<u>526,377</u>

Come è detto, però, nella relazione all'assestamento, si è verificata invece una maggiore entrata di lire 59,623 dovuta alle variate condizioni sanitarie e alla ripresa dell'emigrazione verso l'Argentina e costituita dalla differenza fra una maggiore entrata effettiva ed una minore spesa sulle previsioni che in sede di assestamento sono state rettificata.

Questo avanzo unito all'entrata che si prevede realizzare per rimborso di obbligazioni ferroviarie 3 per cento e quota d'ammortizzazione dei certificati ferroviari 3.65 per cento, portano a lire 72,223 la somma da reinvestire in titoli fruttiferi per l'esercizio che ora va a scadere.

Entrata.

La rendita dei titoli esistenti prima dell'assestamento e di cui si omette il dettaglio era di lire 466,793.51 ed aggiungendo a questa l'interesse dei titoli in seguito all'impiego dell'avanzo previsto dall'assestamento e a quello pure di parte dei fondi di riserva (circa lire 100,000) si raggiunge al cap. 2 la previsione di lire 474,000.

La tassa a carico dei vettori già aumentata di lire 300,000 sulle previsioni nell'assestamento in seguito alla ripresa dell'emigrazione per l'Argentina e all'accertamento del gettito per l'esercizio in corso è prevista per il 1913-14 con un ulteriore aumento di altre lire 100,000 per l'applicazione della tassa agli emigranti imbarcati all'estero ed è portata a lire 2,600,000 nel capitolo 4.

Spesa.

I lievi aumenti in alcuni capitoli delle spese generali nella parte ordinaria sono esaurientemente spiegati nelle note relative ed ampiamente illustrati nella pregevole relazione alla Camera dei deputati della Giunta generale del bilancio, onde si ritiene superfluo il ripetere quanto da quell'onorevole relatore è già stato detto su tale proposito.

Il capitolo 23, come è indicato nel suo titolo, provvede alle spese di vigilanza e repressione dell'emigrazione clandestina non solo incoraggiata ma provocata da agenzie estere per mezzo di agenti nel Regno che eccitano, con attiva propaganda, l'emigrazione e la facilitano arruolando gli emigranti e portandoli per via di terra ai porti esteri d'imbarco.

Il Commissariato per mezzo dei suoi funzionari e coadiuvato dalle autorità e dalla pubblica sicurezza ha istituito apposito servizio onde impedire l'illecito traffico e l'intensificata sorveglianza delle frontiere di terra ha fatto sentire la necessità dell'aumento portato allo stanziamento di questo capitolo.

Nel capitolo 43 della parte straordinaria il quale provvede al ricovero per gli emigranti nei porti d'imbarco, alle stazioni d'isolamento nei casi di epidemie e alle spese che per tali servizi ne conseguono, sono state diminuite 150,000 lire riducendo lo stanziamento previsto nello scorso esercizio di lire 600,000, a lire 450,000.

Questa diminuzione è pure portata nell'assestamento ed è relativa ad una quistione da lungo tempo dibattuta dal Consiglio di emigrazione sulla convenienza di costruire nei porti d'imbarco ricoveri di Stato onde sottrarre gli emigranti, durante la sosta per attesa dei piroscafi che debbono trasportarli, all'ingordigia di tutti gl'interessati a sfruttare la loro ignoranza e all'inconveniente di trovarsi forzosamente ammassati nei locali luridi ed infetti che offre loro la più sordida speculazione organizzata a loro danno. La forte spesa prevista che porterebbe la costruzione di questi asili capaci di ospitare l'ingente numero di emigranti che in date epoche dell'anno si trovano in bisogno di alloggio nei porti d'imbarco, ha sempre trattenuto una decisione in tal senso mentre la legge ostacolava di affidare a concessionari la costruzione e l'esercizio dei ricoveri.

Così ogni decisione rimase in sospeso quando per provvedere alle necessità derivanti dall'epidemia colerica negli anni 1910 e 1911 furono dovuti allestire sollecitamente nei punti d'imbarco locali per l'isolamento degli emigranti, in alcuni porti, servendosi di piroscafi e in altri affittando appositi casermetti che funzionarono come asili esercitati dallo Stato, i primi tempi in regime di monopolio e in seguito in concorrenza con le locande private. L'esperimento non riuscì infruttuoso sia dal lato pratico che da quello economico e sebbene dal Consiglio di emigrazione non sia stata adottata finora nessuna risoluzione definitiva, pure sembra scartata l'idea di costruzione di ricoveri con i fondi del Commissariato e quindi ne è venuta la diminuzione apportata allo stanziamento del capitolo 43.

Nella spesa totale di lire 4,314,941 l'assistenza degli emigranti in patria e nel viaggio marittimo porta una spesa di lire 1,037,000 e la tutela e protezione all'estero una spesa di 1,743,171 lire. Questa seconda forma di assistenza che sempre più si è venuta perfezionando ed intensificando estendendosi all'emigrazione europea per la cui assistenza e tutela legale vengono spese lire 344,600, è quella che maggiormente è utile e proficua ai nostri connazionali che emigrano in cerca di lavoro. La tutela legale consiste nell'assistenza di fronte alle autorità ed ai privati nella esecuzione delle garanzie date dalle leggi locali, nei ricuperi di somme dovute per infortuni sul lavoro o per assicurazioni riflettenti gli infortuni, l'invalidità e la vecchiaia e in tutte le occorrenze ove possa necessitare un patrocinio legale. È certo che queste funzioni protettive rientrano nelle attribuzioni dei consoli dovendo lo Stato protezione ai suoi sudditi in paese estero per mezzo dei suoi rappresentanti.

Però la forte corrente della nostra emigrazione nei paesi in cui è diretta rende quasi necessaria la coadiuvazione dei funzionari dell'emigrazione all'opera dei Consolati onde la tutela degli emigranti possa essere efficace e continua.

Si può calcolare a 600,000 la cifra annua dei partenti nelle due emigrazioni europea e transoceanica che per numero quasi si paragonano. Per il momento il fenomeno migratorio non accenna a diminuire nonostante le migliorate condizioni economiche del Paese. I nuovi territori acquistati potranno forse deviare alcune delle correnti di emigrazioni, ma non è probabile che questo nuovo campo economico possa attrarre anche in parte l'emigrazione europea in molta parte temporanea e determinata da condizioni speciali dei paesi ove si verifica e di quelli ove si dirige.

Dopo queste brevi considerazioni la Commissione di finanze raccomanda al Senato di voler dare voto favorevole a questo disegno di legge.

Addì 16 giugno 1913.

GUALTERIO, *relatore*.

Disegno di legge identico a quello presentato dal Ministero ed approvato dalla Camera dei deputati.

Sabato 21 giugno 1913.

Approvazione di disegni di legge.

BISCARETTI, FABRIZI e BORGATTO, *segretari* — Danno lettura del seguente disegno di legge, che viene approvato senza discussione:

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1913-14.

Domenica 22 giugno 1913.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE — Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo di previsione per l'esercizio finanziario 1913-14:

Votanti	108
Favorevoli	98
Contrari	10

(Il Senato approva).

